

Questa Collana, diretta da Alfonso Traina, Professore Emerito di Letteratura Latina presso l'Università di Bologna, dagli anni '60 offre agili e rigorosi strumenti essenziali sia all'insegnamento universitario, sia alla ricerca scientifica in tutti i campi del latino. Opere originali si alternano con traduzioni, curate da specialisti e sempre introdotte, rivedute e aggiornate. Il successo della Collana (pertinente a varie discipline come la Linguistica, la Filologia e la Storia letteraria) è attestato dalle numerose riedizioni, il cui costante aggiornamento la tiene al passo col progresso scientifico.

ISBN 978-88-555-3462-8



9 788855 534628

€ 00,00

148

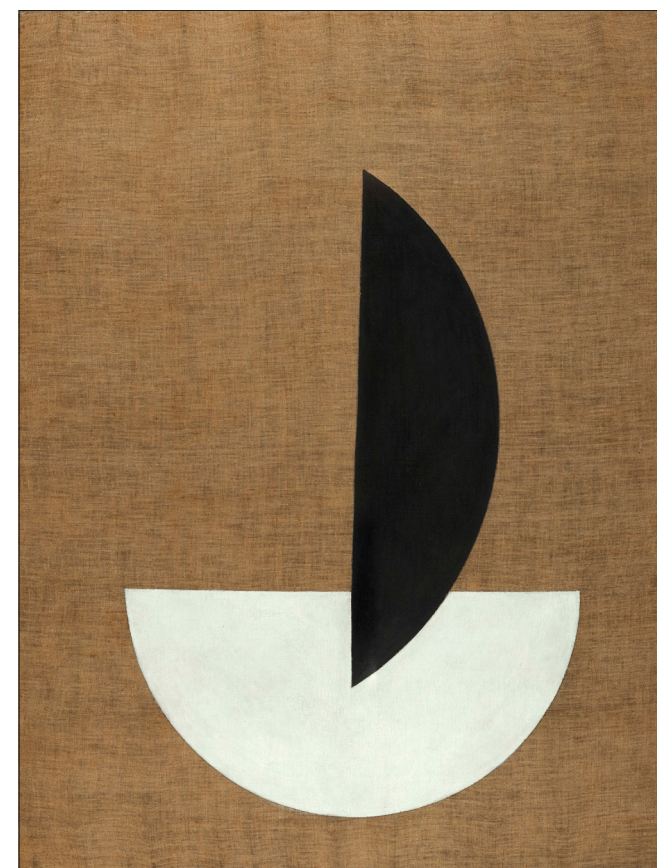
AUDIATUR ET ALTERA PARS

G. DIMATTEO

GIUSEPPE DIMATTEO

AUDIATUR ET ALTERA PARS

I discorsi doppi nelle
Declamationes minores e in Calpurnio Flacco



PÀTRON EDITORE

TESTI E MANUALI PER L'INSEGNAMENTO
UNIVERSITARIO DEL LATINO

Collana diretta da ALFONSO TRAINA

Nuova Serie
condirettore IVANO DIONIGI

148

Comitato Scientifico:

Michael von Albrecht, Università di Heidelberg

Mireille Armisen-Marchetti, Università di Toulouse

Alessandro Barchiesi, Università degli Studi di Siena

Giuseppe Gilberto Biondi, Università degli Studi di Parma

Stephen Harrison, Università di Oxford

Giancarlo Mazzoli, Università degli Studi di Pavia

GIUSEPPE DIMATTEO

AUDIATUR ET ALTERA PARS

I discorsi doppi nelle
Declamationes minores
e in Calpurnio Flacco

PÀTRON EDITORE
BOLOGNA 2019

Copyright © 2019 by Pàtron editore - Quarto Inferiore - Bologna

ISBN 9788855534628

I diritti di traduzione e di adattamento, totale o parziale, con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi. È vietata la riproduzione parziale, compresa la fotocopia, anche ad uso interno o didattico, non autorizzata.

Le fotocopie per uso personale possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere realizzate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARED, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org

Prima edizione, dicembre 2019

Ristampa

5 4 3 2 1 0 2024 2023 2022 2021 2020 2019

In copertina: László Moholy-Nagy, Circle Segments, 1921 (tempera su tela). INV.: 676 (1981.31). © 2019. Museo National Thyssen-Bornemisza, Madrid/Scala, Firenze

I testi pubblicati nella Collana sono sottoposti a un processo di peer review che ne attesta la validità scientifica.

PÀTRON Editore - Via Badini, 12
Quarto Inferiore, 40057 Granarolo dell'Emilia (BO)
Tel. 051.767003
E-mail: info@patroneditore.com
<http://www.patroneditore.com>

Il catalogo generale è visibile nel sito web. Sono possibili ricerche per autore, titolo, materia e collana. Per ogni volume è presente il sommario, per le novità la copertina dell'opera e una breve descrizione del contenuto.

Stampa: Editografica srl, Rastignano, Bologna per conto della Pàtron editore.

INDICE

Premessa.....	7
1. La <i>pars altera</i> nelle <i>Declamationes minores</i>.....	9
1.1. Le <i>Declamationes minores</i> e la <i>pars altera</i>	11
1.2. Sbagliando si insegna: <i>decl. min.</i> 263	19
1.3. <i>Ut rudibus pueris monstratur littera primum...</i> : la progressione didattica in <i>decl. min.</i> 274	29
1.4. La <i>rationatio</i> di secondo tipo in una sola mossa: <i>decl. min.</i> 331	41
1.5. Conclusioni	51
2. Un esempio di <i>pars altera</i>: Ps. Quint. <i>decl. min.</i> 331	55
2.1. Ps. Quint. <i>decl. min.</i> 331: contesto normativo, strut- tura e impianto argomentativo	57
2.2. Testo e traduzione	64
2.3. Commento.....	78
3. La <i>pars altera</i> negli <i>Excerpta</i> di Calpurnio Flacco	91
3.1. Calpurnio Flacco, gli <i>Excerpta</i> e la <i>pars altera</i>	93
3.2. Le <i>Declamazioni</i> 1-8 di Calpurnio Flacco	96
3.2.a. <i>Decl.</i> 1 <i>Uxor tyrannicida</i>	96
3.2.b. <i>Decl.</i> 2 <i>Natus Aethiops</i>	99
3.2.c. <i>Decl.</i> 3 <i>Miles Marianus</i>	103

3.2.d. <i>Decl. 4 Parricida carcerem petens</i>	106
3.2.e. <i>Decl. 5 Leno</i>	111
3.2.f. <i>Decl. 6 Decreto reditu exul occisus</i>	113
3.2.g. <i>Decl. 7 Dives imperator</i>	117
3.2.h. <i>Decl. 8 Demens ter triumphalis</i>	121
3.3. Conclusioni	123
Abbreviazioni bibliografiche	127
Indice dei luoghi antichi	141
Indice analitico	145

PREMESSA

*Sentir tudo de todas as maneiras,
Viver tudo de todos os lados,
Ser a mesma coisa de todos os modos possíveis ao mesmo tempo,
Realizar em si toda a humanidade de todos os momentos
Num só momento difuso, profuso, completo e longínquo.
(...)
Multipliquei-me, para me sentir,
Para me sentir, precisei sentir tudo,
Transbordei, não fiz senão extravasar-me,
Despi-me, entreguei-me,
E há em cada canto da minha alma um altar a um deus diferente.*

(da *Passagem das horas* di Álvaro de Campos [o Fernando Pessoa])

Il mio interesse per la declamazione latina è obliquo ed antico. Nasce infatti nel segno di Giovenale, poeta declamatorio per eccellenza, studiato negli anni del dottorato a Cassino. Questo interesse embrionale si è andato poi precisando durante la formazione postdottorale a Bologna, grazie alla mia partecipazione – ormai pluriennale – al progetto di edizione, traduzione e commento delle *Declamationes minores* pseudoquintilianee, diretto da Lucia Pasetti ed Alfredo Casamento.

Il presente lavoro, che molto deve agli studi condotti nell'ambito del su citato progetto, nasce – come spesso mi accade – dall'esigenza di motivare delle eccezioni. L'autore delle *Declamationes minores*, un maestro che insegna retorica a una classe di alunni, solitamente elabora discorsi giudiziari fittizi impersonando solo una delle due parti in causa; nel caso di tre esercizi (*decl. min.* 263; 274; 331), però, il docente adotta una pratica didattica differente: 'presta la voce' anche alla seconda parte in causa – la *pars altera*. Nel primo e nel secondo capitolo di questo lavoro mi occupo proprio di queste eccezioni presenti nelle *Minores*, dapprima motivando la presenza della *pars altera* proprio in questi tre esercizi (cap. 1), poi esaminando nel dettaglio uno di essi, la *decl. min.* 331 (cap. 2). Nel terzo capitolo mi soffermo sugli *Excerpta* di Calpurnio Flacco e in particolare sulle prime otto declamazioni in essi contenute, che,

uniche in tutto il *corpus* calpurniano, si configurano come discorsi giudiziari doppi. L'analisi dei *themata* di queste declamazioni e la ricostruzione del tessuto argomentativo dei discorsi delle due *partes* sono propedeutici a un confronto con le *Minores* doppie e a una riflessione sulla funzione didattica della *pars altera* in Calpurnio Flacco.

E ora qualche ringraziamento. Anzitutto ad Antonio Stramaglia, maestro e amico, che non mi fa mai mancare il suo generoso supporto e la sua guida; e poi a Lucia Pasetti, amica e *tutrix* attenta e rigorosa. Entrambi hanno contribuito a migliorare questo lavoro (fermo restando che mia è la responsabilità di errori od omissioni). La mia gratitudine va poi ad Alfonso Traina e a Ivano Dionigi, per aver accolto questo volume nella collana da loro diretta. Un ringraziamento particolare, infine, a Roberta Casavecchia, per aver pazientemente letto queste pagine; e a papà, mamma e Giulia, per l'appoggio costante e forte.

E in ultimo una dedica: a Teresa, con la quale niente è impossibile, e a Gioele, grazie al quale tutto è possibile.

CAPITOLO 1

La pars altera nelle Declamationes minores

1.1 Le *Declamationes minores* e la *pars altera**

Le *Declamationes minores* sono una raccolta di 145 declamazioni, dell'originario totale di 388 pezzi attestato dalla numerazione conservata dai manoscritti. I meccanismi di formazione di questa silloge restano ancora poco chiari. È tuttavia probabile che le 145 declamazioni superstiti siano gli appunti che un insegnante usava in vista delle proprie lezioni di retorica, messi insieme e pubblicati da quello che Michael Winterbottom definisce un «floundering Editor»¹: un editore, cioè, non molto efficiente o che non comprendeva appieno i materiali che aveva davanti. Le declamazioni contenute nella raccolta sono con buona probabilità contemporanee a Quintiliano o di poco posteriori a lui: a questa datazione conducono l'approfondita conoscenza che il Maestro², autore delle nostre declamazioni, rivela di avere dell'*Institutio oratoria*, nonché la costante ripresa di linguaggio e moduli sintattici quintiliane³.

Gli esercizi declamatori contenuti nella nostra silloge hanno una conformazione piuttosto omogenea, con poche variabili: presentano un titolo, di incerta autenticità⁴; un tema, ovvero la traccia dell'esercizio da svolgere, nel quale spesso viene richiamata – direttamente o indirettamente – la disposizione

* Sulla paremia *Audiat et altera pars*, ripresa nel titolo di questo volume, e in generale sul 'principio del contraddittorio' da essa evocato, vd. almeno Wacke 1993 e Bonandini 2014.

¹ Winterbottom 2018-9, 284. Sulla paternità, i meccanismi di formazione e la datazione della silloge è ancora fondamentale Winterbottom 1984, XI-XV (parzialmente ripreso in Winterbottom 2018-9, 283-284). Vd. ora anche Pasetti 2019, XXXIV-XXXVIII.

² Si adotta qui, traducendola, la definizione di 'Master' con cui Winterbottom 1984, XI indica l'autore della silloge.

³ Sui debiti delle *Minores* verso Quintiliano vd. già Ritter 1881, 224-245; 1884, 512-514 (*Index III*); cf. poi Winterbottom 1984, XIV e, ora, Pasetti 2019, XXI-XXII; XXXIV-XXXV.

⁴ L'autenticità dei titoli delle *Minores* è ancora discussa; in proposito vd. Dingel 1988, 17-20; Imber 1997, 109-113.

normativa su cui l'esercizio è imperniato⁵; e/o (con ordine variabile) un *sermo*, in cui il Maestro fornisce agli allievi precetti e consigli su come trattare il tema, e una *declamatio*, ossia un abbozzo – più o meno sostanzioso – di discorso-modello sul tema proposto. La funzione di questi esercizi è squisitamente didattica: mettono lo studente di retorica⁶ in condizione di applicare le regole che egli apprende a lezione e sui manuali, così da acquisire le competenze più importanti per un futuro oratore: saper comporre un discorso giudiziario e presentarlo in un'aula di tribunale. Insomma, per dirla con Quintiliano (4, 2, 29), la *declamatio* scolastica è una *forensium actionum meditatio*.

Come effettivamente e concretamente il Maestro usasse a lezione i materiali didattici da lui elaborati è un problema complesso, che solo in tempi molto recenti sta ricevendo la meritata attenzione⁷. Nel *sermo*, come detto, il Maestro si rivolge direttamente e informalmente agli alunni fornendo loro le coordinate necessarie all'elaborazione di un discorso sul *thema* proposto⁸; ma poco o nulla le *Minores* lasciano arguire su come il nostro Maestro usasse la *declamatio*, vero cuore pulsante degli

⁵ Sul *thema* (o *argumentum*) vd. Pianezzola 1981-2007, 257-259; Questa 1984, 40-43 (con confronti con le *narrationes* dei prologhi comici); van Mal-Maeder 2007, 8-24; Pasetti 2015, 162-164.

⁶ Sull'educazione nel mondo antico, e sui gradi dell'insegnamento scolastico, resta ancora oggi fondamentale l'ampia sintesi di Marrou 1975⁷-2016³; indispensabile anche Bonner 1977-86; in anni più recenti, mi limito a ricordare gli specifici contributi raccolti in Too 2001, in particolare quelli di Corbeill e Kaster, dedicati al mondo romano.

⁷ Manca a tutt'oggi uno studio complessivo sulle strategie didattiche del Maestro, e in generale di quanti insegnavano a declamare nel mondo antico. Anche di queste tematiche si occuperà Giovanna Longo in un saggio di prossima pubblicazione, centrato sulle pratiche didattiche presupposte dalla manualistica retorico-declamatoria greca e latina; le sono debitore per aver condiviso con me le sue idee e per avermi consentito di visionare in anteprima il suo lavoro.

⁸ Sul *sermo* nelle *Minores* vd. Oppliger 2016 e, soprattutto, Winterbottom 2018-9 e Pasetti 2019, XIV-XVIII.

esercizi da lui congegnati per le sue lezioni⁹. Recenti ricerche sulle metodologie d'insegnamento nelle scuole di retorica hanno permesso di inquadrare meglio anche le valenze didattiche della *declamatio* nelle *Minores*. In particolare, Antonio Stramaglia¹⁰, valorizzando testimonianze letterarie, papirologiche e iconografiche riesce a ricostruire la seguente, possibile¹¹ 'routine' didattica: 1) l'insegnante di retorica consegnava (da ricopiare), o più probabilmente dettava, agli studenti un discorso-modello sull'argomento della lezione; 2) gli studenti, seduti al proprio posto, leggevano il testo-modello – ad alta voce, secondo la prassi corrente nell'antichità – e lo memorizzavano; terminato questo compito, 3) erano tenuti ad alzarsi e a declamare uno per volta, davanti al maestro e alla classe, il campione di discorso-modello che avevano letto e imparato a memoria. Posto che ogni insegnante aveva il proprio stile didattico e che lo stesso insegnante poteva scegliere di impiegare differenti metodologie a seconda dell'argomento da trattare¹², anche l'autore dei nostri esercizi potrebbe aver utilizzato un metodo d'insegnamento simile alla 'routine' ricostruita da Stramaglia: dopo aver fornito nel *thema* la traccia dell'esercizio, e aver esposto nel *sermo* le coordinate da seguire per l'elaborazione di un discorso sul quel tema, il Maestro avrebbe fornito agli stu-

⁹ Importanti considerazioni sulle relazioni didattiche tra *sermo* e *declamatio* sono ora in Pasetti 2019, XIX-XXI.

¹⁰ Stramaglia 2010.

¹¹ Lo studio di Stramaglia è fondamentale anche per alcune precisazioni di metodo: 1) le procedure d'insegnamento che siamo in grado di ricostruire non possono essere ritenute standardizzate: nella scuola antica, come in quella moderna, dovevano sussistere oscillazioni anche notevoli nelle prassi didattiche; 2) queste oscillazioni dovevano essere ancor più consistenti in un'epoca, quella della *koine* greco-romana, in cui «ciò che chiamiamo 'scuola' era una realtà socialmente segmentata, geograficamente condizionata e storicamente flessibile» (113; sulla prima delle due precisazioni vd. anche n. 12).

¹² Cf. Suet. *gramm.* 25, 8: *ratio docendi nec una omnibus nec singulis eadem semper fuit, quando vario modo quisque discipulos exercuerunt*; e e.g. Quint. 2, 6, 1-2.

denti la *declamatio*, cioè il campione di discorso-modello che gli studenti avrebbero prima studiato e poi recitato ad alta voce¹³.

La stragrande maggioranza delle *declamationes* contenute nella nostra silloge sono schizzi di discorsi-modello tenuti o unicamente dall'accusa o unicamente dalla difesa¹⁴; in essi, cioè, il Maestro 'presta la voce' a una o all'altra *pars* in causa¹⁵.

¹³ Almeno un principio di metodo, ben valorizzato da Vössing 2003, 474, può essere ritenuto acclarato: i docenti insegnavano parallelamente la teoria e la pratica. Le (poche) testimonianze sulle pratiche dell'insegnamento retorico nell'antichità rivelano, però, che variabili didattiche – anche sostanziali – intervengono ove si consideri il modo in cui gli insegnanti 'miscelavano' la teoria e la pratica. Le *Declamationes minores* testimoniano una separazione di teoria e pratica: il *sermo*, più strettamente teorico, precede o segue la *declamatio*, più propriamente pratica. Accostabili alle *Minores* sono, in questa prospettiva, le raccolte greche di Libanio, Imerio e Coricio: le (προ)θεωρίαι tecnico-teoriche precedono le declamazioni vere e proprie (sulle προθεωρίαι vd. Nolè 2013-4). Le *Declamationes maiores* presuppongono un diverso impianto metodologico, trattandosi di interi discorsi punteggiati di direttive teoriche in forma di inserti metaretorici (vd. Stramaglia 2016, spec. 38). Segue, invece, una prospettiva opposta la Διαίρεσις ζητημάτων di Sopatro [V d.C.?], una raccolta di 82 'divisioni' di temi declamatori: qui l'esposizione teorica è dominante rispetto all'aspetto pratico, limitato a *specimina* di discorsi che chiariscono i punti teorici di volta in volta oggetto di trattazione. Questa metodologia didattica «integrata» (Stramaglia 2016, 37), usata in epoca tardo-antica da Sopatro, emerge già in alcuni reperti papiracei di I-II d.C.: P.Lond.Lit. 138 (M.-P.³ 2515 = LDAB 4325; vd. Russo 2013); PSI II 148 + P.Lond.Lit. 140 + P.Oxy. inv. 115/A (22)b (M.-P.³ 2551 + 2516 + ined. = LDAB 4724; a un'edizione complessiva di questo manuale attende Daniela Colomo); P.Thomas 15 (M.-P.³ 2528.21 = LDAB 9208); anche su questi testi sta attualmente lavorando Giovanna Longo nel suo lavoro di prossima pubblicazione (vd. n. 7).

¹⁴ Si tenga presente che 13 delle 145 declamazioni superstiti hanno soltanto il *sermo* e non la *declamatio*, mentre le restanti 132 hanno (almeno) una *declamatio*; di questi 132 pezzi, 129 (circa il 97,7%) sono declamati da una *pars* sola (cf. n. 26).

¹⁵ Quando la parte in causa rientra in certe categorie, come le donne, gli schiavi, i disabili, e gli *infames/ignominiosi*, il declamatore assume il ruolo di avvocato: vd. recentemente Santorelli 2019, 211-212 n. 1 (*ad Ps. Quint. decl. min.* 247); Dimatteo 2019, 238, con bibliografia (*ad* 250, 1); cf. pure Stramaglia 1999, 315-316 n. 3; inoltre [Krapinger-]Stramaglia 2015, 55-56 e

Tale situazione, è bene chiarirlo fin d'ora, potrebbe dipendere dalla perdita, cui si è accennato in apertura, di ben 243 esercizi della silloge: a rigore, molti degli esercizi perduti, o anche tutti, potrebbero aver contenuto sia il discorso di una parte in causa, sia quello dell'altra. L'unico modo per ricostruire la prassi abituale del Maestro nell'elaborazione dei campioni di discorso è, quindi, procedere per via indiziaria. Secondo Joachim Dingel, autore di una preziosa monografia sulla silloge pseudo-quintiliana¹⁶, una ricostruzione del *modus operandi* del Maestro può essere tentata a partire da una testimonianza interna alla silloge: il secondo *sermo* della declamazione 254. L'esercizio ha per tema una proposta di legge (*rogatio*) volta alla reintegrazione nella comunità di un esule ed è imperniato sullo *status qualitatis*, essendo in discussione l'ammissibilità della *rogatio*¹⁷. Dopo aver svolto una lunga e complessa *declamatio* impersonando il promotore della proposta, il Maestro afferma (§ 23):

*<In> totum autem existimo commodiorem esse partem diversam; suadeo iis qui dicturi sunt in illam potius incumbant*¹⁸.

n. 122, con altra bibliografia; per ulteriori riferimenti all'ambito declamatorio greco, rinvio a Winterbottom 1984, 309 (*ad Ps. Quint. decl. min.* 250, 1); cf. pure n. 73 e 2.3 (*ad* 331, 1).

¹⁶ Dingel 1988.

¹⁷ Sullo *status qualitatis*, che si verifica quando l'atto commesso dal reo non è in discussione, né è in discussione il nome di questo atto, ma si discute della colpevolezza o innocenza dell'imputato, vd. in dettaglio Calboli Montefusco 1984, 93-139. Sulla *rogatio legis* vd. n. 29. Sulla *decl. min.* 254, vd. in dettaglio Dimatteo 2019, 44-53; 260-271. Per il testo delle *Minores* seguo Pasetti-Casamento-Dimatteo *et al.* 2019 per le declamazioni 244-292; Winterbottom 1984 per le declamazioni 293-388.

¹⁸ *<In> totum*, per il trádito *Totam*, è lettura di Hagendahl 1936, 325. Per il significato di *in totum* ('nel complesso', 'in generale'), vd. Dimatteo 2019, 271 (*ad Ps. Quint. decl. min.* 254, 23).

«<Nel> complesso, però, ritengo che sostenere la parte opposta sia più semplice. Consiglio a quanti abbiano intenzione di affrontare il tema di applicarsi piuttosto a questa».

Rendendosi evidentemente conto dell'alto grado di difficoltà dello *specimen* di declamazione da lui proposto agli allievi, il Maestro consiglia a quanti declameranno sul tema (*qui dicturi sunt*) di non elaborare un discorso per la *pars* che sostiene l'ammissibilità della proposta, come ha fatto lui, ma di sostenerne l'inammissibilità, più facile da dimostrare (*commodiorum*) per dei neofiti, e di interpretare, quindi, il ruolo della controparte (*partem diversam*). L'affermazione contenuta in questo *sermo* risulta, è vero, strettamente connessa alla specifica declamazione 254; mi pare però convincente l'ipotesi di Dingel¹⁹ che da essa si possa ricavare una testimonianza sul *modus operandi* del Maestro riferibile all'intera silloge: in sostanza, il Maestro tendenzialmente presenterebbe agli allievi un campione di discorso-modello in cui 'presta la voce' a una sola parte in causa.

Si consideri, peraltro, che nel dar voce a una sola *pars* il Maestro si allinea a una ben nota tendenza della declamazione, il cui riflesso si coglie nella morfologia delle altre raccolte declamatorie latine superstiti, di impiego scolastico e non. Le *Declamationes maiores*, anch'esse falsamente attribuite a Quintiliano, sono discorsi che sviluppano rigorosamente una *pars* sola in ogni singolo pezzo²⁰. Quanto agli *Excerpta* di Calpurnio Flacco, «specifically tailored for school use»²¹, solo in 9 casi su 53 l'autore sviluppa anche una *pars altera*; ma se già i discorsi

¹⁹ Dingel 1988, 14.

²⁰ In due casi, 14-15 e 18-19, si hanno sviluppi prima per una data parte, poi per quella opposta, ma *pars prior* e *pars altera* si trovano rigorosamente in pezzi distinti. Lo stesso discorso vale per la *decl. mai.* 3 e l'antilogia rappresentata dal *Tribunus Marianus*, peraltro molto più tarda (su cui vd. 3.2.c. n. 126). La genesi scolastica delle *Maiores* è stata definitivamente dimostrata da Stramaglia 2016, spec. 37-40.

²¹ Sussman 1994, 17.

della *pars prior* sono abbozzi di declamazioni ridotte agli elementi argomentativi essenziali, quelli della *pars altera* sono ancora meno consistenti, assumendo spesso la forma di semplici di frustuli di discorso²². Una diversa situazione sembra riverberare l'antologia declamatoria di Seneca Padre, ove sono talora riportate le *sententiae*, le *divisiones* e i *colores* usati sia dall'una che dall'altra parte in causa. Tuttavia i casi in cui è uno stesso declamatore a declamare *in utramque partem* sullo stesso tema sono rarissimi²³ e, oltretutto, la peculiare fisionomia dell'opera senecana impedisce di stabilire se quel dato retore abbia declamato per tutte e due le *partes* nella medesima 'sessione' declamatoria²⁴.

Il fatto che la stragrande maggioranza degli *specimina* di discorso presenti nelle *Minores* siano declamati soltanto da una delle due *partes* non implica, naturalmente, che in essi la voce della controparte sia completamente muta. I retori disponevano della *contradictio*²⁵, uno strumento attraverso cui rendere percettibile la voce della controparte anche in discorsi svolti da

²² Vd. in dettaglio 3.1; 3.3.

²³ I casi a me noti sono: *contr.* 7, 8, 8 (*Fuscus... fecit... primam quaestionem...; contra ait*); 9, 4, 12 (*Gallio... quaestionem primam fecit...; contra ait*); 10, 2, 8 (*Latro sic divisit...; contra ait*); 10, 4, 12 (*contra ait* [cf. 11 *Latro sic divisit*]); 10, 5, 15-16 *contra ait* [cf. 13 *Gallio... divisionem... habuit*]).

²⁴ Nel mettere insieme gli estratti di vari declamatori, Seneca non fornisce indicazioni cronologiche precise sulle circostanze in cui un determinato brano è stato declamato; gli estratti di uno stesso autore possono perciò risalire a periodi di tempo assai lontani. Di fatto, nell'osservare l'antologia senecana soffriamo «di una sorta di appiattimento della prospettiva, che ci impedisce di misurare bene le distanze (...) a livello della cronologia» (Berti 2007, 31; cf. 29-31).

²⁵ Le *contradictiones* sono obiezioni fittizie della controparte che il declamatore inserisce nel proprio discorso in forma diretta o indiretta. Questo espediente retorico era diffusissimo nella declamazione di scuola, come testimoniato dal nostro Maestro in *decl. min.* 338, 5-6 (da vedere con Winterbottom 1984, 529). Sulle *contradictiones* nella declamazione vd. anche Stramaglia 2002, 157-158 n. 206, con ulteriori testimonianze antiche e bibliografia; sul versante greco, utili considerazioni in Patillon 2012, XXXVI-XLV. Casi di *contradictiones* saranno discussi *infra* nel testo.

una parte sola; e il nostro Maestro dimostra di padroneggiare questo strumento e di sfruttarne le potenzialità in maniera intensiva. Questo modo di ‘concedere la parola’ all’*altera pars* è però – appunto – retorico e, per così dire, obliquo: a parlare non è effettivamente la controparte, ma la parte che sta tenendo il *proprio* discorso. Una situazione, lo si vedrà, neanche lontanamente paragonabile a quanto invece accade nelle declamazioni minori 263, 274, e 331, gli unici campioni di discorso-modello di tutta la silloge per i quali il Maestro elabora due distinte *declamationes* consecutive e concede la parola prima alla *pars prior* e poi alla *pars altera*²⁶.

Il particolare statuto di questi tre esercizi non è stato finora sottoposto a un vaglio critico esauriente. In una succinta introduzione generale al problema della *pars altera*, Dingel afferma che la presenza in questi tre esercizi anche del discorso-modello della seconda parte in causa trova una giustificazione «jeweils in der besonderen Materie eines Falles»²⁷. La promessa dello studioso di affrontare la questione dell’unicità di queste declamazioni nelle sezioni del suo lavoro specificamente ad esse dedicate non è però mantenuta. A parte un utile e talora fine esame delle argomentazioni dei tre pezzi, in queste sezioni del suo libro Dingel non fornisce una valutazione d’insieme delle ragioni che spingono il Maestro a ricorrere talora anche alla *pars altera*, non riuscendo, quindi, ad approdare a risultati o conclusioni soddisfacenti.

²⁶ Queste tre declamazioni costituiscono circa il 2,3% degli esercizi aventi una *declamatio* (cf. n. 14). Il passaggio dal discorso della prima parte a quello della seconda è segnalato nei manoscritti dalla dicitura *Pars altera*. Nella nostra silloge è tuttavia possibile individuare un’alternanza fra le parti in causa anche nelle declamazioni 353, 355, 360, 361, pur mancando nei manoscritti la dicitura che espliciti tale alternanza. Lo statuto di queste quattro declamazioni è, però, del tutto diverso da quello degli esercizi 263, 274 e 331: non si è in presenza di veri discorsi tenuti dalla *pars altera*, quanto piuttosto di indicazioni sulle linee argomentative da impiegare nel trattamento dei temi fornite direttamente dalla voce del Maestro (sul punto vd. Dingel 1988, 13).

²⁷ Dingel 1988, 16.

Questo capitolo intende far luce su questo aspetto particolare e ancora poco indagato della prassi didattica sottesa alle *Minores*, nell'auspicio che emergano anche considerazioni di carattere più generale che possano agevolare le indagini sulle altre raccolte declamatorie superstiti. L'analisi preliminare della struttura, delle argomentazioni e degli *status* delle declamazioni 263, 274, 331 sarà propedeutica al vaglio delle relazioni che nei singoli esercizi legano la *pars prior* alla *pars altera*. Verranno poi indagate le ragioni che, di volta in volta, hanno indotto il Maestro a dotare questi esercizi anche di un secondo discorso-modello: quello, appunto, della *pars altera*.

1.2 Sbagliando si insegna: *decl. min. 263*²⁸

La prima declamazione della silloge dotata di *pars altera* è la 263, intitolata *Ignominiosus contra tres rogationes*; eccone il tema:

QUI TRIBUS ROGATIONIBUS CONTRADIXERIT NEC TENUERIT, IGNOMINIOSUS SIT. Duabus quidam rogationibus contradixit; non tenuit. Tertia rogatio ferebatur qua ignominia remittebatur notatis. Contradixit et huic; non tenuit. Dicitur ignominiosus.

«Chi si è opposto a tre proposte di legge e ha fallito, subisca l'infamia. Un tale si oppose a due proposte di legge; fallì. Si avanzava una terza proposta in base alla quale si condonava l'infamia a quanti ne erano stati colpiti. Il tale si oppose anche a questa; fallì. È colpito dall'infamia».

²⁸ Per un commento esteso della declamazione 263, vd. Dimatteo 2019, 324-329. La traduzione dei passi è una versione ritoccata di quella da me offerta in quella sede (87-90).

In presenza di una legge che infligge l'infamia a chi si sia opposto senza successo a tre *rogationes*, un tale muove infruttuosamente due obiezioni ad altrettante proposte di legge²⁹; quando viene avanzata una proposta di legge che condona l'infamia a quanti ne siano stati colpiti, il tale si oppone di nuovo, per la terza volta senza esito, e gli viene, quindi, inflitta l'infamia³⁰.

Un dispositivo di legge verosimilmente declamatorio (*Qui ... sit*)³¹ fornisce lo spunto per un tema alquanto articolato, elaborato dal Maestro per illustrare agli allievi un caso giudiziario fondato sullo *status qualitatis*, il più multiforme e ampio di tutti gli *status*³². L'imputato potrà beneficiare o meno del condono dell'infamia, sancito appunto dall'ultima *rogatio* alla quale si è opposto? A questa domanda cerca di dare una risposta la nostra declamazione, a ragione definita dagli studiosi «a legal puzzle» e «eine spitzfindige Erörterung»³³, per via di un'articolazione argomentativa ai limiti del rompicapo e, a tratti, sofistica.

²⁹ Sulla *rogatio legis*, la proposta di legge elaborata da un magistrato superiore dotato di *imperium*, valutata dal Senato e poi votata dal popolo, vd. Dimatteo 2019, 325 n. 2 (*ad Ps. Quint. decl. min.* 263); Cenderelli 2011, 372-373. Il diritto romano non prevedeva che il popolo potesse discutere la proposta, né tanto meno che si potesse avanzare una *contradictio rogationi*, esplicitamente richiamata invece dal nostro retore. L'estraneità al diritto romano di questo particolare procedurale è una delle ragioni (vd. pure n. 31) che hanno indotto Paoli 1953 a ipotizzare ragionevolmente che nella nostra declamazione siano penetrati elementi del diritto attico; sul punto vd. ancora Dimatteo 2019, 325 n. 2.

³⁰ Sull'*infamia* nel diritto positivo romano, e sul suo impiego nella declamazione latina, vd. Dimatteo 2016 con bibliografia (cf. pure *infra* n. 73).

³¹ Su questo dispositivo, di cui non sono rimaste tracce nelle fonti giuridiche romane a noi note, ma che è probabilmente l'esito di una contaminazione con un aspetto procedurale della *γραφὴ παρανόμων* attica, vd. Dimatteo 2019, 324 n. 1.

³² Sullo *status qualitatis*, vd. n. 17.

³³ Rispettivamente Winterbottom 1984, 346 e Dingel 1988, 127.

Il maestro, come anticipato, svolge la traccia dell'esercizio *ex utraque parte*, elaborando di fatto due distinti campioni di discorso-modello: nel primo, molto ampio e articolato, prende la parola l'accusatore, che sostiene che l'imputato meriti l'infamia (§§ 1-10); a parlare nel secondo, nettamente più conciso, è l'imputato, che si difende in prima persona opponendosi al provvedimento ai suoi danni (§§ 11-13).

Il discorso del querelante è imperniato principalmente intorno a questioni di diritto (*ius*). L'avvio (§ 1), alquanto sostenuto benché sintetico, è nel segno di una strenua difesa della legge che infligge l'infamia a chi tenti di paralizzare lo stato con ripetuti atti di ostruzionismo – una legge *manifesta* e *iusta* secondo il declamatore³⁴. Lo *ius* è nodale anche nel § 2, in cui l'accusa dimostra che l'imputato non può non incorrere nei rigori della legge citata nel tema. L'argomentare, meno conciso che nel precedente paragrafo, è stringente e perentorio: l'uomo si è opposto infruttuosamente a tre proposte di legge, deve perciò essere punito con l'infamia. Alla stringatezza dei primi due paragrafi subentra, nei §§ 3-7, uno sviluppo più articolato e ampio dell'argomentazione, allorché la *pars prior* passa a considerare la *rogatio* e la legge da essa derivata. Siamo al vero punto focale dell'esercizio, perché qui l'accusa dimostrerà che il condono dell'infamia non è applicabile al caso dell'imputato, diversamente da quanto sostenuto da quest'ultimo (§ 3)³⁵. In

³⁴ § 1: '*Qui tribus rogationibus contradixerit nec tenuerit, ignominiosus sit*'. *Lex manifesta: fortasse supervacuum ista dicere; verumtamen permittit res et hoc dicere: iusta. Quis maiore ignominia dignus est quam homo inquietus, qui publicis utilitatibus ter obstiterit, qui ne metu quidem ignominiae ad silentium compelli saltem tertio potuerit?* «Chi si è opposto a tre proposte di legge e ha fallito, subisca l'infamia». La legge è chiara, ed è forse superfluo dirlo; pur tuttavia il caso consente anche di aggiungere che la legge è giusta. Chi merita l'infamia più di un agitatore, uno che per tre volte ha ostacolato questioni di pubblico interesse, e che, nonostante fosse la terza volta, neppure la minaccia dell'infamia ha potuto ridurre al silenzio?».

³⁵ § 3: *Non negat se in hanc legem incidisse; sed eadem rogatione cui contradixit solutum esse contendit.* «Egli non dice di non essere incorso nella

prima battuta le argomentazioni vertono ancora sullo *ius* (§§ 3-5), e più in particolare sulla *voluntas* della *rogatio* e della legge che ne è scaturita: una proposta di legge avanzata allo scopo di condonare una pena non può che essere rivolta a quanti abbiano già subito quella pena (§ 3)³⁶; il caso dell'imputato non fu preso in considerazione né dal promotore della *rogatio*, né dal *populus* che la approvò, perché all'epoca della *rogatio* e dell'approvazione della stessa l'imputato aveva collezionato due infruttuose obiezioni, e non tre (§§ 4-5)³⁷. Nel prosieguo (§§ 6-7) la questione giuridica viene momentaneamente accantonata³⁸ in favore di argomentazioni che pertengono al *tempus*, ovvero al momento in cui i fatti oggetto di giudizio si sono verificati. Il problema con cui l'accusa è chiamata a misurarsi è ben sinte-

legge; dice però di essere stato assolto in base alla stessa proposta di legge a cui si è opposto».

³⁶ § 3: *Ferri profecto rogatio, quotiens poena aliqua remittitur, non potest nisi de iis qui poena iam tenentur*. «Ovviamente, ogni volta che si condona una qualche pena, si può avanzare una proposta di legge solo per quelli che sono già colpiti da quella pena».

³⁷ §§ 4-5: *Is qui ferebat rogationem num aliquid cogitare de eo potuit qui non erat ignominiosus? Non, ut opinor. Neque enim hic iam ter contradixerat rogationi, nec an tertio contradicturus esset divinari poterat. Ergo qui ferebat rogationem nihil de eo cogitavit*. [5] *Populus, cum in consilium mitteretur et miseratione hominum moveretur, de iis cogitavit qui ignominiosi iam erant. (...) Hic neque in numero esse poterat (nondum enim ignominiosis accesserat) (...) Ergo nec qui ferebat rogationem nec qui accipiebant de hoc cogitaverunt*. «Il promotore della proposta ha forse potuto prendere in considerazione chi non era ancora infame? Non credo. Infatti costui non si era ancora opposto per tre volte a una proposta, né si poteva prevedere che si sarebbe opposto una terza volta. Di conseguenza il promotore della proposta non l'ha affatto preso in considerazione. [5] Il popolo, venendo chiamato a decidere e avendo compassione per i concittadini, ha preso in considerazione quelli che erano già infami. (...) Lui non poteva rientrare nel numero (perché non era ancora annoverato tra gli infami) (...) Quindi non l'ha preso in considerazione né chi stava avanzando la proposta, né chi la stava approvando».

³⁸ Il declamatore tornerà allo *ius* nei §§ 9-10, ove di nuovo verrà ribadito che la nuova norma risultante dalla *rogatio* è inapplicabile all'imputato.

tizzato dalla seguente obiezione dell'imputato, riportata dall'accusatore in una *contradictio* in forma diretta (§ 6):

'Sed eodem' inquis 'tempore ego ignominiam merui quo remissa est'.

«“Ma io” – dici – “sono divenuto passibile d'infamia nel momento stesso in cui questo reato è stato condonato”».

Secondo l'accusatore, il convenuto potrebbe sostenere la coincidenza temporale tra l'infamia, scaturita dall'obiezione e dal relativo fallimento, e il condono, esito dell'approvazione della *rogatio*. La replica a questa possibile mossa difensiva dell'imputato è contenuta in una lunga *subiectio* (§§ 6-7), in cui la *pars prior* confuta la tempistica proposta dall'imputato e offre una diversa ricostruzione cronologica dei fatti:

6 (...) *Quamvis enim ea rogatio recepta sit cui tu tertio contradixisti, ante tamen rogatio recepta est quam tu ignominiosus esse coepisses. 7 Lex enim quid dicit? 'Qui rogationi ter contradixerit neque tenuerit, ignominiosus sit'. De prae-terito et de perfecto iam transactoque tempore loquitur. Cum de rogatione ageretur, contradicebas; nondum eras ignominiosus: nondum enim rogatio erat. At cum recepta est rogatio, tum, quia non tenueras, ignominiosus esse coepisti.*

«**6** (...) Benché, infatti, la proposta a cui tu hai fatto opposizione per la terza volta sia stata approvata, tale proposta è stata approvata prima che tu potessi diventare infame. **7** Cosa dice, in effetti, la legge? “Chi si è opposto a tre proposte di legge e ha fallito, sia colpito da infamia”. Fa riferimento a un tempo passato, compiuto e già trascorso. Tu ti opponevi alla proposta nel momento in cui era in discussione, ma non eri ancora infame, perché la proposta non era ancora in vigore. Una volta però che la proposta è passata, allora, poiché la tua opposizione aveva fallito, sei diventato infame».

Obiettivo dichiarato dell'accusatore è dimostrare che il momento in cui la proposta di legge è stata approvata è precedente al momento in cui l'imputato è diventato infame (§ 6: *ante... coepisses*); se, infatti, sarà risultato che l'imputato è diventato infame dopo l'entrata in vigore della norma, quest'ultimo non potrà godere del condono dell'infamia. Nel seguito (§ 7: *Lex... loquitur*), invece di provare – come ci si attenderebbe – la superiorità dell'infamia rispetto alla *receptio rogationis*, il querelante imbecca una strada diversa: focalizza nuovamente l'attenzione sulla legge citata nel tema (*Qui... sit*), che viene sottoposta a una minuta analisi dei singoli termini impiegati dal legislatore. Il ragionamento dell'accusa (arduo da seguire per via dell'omissione di alcuni passaggi logici) è il seguente: i verbi della subordinata *contradixerit* e *tenuerit* sono al passato e descrivono quindi azioni svolte nel passato (*De... loquitur*); il verbo della sovraordinata (*sit*) – ma questo passaggio logico resta sottinteso – è al presente; quindi – e anche questo snodo è implicito – le azioni del *contradicere* e del *non tenere* sono anteriori allo stato di infame (*ignominiosus*). L'esito di questa analisi del dettato normativo è poi applicato allo specifico caso in esame, con un passaggio dal generico al particolare: l'imputato faceva opposizione (*contradicebas*) mentre la *rogatio* era in discussione (*Cum... ageretur*), ma, siccome la proposta non era ancora in vigore (*nondum... erat*), non era già infame (*nondum... ignominiosus*); anche il *non tenere* precede l'infamia perché ne è la causa (*quia non tenueras, ignominiosus esse coepisti*), e l'imputato è incorso nell'infamia dopo l'approvazione della *rogatio* (*cum... rogatio*). Come si nota, in questi due periodi riaffiora la questione del *tempus* dell'approvazione della *rogatio*, in precedenza nominata ma poi tralasciata dal retore (§ 6). Ora, però, il *tempus* dell'approvazione non è più osservato solo in rapporto all'infrazione dell'infamia (cf. *supra*), ma viene analizzato anche nella sua relazione cronologica rispetto al *contradicere/non tenere*, stabilendo la sua superiorità rispetto a queste due azioni. Si capisce a questo punto perché il declamatore, anziché dimostrare subito che l'approvazione della proposta è precedente all'infamia (§ 6 *ante... coepisses*), abbia voluto provare che il *contradicere/non tenere* l'ha preceduta. Se, infat-

ti, il *contradicere/non tenere* è precedente all'infamia e se queste azioni sono anteriori all'approvazione della legge, allora il *tempus* dell'approvazione deve collocarsi fra il *contradicere/non tenere* e l'infamia, risultando precedente a quest'ultima; l'esito di questa ricostruzione è che l'imputato, divenuto infame dopo l'entrata in vigore della norma, non può beneficiare del condono dell'infamia.

Il ragionamento proposto dal declamatore lambisce il sillogismo. Un sillogismo fragile, però, perché una delle due premesse su cui si fonda – l'antiorità del *contradicere/non tenere* rispetto all'infamia – è traballante. Come intuì già Dingel³⁹, nel trattare le azioni del *contradicere* e del *non tenere* come un unico processo avvenuto nel passato, e nel considerarle entrambe anteriori all'infamia, il declamatore compie una forzatura; se, infatti, è incontestabile che il *contradicere* sia precedente all'infamia, la relazione cronologica fra il *non tenere* e l'infamia non è così netta e potrebbe essere passibile di un'interpretazione alternativa. Non a caso l'imputato, quando replicherà nella *pars altera* alla ricostruzione temporale dell'accusa, farà del *non tenere* l'elemento chiave del suo discorso di autodifesa. Ecco le sue parole (§ 11):

<Non> idem tempus est ignominiae meae et receptae rogationis. Nam natura prius est ut ego non teneam quam ut recepta lex sit. Nam si ego tenuissem lex recepta non esset; quoniam non tenui, recepta lex est. Igitur ignominia mea praecessit tempus rogationis.

«Il momento in cui sono diventato infame e quello dell'approvazione della proposta <non> coincidono. In realtà è logico che il mio fallimento sia anteriore all'approvazione della legge. Perché, se la mia obiezione fosse stata accolta, la legge non sarebbe stata approvata; ma visto che ho fallito,

³⁹ Dingel 1988, 127.

la legge è stata approvata. Di conseguenza la mia infamia ha preceduto il momento dell'approvazione della proposta».

Questo secondo *specimen* di discorso-modello si apre con una secca replica alla precedente obiezione dell'accusa (§ 6): l'imputato non ha intenzione di difendersi sostenendo la concomitanza dell'infamia e del condono, come ipotizzato dall'accusatore, ma dimostrando che l'infamia e l'approvazione della proposta sono avvenute in tempi diversi (<Non>⁴⁰... *rogationis*). Per dimostrare l'assunto, l'imputato si concentra – come anticipato – proprio sulle debolezze del ragionamento del suo avversario, ovvero sul *non tenere* e la sua relazione cronologica con il *tempus* dell'approvazione della proposta e con quello dell'inflizione dell'infamia. Questo, in estrema sintesi, il suo ragionamento: il fallimento della sua obiezione non può che essere precedente all'approvazione della *rogatio* (§ 11: *Nam... sit*), perché ne è la causa (*Nam... est*); da ciò consegue che egli è divenuto infame prima della *receptio rogationis* (*Igitur... rogationis*). Anche in questo caso l'argomentazione rasenta il sillogismo, ed è per di più offuscata dall'omissione di un passaggio logico fondamentale. Infatti la conclusione (cf. *igitur*) secondo cui l'infamia ha preceduto l'approvazione della proposta è subordinata a un'idea che resta tra le righe: dal punto di vista dell'imputato il *non tenere* e l'infamia sono eventi concomitanti, entrambi avvenuti nel passato. Scompare qui qualsiasi riferimento al *contradicere*, segno che l'imputato dissocia le due azioni del *contradicere* e del *non tenere*, forzatamente considerate come evento unico dall'accusa (vd. *supra*). Soprattutto, l'inflizione dell'infamia è 'retrodatata' al momento in cui l'obiezione viene rigettata, con una mossa funzionale alla difesa dell'imputato: se è diventato infame prima dell'approvazione

⁴⁰ Sull'integrazione <Non> di Shackleton Bailey 1989, 70, necessaria a rendere comprensibile l'argomentazione dell'imputato, vd. Dimatteo 2019, 329 (*ad Ps. Quint. decl. min.* 263, 11).

della proposta di legge, egli può legittimamente usufruire del condono dell'infamia⁴¹.

Nell'elaborare le argomentazioni del discorso-modello della *pars altera* il Maestro insiste, come si è visto, sul *tempus* del fallimento dell'obiezione e sul rapporto cronologico fra tale fallimento e i momenti dell'approvazione della proposta e dell'inflizione dell'infamia. Questa insistenza sul *non tenere* – il punto argomentativo più fragile nel discorso della *pars prior* – induce a credere che il Maestro abbia costruito la *pars altera* sulla *pars prior*, e che anzi l'impianto argomentativo del discorso della *pars altera* sia in larga parte scaturito proprio dalla forzatura argomentativa presente nella *pars prior*. Tra i discorsi delle due *partes* viene così a delinearsi una sorta di osmosi: gli elementi argomentativi di una *pars* influenzano quelli dell'altra, e viceversa.

Individuata la genesi del discorso della *pars altera* e illustrato il rapporto che lega le *partes*, restano da chiarire le ragioni che hanno indotto il Maestro ad aggiungere alla declamazione 263 un secondo discorso-modello.

I declamatori affidano alla tecnica della *contradictio* i compiti, fra gli altri, di rendere percettibile la presenza della controparte in discorsi tenuti da una sola delle due parti e di

⁴¹ Le rimanenti argomentazioni della *pars altera* non sono determinanti per il nostro discorso; mi limito a riassumerle: come già l'accusatore (vd. §§ 4-5), così anche l'imputato chiama in causa il volere del popolo, ma solo per ribadire che il fallimento della sua obiezione alla legge era già deciso ben prima che la legge venisse approvata (§ 12); dopo aver candidamente ammesso di aver fallito nella sua obiezione alla *rogatio* (cf. §§ 11; 12), l'imputato rivendica il successo su almeno un punto: aver provato che la sua infamia è anteriore all'approvazione della legge (§ 13). Temendo che questo argomento non sia decisivo, ne aggiunge un altro, anch'esso sillogistico: pur «ammettendo che la terza obiezione non sia anteriore, ma contemporanea alla nuova legge, le due obiezioni precedenti (senza le quali la terza non basterebbe a determinare l'infamia) ricadono sicuramente nel passato: la nuova legge, quindi, le condonerebbe, impedendo quel cumulo di tre obiezioni che determina l'infamia» (Dimatteo 2019, 329 [ad Ps. Quint. *decl. min.* 263, 13]).

adombrare, all'interno della causa fittizia che stanno trattando, il contraddittorio che contraddistinguerebbe una causa realmente discussa in un'aula di tribunale. Come si è visto (1.1), il Maestro che ha composto le *Declamationes minores* tratta i temi proposti impersonando quasi sempre solo una delle due parti in causa; è quindi ovvio che egli dimostri una notevole dimestichezza con la figura della *contradictio* e che la usi intensivamente. Anche nella declamazione 263 il Maestro 'vivacizza' il contraddittorio ricorrendo per ben due volte alla *contradictio* nella *pars prior* (§§ 3; 6); nel secondo caso (§ 6) l'effetto della figura retorica è oltretutto amplificato, perché l'obiezione è posta in forma diretta ed è seguita dalla risposta del declamatore (*subiectio*). Nella nostra declamazione, però, la tensione fra le parti in causa risulta nettamente più dinamica e 'realistica' che negli esercizi in cui il Maestro ricorre alla semplice *contradictio*. Indicativa, in quest'ottica, è la prima asserzione della *pars altera* (§ 11: <Non>... *rogationis*): come si è detto, essa si configura come una vera e propria replica con cui l'imputato smentisce le parole e le idee che l'accusa gli aveva attribuito mediante la *contradictio* (§ 6). È dunque la *pars altera* a enfatizzare la tensione dialettica tra le parti in causa, e questa sua funzione è da porre in rapporto con la natura didattica delle *Declamationes minores*. Il discorso della difesa che risponde a quello dell'accusa, la concatenazione argomentativa dei due interventi e la replica diretta di una delle due parti all'altra sono tutti elementi che potenziano la funzione didattica di questo esercizio: essi consentono al Maestro di offrire ai discenti una visione più nitida di quegli aspetti del contraddittorio giudiziario che non potevano che rimanere in ombra negli esercizi declamati da una parte sola. Lo svolgimento dell'esercizio *in utramque partem* si inquadra bene nella visione quintiliana (*Inst.* 2) della declamazione come esercizio utile perché propedeutico all'attività forense: potenziando l'efficacia didattica degli esercizi mediante l'uso della *pars altera*, il Maestro per un po' fa uscire i discenti dalla classe e li porta a respirare l'aria di un'aula di tribunale.

Ma l'efficacia didattica della declamazione 263 è potenziata dalla *pars altera* anche in altro modo. Facendo interagire la *pars altera* con l' 'errore' argomentativo della *prior*, il Mae-

stro elabora un discorso-modello costruito su un errore argomentativo della controparte e offre ai suoi allievi un efficacissimo *specimen* che li guidi in due operazioni-chiave del loro percorso formativo: 1) abituarsi a scandagliare il discorso della controparte e individuare eventuali falle nelle sue argomentazioni; 2) imparare a costruire un discorso basandosi proprio su tali falle, facendo delle debolezze del discorso della controparte i punti di forza del proprio.

1.3 *Ut rudibus pueris monstratur littera primum...: la progressione didattica in decl. min. 274*⁴²

Il Maestro fa seguire una *pars altera* alla *pars prior* anche nella declamazione 274. Del tutto diversa dalla 263 sia per tema sia per sviluppo argomentativo, questa declamazione è intitolata *Tyrannus fulminatus* e ha il seguente *argumentum*:

QUO QUIS LOCO FULMINE ICTUS FUERIT, EODEM SEPELIATUR. TYRANNI CORPUS EXTRA FINES ABICIATUR. Tyrannus in foro fulminatus est. Quaeritur an eodem loco sepeliatur.

«In qualunque luogo uno sia stato colpito da un fulmine, lì sia sepolto. Il cadavere del tiranno sia abbandonato fuori dai confini della città. Un tiranno fu folgorato nel foro. Si discute se debba essere seppellito in quello stesso luogo».

Un tiranno è stato folgorato da un fulmine nel foro cittadino. Una legge prescrive che il corpo di un folgorato sia seppellito lì dove il fulmine lo ha ucciso (*Quo... sepeliatur*)⁴³, un'altra di-

⁴² Per un commento dettagliato a questa declamazione vd. Dimatteo 2019, 384-389. La traduzione dei passi qui riportati è una versione ritoccata della traduzione proposta in quella sede (136-141).

⁴³ Nel diritto romano non sono individuabili tracce di questa norma. Sulle (lievi) analogie con una *lex regia* di Numa attestata da Fest. p. 190 Lindsay, vd. Dimatteo 2019, 384 n. 1.

sponde che il corpo di un tiranno sia gettato fuori dai confini della città e, quindi, lasciato insepolto (*Tyranni... abiciatur*)⁴⁴: il punto nodale dell'esercizio è allora stabilire se il corpo del tiranno debba essere seppellito nel foro o lasciato insepolto. Sul piano tecnico la declamazione è imperniata sullo *status* delle *leges contrariae*: le due leggi del tema si contraddicono, e si dovrà stabilire quale delle due osservare⁴⁵.

L'esercizio contiene due discorsi-modello: quello della *pars prior* ha uno sviluppo più ampio; quello della *pars altera* è nettamente più scarno ed essenziale. Fin da una prima lettura risulta chiaro che il Maestro elabora le argomentazioni delle due *declamationes* pressoché in parallelo; per questo motivo converrà analizzare i discorsi delle due *partes* 'a fronte'. A prendere la parola nella *pars prior* è un fautore della legge che prescrive l'abbandono del cadavere del tiranno insepolto fuori dei confini della città (*Tyranni... abiciatur*). La *declamatio* vera e propria (§§ 2-9) è preceduta da questo *sermo* (§ 1):

In legum comparatione multa quaeri possunt, sed varie in quaque controversia. Interim quaeri solet an privata altera, altera publica sit, et utrum militaris altera, altera pertinens ad civilia officia. Hic omnia fere cetera paria sunt; utra utilior et magis necessaria civitati sit quaerendum est.

⁴⁴ Neanche questa legge trova riscontri nel diritto romano; sul divieto di sepoltura del tiranno e l'obbligo di abbandonarne il cadavere fuori dai confini della città, vd. Dimatteo 2019, 384 n. 1.

⁴⁵ Per un inquadramento più preciso dello *status* di questo esercizio, vd. *infra* nel testo. Il grosso della precettistica latina in materia di *leges contrariae* è in Cic. *inv.* 2, 144-147; *Rhet. Her.* 2, 15; Quint. 7, 7, 1-10. Una trattazione approfondita di questo *status* è in Calboli Montefusco 1984, 166-178; vd. anche Berti 2015, 12 n. 17, per la trattatistica seriore. Non sono molte le *Declamationes minores* impostate su questo *status* (Dingel 1988, 172 ne conta sei: 266; 274; 304; 315; 324; 374); non è raro, però, che il conflitto tra leggi assuma in una controversia il valore di *status* secondario (cf. ad es. *decl. min.* 262, 4 [con Valenzano 2019, 319]; 265, 3-4 [con Dimatteo 2019, 333 n. 3]; 284 [con Dimatteo 2019, 439]).

«Nel confronto tra leggi si possono discutere molte questioni, ma in modo diverso a seconda del tipo di controversia. Talvolta si usa esaminare se delle due leggi una è privata e l'altra pubblica, e se l'una è marziale e l'altra riguardante i doveri civici. Nel caso in esame quasi tutti gli altri elementi si equivalgono; si deve allora esaminare quale delle due leggi sia più utile e più indispensabile alla comunità».

Il Maestro richiama esplicitamente la *comparatio legum* (*In... controversia*), procedura di confronto tra le leggi in conflitto, essenziale negli esercizi imperniati sullo *status* delle *leges contrariae*. Nella rimanente porzione del *sermo* vengono fornite indicazioni sui criteri in base ai quali dovrà essere svolta la *comparatio* (*Interim... est*)⁴⁶: per il caso in discussione, secondo il Maestro, sarà fondamentale stabilire quale delle due leggi sia *utilior et magis necessaria civitati*⁴⁷. La *comparatio legum* svolta sulla base di questo criterio nei §§ 2-4 ha esito scontato: un'ipotetica abrogazione della legge che stabilisce la sepoltura dei folgorati nel luogo in cui sono stati colpiti dal fulmine non avrebbe conseguenze per la città (§§ 2-3); al contrario, abrogare la legge che lascia insepolti i tiranni minerebbe la stabilità politica della città, impedendo una giusta vendetta nei confronti di criminali di tal fatta e favorendo l'insediamento in città di ulteriori tirannidi (§§ 3-4)⁴⁸. Anche il discorso della *pars altera* è preceduto da un *sermo* (§ 10):

⁴⁶ I criteri su cui impostare la *comparatio legum* sono illustrati in dettaglio da Cic. *inv.* 2, 145-146; Quint. 7, 7, 7-8; cf. anche Fortun. *rhet.* 2, 10, p. 117, 3-7 Calboli Montefusco; Iul. Vict. *rhet.*, p. 30, 7-14 Giomini-Celentano; Victorin. *explan. in Cic. rhet.* 2, 49, pp. 202, 17-203, 23 Riesenweber.

⁴⁷ Questo criterio è esplicitamente nominato da Cic. *inv.* 2, 145: *Primum igitur leges oportet contendere considerando utra lex ad maiores, hoc est ad utiliores, ad honestiores ac magis necessariae res pertineat*; cf. pure Ps. Quint. *decl. min.* 266, 1: *dispiciemus utram (sc. legem) servare magis e re publica sit*; 315, 14: *mea lex utilior est rei publicae*.

⁴⁸ §§ 2-4: *Si in totum lex altera tollenda sit, nec <ad> praesens modo tempus sed in universum, sine utra tandem facilius civitas stabit?* [3] Ful-

Ut sepeliatur superstitione sola effici potest: ut in comparatione legum illud potentissime dicamus, eam legem magis esse servandam quae deorum gratia scripta sit quam quae hominum: adversus †tyranni† ultionem hominibus tantum esse scriptam (et scriptam levissimam partem ultionis); hoc vero quod constitutum est, ut quo quisque loco fulmine ictus esset eodem sepeliretur, religionis esse.

«Soltanto lo scrupolo religioso può determinare la sepoltura; di modo che, nel confronto tra le leggi, questa è la cosa più efficace da dire: va osservata la legge scritta per gli dèi piuttosto che quella scritta per gli uomini; la vendetta contro †del tiranno† è stata scritta solo per gli uomini (e viene prescritta una parte molto mite della vendetta); al contrario, la norma che è stata stabilita – che chiunque è stato colpito da un fulmine sia sepolto nello stesso luogo in cui è stato colpito – riguarda la religione».

mine icti ut eodem loco sepeliantur quo sunt percussi, ad quam tandem civitatis pertinet utilitatem? At hercule ut insepultus abiciatur tyrannus ad vindictam, ad securitatem pertinet. [4] Non satis putaverunt maiores eas poenas adversus tyrannum constituere quas possit excipere in vita. Multos magis tangit sepultura; ad cogitationem post se futurorum plerique gravius moventur. Vultis scire? Propter hoc litigatur. Est ergo utilior. «Se si dovesse abrogare definitivamente una delle due – e non soltanto <per> questa specifica circostanza ma in generale –, senza quale delle due, in fin dei conti, la città si manterrà più stabile? [3] Quale vantaggio comporta per la città, alla fine, che i folgorati siano sepolti nel medesimo luogo in cui sono stati colpiti dal fulmine? Al contrario, che un tiranno sia lasciato senza sepoltura riguarda, senza dubbio, la vendetta, la sicurezza. [4] Gli antichi ritennero insufficiente stabilire contro il tiranno quelle pene che gli sarebbe possibile scontare in vita. Molte persone sono più impressionate dalla sepoltura; moltissime sono più profondamente turbate al pensiero di quello che capiterà loro dopo la morte. Volete la prova? È appunto per questo che stiamo discutendo. Questo provvedimento è dunque più utile».

Anche in questo caso il Maestro fa esplicito riferimento alla *comparatio legum*; diverso, però, è il criterio su cui dovrà essere impostato il confronto: dovendosi scegliere quale legge applicare e quale disattendere, ci si dovrà affidare al criterio di prevalenza della *lex sacra* a scapito di quella *profana* (*eam... hominum*)⁴⁹. A questa dichiarazione fa seguito l'annunciata *comparatio legum*, diversa da quella della *pars prior*, perché molto più schematica ed essenziale e soprattutto perché integrata nel *sermo*⁵⁰: la legge che stabilisce che i tiranni restino senza sepoltura è scritta per soddisfare il bisogno di vendetta di uomini che hanno patito la tirannide; al contrario, la norma che impone di seppellire chi è stato folgorato nel medesimo luogo in cui il fulmine si è abbattuto è d'ispirazione divina, perché, come si argomenterà più compiutamente nella *declamatio* (§§ 11-13; vd. *infra*), il fulmine è un'emanazione della volontà del fato e dei dèi (*adversus... esse*).

La *pars prior* ricorre a questo punto a un altro procedimento centrale nei casi di *leges contrariae*: la legge fatta valere dalla controparte viene contestata attraverso l'esame della sua intenzione e del suo dettato (*voluntas* e *scriptum*)⁵¹. Queste, in sintesi, le argomentazioni sulla *voluntas legis* (§ 5): non era intenzione del legislatore che la legge *Quo... sepeliatur* fosse applicata al tiranno, perché egli non è tutelato da alcuna legge, essendosi posto, con la sua criminale protervia, al di sopra delle

⁴⁹ Su questo criterio vd. Quint. 7, 7, 7: *haec fere quaeruntur... A d deos pertineat an homines?* e cf. Ps. Quin. *decl. min.* 324, 2: *comparamus et leges... scripta est altera deo, altera homini. Aequum est priorem esse rationem religionis*.

⁵⁰ Non sono perciò d'accordo con Dingel 1988, 143, secondo cui qui la *pars altera* «führt (...) keinen eigentlichen Vergleich durch». Sulla *crux tyranni*† vd. Dimatteo 2019, 388 (*ad* Ps. Quint. *decl. min.* 274, 10).

⁵¹ Sull'importanza dell'analisi di *scriptum* e *voluntas* nello *status* delle *leges contrariae* vd. Quint. 7, 7, 1: testimonianza importante anche per l'idea, diffusa nella trattatistica, che questo *status* sia un 'raddoppiamento' dello *status scripti et voluntatis*. Su questo problema vd. in dettaglio Calboli Montefusco 1984, 167-169; cf. pure n. 57.

leggi e fuori dal campo di azione del diritto (*Quid... posuit*)⁵². Anche l'esame dello *scriptum legis* (§ 6) conferma, secondo il declamatore, che la legge difesa dal suo avversario non è applicabile al caso in esame: non si stabilisce infatti se una persona debba essere sepolta o meno, ma si indica un luogo di sepoltura per quelli a cui la sepoltura spetta (*Lex... sepulturae*)⁵³. Il discorso della *pars altera* aderisce ancora a quello della *pars prior*; la *declamatio* (§ 11-13) comincia, quindi, con un'analogia discussione sulla *voluntas* e lo *scriptum legis*, ma prima di affrontare le argomentazioni della *pars altera* si rendono necessarie delle precisazioni sullo *status* dell'esercizio.

Si è già inquadrata questa declamazione nello *status* delle *leges contrariae*⁵⁴; esistono, tuttavia, diverse tipologie di conflitti fra leggi, e ciò dipende dalla natura delle norme che vengono a trovarsi in contrasto. Mostrava piena consapevolezza di

⁵² § 5: *Quid si de eo quaerimus hodie ad quem leges, nisi in poenam eius scriptae, non pertinent? Exiit se tyrannus et erigit; supra leges <se> ponendo extra illas se posuit*. «E poi, oggi discutiamo di una persona che resta estranea alle leggi, a meno che non siano state scritte per punirla! Il tiranno si spoglia delle leggi e così si pone al di sopra di esse; ponendo<si> sopra le leggi, se ne è posto al di fuori». Che il tiranno sia escluso dall'applicazione delle leggi è agevolmente verificabile, secondo la *pars prior*, dal confronto con altre fattispecie giuridiche (§ 5): se uccidere un uomo è reato, non lo è uccidere un tiranno (*Homine... licet*); se violare un domicilio è reato, non lo è violare l'*arx*, residenza del tiranno (*Expugnare... quisque*); anche la sola intenzione di uccidere qualcuno comporta una sanzione, ma non c'è sanzione per chi ha cercato di uccidere un tiranno (*Insidiatus... laudabitur*). Il ricorso al paragone con altre fattispecie giuridiche per chiarire la situazione in esame è un tratto tipico del modo di argomentare del Maestro: vd. 2.3 (ad 331, 5-6).

⁵³ § 6: *Lex praecipue ista ad eos pertinet qui alioqui sepeliendi sunt, idque verbis legis ipsis manifestum est: 'Quo quis loco fulmine ictus fuerit, eo sepeliatur'*. *Apparet non de sepultura quaeri sed de loco sepulturae*. «Questa tua legge riguarda principalmente chi deve essere sepolto in ogni caso, come si vince proprio dalle parole della legge: "In qualunque luogo uno colpito da un fulmine, lì sia sepolto"; è evidente che la questione non riguarda la sepoltura, ma il luogo della sepoltura».

⁵⁴ Vd. *supra* nel testo.

questo aspetto Quintiliano, che in 7, 7, 2-6 elabora una complessa classificazione di tipologie di conflitti tra leggi, assumendo come criterio classificatorio il grado di somiglianza delle leggi in conflitto. Possono confliggere leggi equivalenti fra loro (2: *Colliduntur [sc. leges]... pares inter se*) oppure il conflitto può determinarsi in rapporto all'applicazione di una stessa legge (2-3: *Colliduntur [sc. leges]... secum ipsae*); ancora, possono confliggere leggi *diversae*, che, a loro volta, possono essere *similes* oppure *inpaes* (4: *Diversae... <inpaes>*⁵⁵). Quest'ultimo tipo di conflitto si verifica, secondo Quintiliano, *cum alteri (sc. legi) multa opponi possunt, alteri nihil nisi quod in lite est* (7, 7, 6); tale definizione è corredata di un esempio: un *vir fortis* chiede, in base alla legge che gli consente di scegliersi un premio per i suoi meriti⁵⁶, che un disertore sia graziato, pur vigendo una legge che infligge ai disertori la pena capitale. La definizione e l'esempio quintiliano per questa tipologia dello *status legum contrariarum* dimostrano che le leggi in conflitto nella nostra declamazione sono senza dubbio *inpaes*: la legge che stabilisce la sepoltura nel luogo in cui il fulmine si è abbattuto è contestabile e la sua applicabilità può essere messa in discussione attraverso argomentazioni sullo *scriptum* e sulla *voluntas legis*; la legge che stabilisce che il cadavere del tiranno resti insepolto fuori dai confini della città è invece incontestabile e la sua validità può essere messa in discussione solo dalla legge con cui è entrata in conflitto. La natura di quest'ultima legge (*Tyranni... abiciatur*) impedisce, dunque, alla *pars altera* di contestarla attraverso l'analisi del suo *scriptum* e della sua *voluntas*; l'unica mossa che resta al locutore è difendere la legge di cui è fautore (*Quo... sepeliatur*). Nonostante questa differenza, il discorso della *pars altera* continua a ricalcare quello della *pars prior*: l'apologia della legge è infatti

⁵⁵ Per questo vessato passo quintiliano (su cui vd. in dettaglio Winterbottom 1970, 129-130) si adotta il testo di Winterbottom 1970a (ripreso, nella sostanza, anche da Russell 2001).

⁵⁶ Su questa legge declamatoria, vd. n. 112.

condotta attraverso una puntuale contestazione delle argomentazioni che la *pars prior* aveva svolto (§§ 5-6) sulla *voluntas* e sullo *scriptum*:

11 *Neque hoc propter personam neque in honorem alicuius scripsisse potest legum lator videri, sed in reverentiam deorum. Fas non est visum movere ictum illum: quomodo sederant flammae, ita concremandum corpus universum putaverunt. Existimatis locum illum corpori datum? Fulmini datus est.*

«11 Non si può pensare che il legislatore abbia scritto questa legge per una persona o in onore di qualcuno, ma per rispetto degli dèi. Non parve giusto spostare l'individuo colpito dal fulmine: dove le fiamme si erano abbattute, lì pensarono che il corpo dovesse essere interamente cremato. Credete che quel luogo sia stato assegnato al corpo? È al fulmine che è stato assegnato».

In relazione alla *voluntas*, il locutore sostiene che il legislatore ha promulgato la legge in questione per rispetto nei confronti degli dèi; si tratta di una legge sacra e di portata universale, quindi non è possibile disattenderla perché a ricadervi è un determinato individuo piuttosto che un altro (*Neque... deorum*). Quanto allo *scriptum*, il locutore afferma che il testo di legge non attribuisce un luogo di sepoltura a un individuo, ma al fulmine (*Existimatis... est*).

Giunte a questo punto, le due *partes* imboccano strade (almeno apparentemente) diverse. Il discorso della *pars prior* prosegue con un lungo e articolato epilogo (§§ 7-9), in cui trovano spazio prima argomentazioni sull'*aequitas* (§§ 7-8), poi considerazioni basate sullo *status scripti et voluntatis* (§ 9), che è qui accessorio rispetto allo *status* principale delle *leges con-*

*trariae*⁵⁷. In estrema sintesi, in rapporto all'*aequitas* il declamatore asserisce che il fulmine è segno della volontà degli dèi e del fato di punire il tiranno; se si seppellisse il tiranno nel foro si trasformerebbe questa punizione in un onore⁵⁸. Quanto allo *status scripti et voluntatis*, il declamatore afferma che per la legge *Quo... sepeliatur* dovrebbero essere previste delle eccezioni: esistono luoghi, come il foro – appunto – o i templi, in cui la sepoltura è inammissibile, anche nel caso in cui il corpo da seppellire appartenga a un cittadino irreprensibile⁵⁹.

⁵⁷ Questo *status scripti et voluntatis* riguarda i casi in cui si apre un conflitto tra la lettera della legge (*scriptum*) e la sua intenzione (*voluntas*); vd. in dettaglio Calboli Montefusco 1984, 153-156; e cf. inoltre n. 51. Non è raro che, come qui, abbia funzione accessoria rispetto allo *status* principale; cf. e.g. *decl. min.* 249, 3-6; 270, 17-19.

⁵⁸ § 7: (...) *quoniam scelera eius atque flagitia ab ipsis diis immortalibus condemnata sunt, quoniam patientiam nostram ac servitutem numina non tulerunt, continget illi honor?* [8] *Hoc enim voluit ille qui fulmen vibravit? Hoc cogitavit cum illud noxium caput sacris flammis petivit? Parum erat sepeliri tyrannum nisi in foro etiam sepeliretur? Quonam fato ego nostram civitatem, iudices, laborasse in illo homine crediderim si, praeter ea quae adversus nos singulos universosque fecit, partem speciosissimam civitatis et celeberrimam nobis ablaturus est?* «[7] (...) visto che gli stessi dèi immortali hanno condannato i suoi crimini e la sua violenza, visto che le divinità non hanno tollerato la nostra inerzia e il nostro asservimento, gli spetterà questo onore? [8] È questo che voleva chi ha scagliato il fulmine? È questo che aveva in mente quando ha assalito con le sacre fiamme quel pezzo di criminale? Non bastava che al tiranno si desse sepoltura, ma lo si seppellisce addirittura nel foro? E io, giudici, per quale disgraziato destino dovrei mai pensare che la nostra città abbia tanto penato con quell'uomo, se, al di là dei crimini che commise contro i singoli e contro la comunità, dovrà usurparci il luogo più bello e frequentato della città?».

⁵⁹ § 9: *Si mehercule aliqui liberalis civis, immo si optime meritis in foro fulmine esset ictus, dicerem tamen excipienda quaedam. Neque enim omnes casus providere legum latores potuerunt: nec templa excepta sunt.* «Ma sicuro! Se nel foro fosse stato colpito da un fulmine un cittadino per bene, anzi uno che ha tenuto una condotta eccellente, direi comunque che certi casi devono costituire un'eccezione. E per la verità i legislatori non sono riusciti a prevedere ogni possibile situazione: neppure per i templi è prevista un'eccezione».

L'epilogo è poi completato dall'invito, sarcastico e polemico, a destinare l'intero foro al sepolcro del tiranno e a spostare altrove lo spazio destinato ai processi (§ 9)⁶⁰. Anche la *pars altera* si avvia alla conclusione, scegliendo un itinerario più diretto. In un epilogo molto compresso, il declamatore sorvola sia sulle argomentazioni dell'avversario relative all'*aequitas*, sia su quelle inerenti le eccezioni alla legge *Quo... sepeliatur*, sviluppando invece – in coerenza con il *sermo* – il tema della sacralità della legge di cui ha preso la difesa (§§ 12-13). Dal suo punto di vista, nello scrivere la legge il legislatore si è fatto interprete della volontà degli dèi e del fato, che hanno scelto di punire il tiranno folgorandolo; lungi dall'essere casuale, anche il luogo della folgorazione sarà allora da ricondurre a un loro preciso disegno: collocato nel foro, il sepolcro del tiranno sarà visibile a tutti, divenendo un potente monito per tutti coloro che in città ambiscano ad instaurare un regime tirannico⁶¹.

Queste dunque le diverse vie che le *partes* imboccano nella chiusa dei loro interventi. Un'analisi più approfondita del § 12 della *declamatio* della *pars altera* rivela, però, che la distanza tra i due discorsi-modello è minima:

'At tyrannus fulmine percussus est'. Hoc magis omnia religiose et cum cura deorum facere debemus. 'Sed in foro sepelietur tyrannus'. [quam magis]⁶² Mihi inter cetera etiam

⁶⁰ § 9: *Forum, quod mihi templum quoddam Pacis videtur, in quo iura exercentur, propter quod leges valent, bustis occupabimus, infaustis cineribus polluemus? Totum hercule potius relinquamus tyranni sepulchro; mutemus locum iudiciorum.* «Il foro, che io considero una specie di tempio della Pace, in cui si applica il diritto, grazie al quale le leggi hanno efficacia, lo riempiremo di sepolcri, lo insozzeremo di funeste ceneri? Ma sì! Lasciamolo, invece, tutto quanto per il sepolcro del tiranno; spostiamo pure lo spazio destinato ai processi!».

⁶¹ Sulla funzione deterrente (o paradigmatica) della pena, centrale nell'epilogo della *pars altera*, vd. Dimatteo 2019, 389 (*ad Ps. Quint. decl. min. 274, 13: delictum*).

⁶² Per questa espunzione e per un'alternativa meno drastica, vd. Dimatteo 2019, 389 (*ad Ps. Quint. decl. min. 274, 12: [quam magis]*).

hoc quoque provisum esse <a>⁶³ fato, a diis immortalibus videtur, quod illi loco destinatus est: nemo inire forum nostrum poterit quin videat illud sepulchrum.

«12 “Ma è un tiranno ad essere stato folgorato”. Per questo siamo tenuti ad agire con maggiore scrupolo e riguardo per gli dèi. “Ma il tiranno sarà sepolto nel foro”. A me sembra che il fato, gli dèi abbiano provveduto, tra le altre cose, anche a questa: lui è stato destinato a quel luogo; nessuno potrà entrare nel nostro foro senza imbattersi in quel sepolcro».

Le tesi fondamentali del discorso della *pars altera*, ovvero che si dovrà applicare la *lex sacra* perché il fulmine e il luogo in cui è caduto sono espressione di una volontà divina (*Hoc... debemus; Mihi... sepulchrum*), sono condensate in due repliche ad altrettante obiezioni della controparte. Queste obiezioni, riportate come *contradictiones* in forma diretta (*‘At... est’*; *‘Sed... tyrannus’*), ricalcano fedelmente due argomentazioni effettivamente svolte dalla *pars prior*: la prima incorpora le argomentazioni del § 5, in cui la *pars prior* rigettava l’applicabilità della norma *Quo... sepeliatur* al tiranno⁶⁴; la seconda ingloba le argomentazioni del § 9, ove il declamatore del primo discorso escludeva che si potesse seppellire qualcuno in uno spazio cittadino come il foro⁶⁵. Nonostante la *pars altera* sia in sostanza poco più che un abbozzo di declamazione, per via della stringatezza e dell’essenzialità delle argomentazioni, il discorso in essa contenuto segue fedelmente – come si è visto – l’articolazione della prima declamazione, risultando, per lunghi tratti, sovrapponibile ad essa. Se a questo dato si somma l’esplicito riferimento a blocchi argomentativi del discorso della *pars prior*, di cui si è appena detto, si può affermare che il

⁶³ Per questa mia integrazione vd. Dimatteo 2017, 85-86.

⁶⁴ Vd. n. 52.

⁶⁵ Vd. n. 59.

Maestro, come nel caso della declamazione 263, ha costruito il discorso della *pars altera* sulla falsariga di quello della *pars prior*, facendo interagire il secondo discorso-modello con il primo.

Gli elementi fin qui emersi consentono ora una prima riflessione sulla funzione della *pars altera* in questo esercizio. Con la sua strettissima aderenza alla prima declamazione e con il suo andamento quasi contrappuntistico, l'intervento della *pars altera* amplifica la tensione dialettica tra le parti in causa. Analogamente a quanto registrato per la declamazione 263, tale amplificazione ha una benefica ricaduta sull'efficacia didattica dell'esercizio. Infatti, piuttosto che offrire ai suoi alunni soltanto il discorso della *pars prior*, magari costellato di *contradictiones* che al più adombrino la probabile tattica dell'avversario, il Maestro mette a disposizione della sua classe un'intera declamazione. Una declamazione breve – è vero –, ma comunque compiuta e tale che gli allievi possano ricavarne argomentazioni e strategie da contrapporre a quelle dell'avversario in controversie impennate su questo *status*.

La scelta del Maestro di corredare l'esercizio anche della *pars altera* risulta poi tanto più valida ed efficace sul piano didattico, se la si mette in relazione alla diversa natura delle *leges* (*in pares*) che vengono in contrasto nell'esercizio (vd. *supra*): quella difesa dalla *pars prior* (*Tyranni... abiciatur*) è, come detto, incontestabile, mentre quella su cui si basa la *pars altera* (*Quo... sepeliatur*) è contestabile e la sua applicazione può essere ampiamente messa in discussione. Dopo aver offerto ai discenti lo schizzo del discorso-modello della *pars prior*, più facile da declamare perché il locutore parte dalla posizione di vantaggio garantitagli dalla incontestabilità della legge di cui è fautore, il Maestro completa l'esercizio con quello della *pars altera*, nettamente più complesso per via di 'spazi di manovra' meno ampi sul piano argomentativo. Per i suoi alunni il Maestro elabora dunque due *declamationes* sullo stesso tema, caratterizzate da gradi di difficoltà differenti: per la prima sceglie un livello di elaborazione maggiore, probabilmente perché strumento didattico destinato alla classe nella sua interezza; per la seconda opta per uno *specimen* schematico, magari destinato ai

pochi studenti già in grado di cimentarsi con una declamazione più complessa. Anche l'ordine di presentazione dei due discorsi – prima il più semplice, poi il più complesso – non pare casuale, ma risponde al principio pedagogico della progressione didattica: un pervasivo caposaldo metodologico della didattica antica come di quella moderna⁶⁶.

1.4 La *ratiocinatio* di secondo tipo in una sola mossa: *decl. min. 331*

L'ultima declamazione in cui il Maestro fa seguire al discorso-modello della *pars prior* quello della *pars altera* è la 331, intitolata *Bis damnatus iniuriarum tertio absolutus*. Eccone il tema:

*QUI CAPITIS REUM NON DAMNAVERIT, IPSE PUNIATUR. QUI TER INIURIARUM DAMNATUS FUERIT, CAPITE PUNIATUR. Bis damnatus iniuriarum tertio a quodam postulatus absolutus est. Agit cum accusatore tamquam capitis accusatus.*⁶⁷

In presenza di una legge⁶⁸ che stabilisce la condanna a morte per chi sia stato condannato per tre volte di *iniuria*⁶⁹, un tale,

⁶⁶ Il principio della progressione didattica è largamente presupposto dal I e II libro dell'*Institutio* quintiliana, che si occupano dell'educazione secondaria (la cd. scuola del *grammaticus*) e di quella superiore ('scuola del retore'); sugli aspetti psico-pedagogici di questa metodologia in Quintiliano vd. Bianca 1963, 166; cf. pure Reinhardt-Winterbottom 2006, 77 (utile anche per riferimenti alla gradualità degli esercizi preparatori [προγυμνάσματα] in Teone); più in generale vd. Cribiore 2001, spec. 220-225. Una preziosa riflessione su questo metodo didattico è anche nel cd. *excursus* metodologico di Manil. 2, 750-787 (su cui vd. in dettaglio Landolfi 1990).

⁶⁷ Per un'analisi dettagliata del contesto normativo, della struttura e dell'impianto normativo della declamazione 331, vd. 2.1; per il testo, la traduzione e il commento della declamazione, vd. 2.2-3.

⁶⁸ Sulla legge *Qui ter... puniatur* vd. 2.1.

condannato per ingiuria già due volte, viene accusato nuovamente di questo reato, ma viene assolto; a questo punto l'uomo chiede che il tale che l'aveva accusato nel terzo processo sia a sua volta processato in base all'altra legge citata nel tema⁷⁰, che punisce con la morte chiunque abbia accusato qualcuno di un reato capitale senza ottenerne la condanna. Sul piano tecnico, la controversia si incardina sullo *status legalis* della *rationatio*, che ricorre, per usare una definizione di massima che sarà dettagliata più avanti, «in tutti quei casi per i quali non è prevista una legge specifica, o che non sono contemplati nell'ambito di una legge vigente, e che devono essere trattati in base all'analogia per via di *rationatio* o sillogismo»⁷¹. In sostanza il nocciolo dell'esercizio è questo: la norma che punisce chi abbia accusato qualcuno di un reato capitale senza ottenerne la condanna (*Qui capitis... puniatur*) può essere applicata per via analogica anche a chi abbia incriminato per *iniuria* una persona che è stata già condannata due volte per questo reato e non ne abbia ottenuto la condanna⁷²? Il *bis damnatus*, che nella *pars prior* parla per bocca di un *patronus*⁷³, cita dunque la contro-

⁶⁹ Sul *delictum* di *iniuria* – atto che ledeva l'integrità fisica e/o morale di una persona –, sulla sua evoluzione storica, sulla pena per esso irrogata, nonché sulla scelta del traduttore 'ingiuria', vd. Dimatteo 2019, 236-237 nn. 1-3 (con bibliografia essenziale).

⁷⁰ Sulla legge *Qui capitis... puniatur*, vd. 2.1.

⁷¹ Berti 2007, 126. Su questo *status* vd. in dettaglio Calboli Montefusco 1984, 187-196; cf. pure *infra* nel testo e 2.1 sulle analogie con lo *status* dello *scriptum et voluntas*.

⁷² Sull'applicazione analogica delle leggi nel diritto romano e nei moderni sistemi giuridici vd. 2.1 e nn. 85; 86.

⁷³ Nel diritto declamatorio chi fosse stato condannato (anche una sola volta) per *iniuria* era segnato dallo stigma di *infamia*; non poteva, perciò, autorappresentarsi in tribunale e la sua causa doveva essere perorata da un *patronus* (cf. *supra* n. 15). Tale nesso di causa-effetto tra la condanna per *iniuria* e l'*infamia* non esisteva nel diritto romano di fine I–inizi II secolo d.C. (arguibile epoca di composizione delle *Minores*), ma si affermerà solo in seguito. Anche il divieto per gli *infames* di autorappresentarsi in sede di giudizio è una convenzione declamatoria. Per una valutazione di queste di-

parte in un processo comportante la pena capitale e preme per l'applicazione analogica della norma; l'ex accusatore si difende dall'accusa rigettando l'applicazione analogica della legge *Qui capitis... puniatur*.

I discorsi-modello delle due *partes* sono piuttosto corposi e, a differenza di quanto registrato negli esercizi 263 e 274, pressoché equivalenti sul piano quantitativo; inoltre già ad una lettura cursoria mostrano una notevole coesione: varrà dunque la pena condurre l'analisi mettendo in parallelo le argomentazioni delle due *partes*. A colpire in particolar modo è, in prima istanza, la perfetta coincidenza tematica delle argomentazioni nel corpo centrale di ambedue i discorsi (§§ 3-4/5-8 e §§ 17-18/20-21)⁷⁴. In queste sezioni entrambe le *partes* si confrontano sugli stessi due problemi fondamentali, e cioè: 1) se in assenza di una legge specifica si possa applicare una legge simile; 2) se il caso in questione sia analogo a quelli previsti dalla legge simile.

Le risposte della *pars prior* sono, ovviamente, entrambe positive: 1) se un comportamento degno di condanna e di pena non è specificamente contemplato da una legge, si può ricorrere a leggi che puniscano comportamenti simili, perché in nessun modo i legislatori avrebbero potuto ricomprendere in una legge tutte le fattispecie possibili (§§ 3-4); 2) il comportamento che l'accusatore intende sottoporre a sanzione è analogo a quelli ricompresi nella legge *Qui capitis... puniatur*, perché, se egli fosse stato condannato di nuovo per *iniuria*, avrebbe subito la pena capitale (§§ 5-8).

Con le medesime questioni è chiamata a misurarsi la *pars altera*, che fornisce risposte di segno opposto, polemizzando aspramente con il locutore della *pars prior*: 1) l'impiego analogico della legge *Qui capitis... puniatur*, preteso dalla contropar-

vergenze del diritto declamatorio rispetto al diritto positivo romano vd. in dettaglio Dimatteo 2016 (cf. anche n. 30).

⁷⁴ La perfetta specularità di questi blocchi testuali è rotta dal § 19; si tratta però di un *sermo* in cui prende brevemente la parola il Maestro, su cui vd. 2.1.

te, introdurrebbe una sostanziale modifica di una legge vigente ed è quindi inaccettabile: l'aula di un tribunale non è luogo idoneo alla modifica delle leggi, né una parte in causa può arrogarsi, in base a esigenze private, un diritto che spetta al popolo e al senato (§§ 17-18); 2) i processi celebrati in base alla legge *Qui capitis... puniatur* sono del tutto diversi da quello per *iniuria* subito dal *bis damnatus*; pur volendo ammettere che il *bis damnatus* nel suo ultimo processo abbia corso lo stesso pericolo che corrono gli imputati nei processi capitali, la responsabilità di questo rischio non è certo dell'ultimo accusatore, ora imputato, ma semmai dei due accusatori precedenti, a causa dei quali l'uomo ha subito due condanne per *iniuria* (§§ 20-21).

Si dovrà riconoscere che la coincidenza tematica delle argomentazioni dei due discorsi e la frizione tra le opinioni delle due *partes* sono in parte dovute alla natura stessa dello *status* su cui l'esercizio è imperniato⁷⁵. In effetti, nella sua sistemazione teorica del *rationativus status*, Quintiliano aveva individuato due *quaestiones* fondamentali per le controversie basate su tale *status* (7, 8, 7): 1) *an, quotiens propria lex non est, simili sit utendum*; 2) *an id de quo agitur ei de quo scriptum est simile sit*. Le *quaestiones* intorno a cui ruotano le argomentazioni delle due *partes* in §§ 3-4/5-8 e §§ 17-18/20-21 combaciano proprio con quelle indicate da Quintiliano. Si consideri, peraltro, che nel trattare la topica da utilizzare in controversie incentrate su questo *status*, Cicerone (*inv.* 2, 150-151) mette in netta antitesi i compiti che spettano alle parti in causa: chi sostiene l'applicazione analogica di una legge deve enfatizzare le somiglianze fra i casi ricompresi da tale legge e il caso che lo riguarda; chi si oppone all'analogia, al contrario, deve concentrare gli sforzi nell'invalidare le somiglianze individuate dall'avversario⁷⁶. A questo precetto teorico aderisce il Maestro,

⁷⁵ Un altro elemento di forte contrapposizione tra le argomentazioni delle *partes* è esaminato in 2.1.

⁷⁶ Cic. *inv.* 2, 150-151: *Locos autem communes in hoc genere argumentandi hos et huiusmodi quosdam esse arbitramur: primum eius scripti, quod proferas, laudationem et confirmationem; deinde eius rei, qua de quae-*

che, nelle sezioni in esame, costruisce le argomentazioni delle due *partes* in modo che il conflitto tra esse sia decisamente eclatante. Anche se si ammette, però, che le argomentazioni delle *partes* siano standardizzate sul piano tematico e, per così dire, obbligate a confliggere per via della natura dello *status* della *ratiocinatio*, resta forte l'impressione che il Maestro, come nelle declamazioni 263 e 274, abbia costruito la *pars altera* 'a calco' sulla *pars prior*; un'impressione che trova conferme in altre notevoli analogie tematiche tra i due discorsi, che nemmeno parzialmente possono essere ascritte alla natura dello *status* dell'esercizio.

Per esempio, nei §§ 12-13, che contengono la conclusione dell'*argumentatio* della prima declamazione⁷⁷, il Maestro introduce l'argomento dei verdetti subiti dall'accusatore nei precedenti processi per *iniuria*. Nel replicare a un'obiezione dell'imputato – una *contradictio* in forma diretta –, che sta screditando l'accusatore facendo pesare le sue due precedenti condanne (§ 12 '*Bis... est*'), l'avvocato del *bis damnatus* ascrive le accuse che il suo assistito ha subito in passato a una non meglio precisata ostilità (*inimicitias*) nei confronti del suo assistito e afferma che le condanne da lui riportate sono state frutto di ingiustizia (*scitis... solere*). L'avvocato si sofferma, poi, sul ruolo che ebbero i giudici nella terza causa per *iniuria* subita dal suo assistito: costoro pronunciarono la loro sentenza di assoluzione con il massimo scrupolo, e senza farsi influenzare dalle ingerenze dei nemici dell'imputato (§ 13: *ideo... necesse sit*). Anche la *pars altera* ha qualcosa da dire sui precedenti verdetti dell'accusatore e, come per la *pars prior*, il tema è affrontato nella coda dell'*argumentatio* (§§ 22-23)⁷⁸. Il ragiona-

ratur, cum eo, de quo constet, collationem eiusmodi, ut id, de quo quaeritur, ei, de quo constet, simile esse videatur (...) Contra autem qui dicet, similitudinem infirmare debet.

⁷⁷ La porzione finale del § 13 contiene un brevissimo epilogo impostato sull'*aequitas*: vd. 2.3 (ad 13: *Omnia... ultio*).

⁷⁸ Questi due paragrafi sono seguiti da un brevissimo *sermo* (§ 24, su cui vd. 2.1) e da un epilogo piuttosto denso, basato – analogamente al discor-

mento prende le mosse anche in questo caso da un'obiezione della controparte, riportata, di nuovo, in una *contradictio* in forma diretta (§ 22: '*Sed... tertio*') e, pur essendo ovviamente antitetico a quello della *pars prior*, lo ricalca fedelmente, indugendo prima sui due processi precedenti, poi sul ruolo dei giudici del terzo processo. Quanto ai primi due processi, entrambe le giurie riconobbero e sanzionarono l'insolenza dell'accusatore (*Etenim... senserunt*). Anche i giudici del terzo processo certamente riconobbero l'indole arrogante e violenta dell'accusatore, o almeno questa è, secondo l'imputato, la valutazione che essi diedero della condotta dell'accusatore nelle loro discussioni collegiali, da lui riportate con un'efficace *sermocinatio* (§ 23: '*Non... iniuriam*'); tuttavia, al momento della sentenza, la capacità di giudizio dei giudici e la loro integrità morale vacillarono, perché essi – polemizza velatamente l'imputato – furono sviati da un eccesso di misericordia: scelsero di non condannare di nuovo il *bis damnatus*, pur sapendo che era colpevole, per evitargli la morte (*sed... erant*). Le analogie tra le due sequenze esaminate (§§ 12-13 e § 22-23) appaiono evidenti, e sono tanto più significative perché non riguardano soltanto il tema affrontato da entrambe le *partes*, quello dei precedenti verdeti. Le somiglianze interessano infatti pure la struttura dei due discorsi, in quanto entrambe le *partes* chiudono l'*argumentatio* trattando questo argomento, e investono anche la tecnica argomentativa, perché in entrambi i casi la trattazione del tema è stimolata da un'obiezione della controparte, sempre riportata dal locutore di turno in forma diretta. Questi elementi non fanno che avvalorare quanto rilevato sopra a proposito delle sequenze §§ 3-4/5-8 e §§ 17-18/20-21: il Maestro usa il discorso della *pars prior* come matrice su cui esemplare il discorso della *pars altera* e fa in modo che le argomentazioni della seconda *pars* fungano, con una certa costanza, da repliche a quelle della prima *pars*.

so della *pars prior* – sull'*aequitas*. Sull'importanza dell'*aequitas* nello *status* della *ratiocinatio*, vd. 2.1.

Se dall'analisi tematica delle argomentazioni ci si sposta a un'indagine minuta dell'ordito argomentativo dei due discorsi, emergono nuove conferme del grado di coesione dei discorsi stessi. Numerose argomentazioni della *pars altera* consistono in lunghe *subiectiones* con cui l'imputato replica ad altrettante obiezioni dell'accusatore; queste ultime vengono riportate dal locutore della *pars altera* attraverso *contradictiones* in forma diretta. L'analisi di queste *contradictiones* rivela che esse corrispondono tutte ad argomentazioni effettivamente impiegate dall'accusatore nella *pars prior*: § 17: '*Sed... legis*' ricomprende le argomentazioni dei §§ 6-7 della *pars prior*; § 18: '*At... contineri*' quelle del § 10; § 20: '*Sed... par*' quelle del § 11; § 22: '*Sed... tertio*' quelle del § 12. I costanti riferimenti da parte del locutore della *pars altera* ai nuclei argomentativi del discorso della *pars prior*, del tutto analoghi a quello individuato anche nella 274, sono l'ennesima prova del saldissimo legame tra i discorsi delle due *partes* e avvalorano l'ipotesi che il Maestro abbia plasmato la *pars altera* sulla *pars prior*.

Dunque, anche in questo esercizio il Maestro modella la seconda *declamatio* sulla prima, e incrementa la tensione dialettica tra le parti in causa facendo in modo che il secondo discorso interagisca costantemente con il primo. Ne deriva, anche in questo caso, un'assai maggiore efficacia didattica: le dinamiche del contraddittorio giudiziario, destinate per forza di cose a rimanere poco nitide negli esercizi declamati da una parte sola, appaiono qui perfettamente a fuoco.

Se, tuttavia, si sposta l'attenzione sulla *pars prior* si noterà che anche i nuclei argomentativi di questo discorso sono in larga parte costituiti da ampie *subiectiones*, che si configurano come repliche del locutore alle obiezioni della controparte. Si tratta di obiezioni inserite nel discorso come *contradictiones*, di nuovo in forma diretta, che – analogamente a quanto visto per la *pars altera* – collimano con le argomentazioni effettivamente impiegate dal locutore del secondo discorso: § 3: '*Non... iniuriarum*' corrisponde alle argomentazioni del § 16; § 11: '*At... iniuriarum*' a quelle dei §§ 20-21; § 12: '*Bis... est*' a quelle dei §§ 22-23. Nel nostro esercizio, quindi, la *pars altera* è modellata sulla *pars prior* così come la *pars prior* è, a sua volta, model-

lata sull'*altera*; tale situazione rende il contraddittorio tra le parti in causa ancora più nitido, facendo dell'esercizio uno strumento quanto mai efficace per illustrare agli alunni i meccanismi operativi della fase dibattimentale di un processo vero e proprio.

L'esercizio 331 presenta, però, delle peculiarità che lo distinguono dalle declamazioni 263 e 274. La considerevole lunghezza, la cura nell'articolare le argomentazioni e la massiccia quantità di *contradictiones* rendono le *declamationes* delle *partes* due discorsi-modello in sé perfettamente compiuti, conferendo loro un grado di autonomia molto superiore a quello dei discorsi-modello delle *partes* degli altri esercizi studiati. La *pars altera* dell'esercizio 263 è, come visto, elaborata dal Maestro a partire da un errore argomentativo presente nella *pars prior*; le due *partes* non si prestano quindi ad essere studiate singolarmente, o, per meglio dire, l'efficacia didattica dell'esercizio poggia quasi interamente sulla fortissima interazione delle *partes*, che intrattengono una relazione – come detto – osmotica. Anche la funzione didattica dell'esercizio 274 passa quasi interamente per la relazione fra le due *partes*; in questo caso la *pars altera* gode, è vero, di maggiore autonomia rispetto a quella della 263: ma un impianto argomentativo ridotto all'osso fa di questo discorso uno *specimen* di declamazione che si presta ad essere studiato singolarmente solo da 'utenti esperti'.

Per inquadrare correttamente la peculiare autonomia dei discorsi delle *partes* nell'esercizio 331 bisognerà integrare quanto osservato in precedenza a proposito del suo *status*. Nella sua trattazione teorica del *sylogismus*, a cui si è già accennato, Quintiliano distingue due tipologie di problemi che possono essere trattati secondo questo *status* (7, 8, 1-7). Il primo si verifica quando esiste una legge di riferimento, che tuttavia non menziona esplicitamente il fatto che va giudicato; in casi del genere – afferma Quintiliano – si dovrà dedurre ciò che è dubbio da ciò che è esplicitamente stabilito dalla legge (7, 8, 3: *Ergo hic status ducit ex eo quod scriptum est id quod incertum*

*est*⁷⁹). Il secondo problema che può essere affrontato attraverso il *sylogismus* si verifica quando manca del tutto una legge di riferimento; in questa circostanza si dovrà dedurre per analogia quanto non è formulato esplicitamente, operazione che, secondo Quintiliano, è notevolmente più difficile da svolgere rispetto al primo tipo di *rationatio* (7, 8, 6): *Maiores pugnae est ex scripto ducere quod scriptum non est: an quia hoc, et hoc*. La situazione prospettata dal tema dell'esercizio 331 rientra con tutta evidenza nella seconda tipologia individuata da Quintiliano, perché, come visto, una legge che punisca con la morte chi accusa di *iniuria* una persona per la terza volta senza ottenerne la condanna non esiste. Ebbene, fra le *Declamationes minores* soltanto tre sono quelle incardinate sullo *status* della *rationatio*; il primo tipo di *rationatio*, quello più semplice, è affrontato dal Maestro nelle declamazioni 280 e 334⁸⁰; il secondo tipo è

⁷⁹ Cf. analogamente Quint. 7, 8, 6: *ex eo quod manifestum est colligitur quod dubium est*.

⁸⁰ Nella *decl. min.* 280 un uomo violenta una donna; lo stupratore fugge poi dalla città, e la vittima viene data in moglie a un altro uomo. Quando il colpevole torna in città, il padre della *rapta* vuole condurlo dai magistrati affinché sua figlia possa decidere se sposarlo o mandarlo a morte. Lo stupratore non si oppone e la donna tace; a fare opposizione è invece il marito della donna, che vede minacciato il suo matrimonio. I punti in questione nell'esercizio sono: se la *lex raptarum*, che concede alla *rapta* la facoltà di scegliere se sposare o uccidere lo stupratore, sia applicabile a così grande distanza dallo stupro; se la *optio* possa essere effettuata da una donna già sposata (diversamente, Santorelli 2019, 420 inquadra questa declamazione nello *status* della *translatio*). La declamazione 334 prevede questa situazione: una legge sancisce che l'avvocato di un traditore debba andare in esilio con il suo assistito nel caso non riesca a farlo assolvere; un avvocato fa prosciogliere il suo assistito dall'accusa di tradimento; quando l'assistito si rifiuta di pagargli la parcella, l'avvocato lo accusa di tradimento e ne ottiene la condanna; la declamazione cerca di stabilire se la legge che esilia il difensore di un traditore condannato possa essere applicata anche al secondo processo e se, quindi, l'avvocato debba andare in esilio con il suo ex cliente. Per un esame delle argomentazioni di queste declamazioni, afferenti – come detto – alla prima tipologia quintiliana di *sylogismus*, vd. Dingel 1988, 148-152.

invece trattato unicamente nella nostra declamazione. Partendo da questo dato numerico, Joachim Dingel suggerì che il Maestro avesse dotato l'esercizio 331 anche del discorso-modello della *pars altera* proprio perché, nell'intera silloge, la *rationatio* di secondo tipo era trattata unicamente in tale esercizio⁸¹. L'ipotesi dello studioso è condivisibile, ma riesce a dar conto solo parzialmente della complessità e dell'efficacia dello strumento didattico elaborato dal Maestro; andrà, quindi, integrata connettendo all'unicità dell'esercizio nella silloge non solo la stessa presenza della *pars altera*, ma anche le caratteristiche dei discorsi delle due *partes* che lo compongono.

Spinto dalla complessità dell'argomento da trattare e dalla necessità di spiegarlo 'in una sola lezione' nella maniera più esauriente possibile, il Maestro congegnò un esercizio che ammette un duplice livello di studio. Nel primo livello gli allievi affrontano l'esercizio nel suo complesso: studiando in sequenza i discorsi-modello delle due *partes* identificano le argomentazioni più adatte tanto a un discorso accusatorio, quanto a uno difensivo; durante questa fase possono, inoltre, familiarizzare con le dinamiche del contraddittorio tra le parti in una controversia di questo tipo, beneficiando degli sforzi profusi dal Maestro per renderlo il più dialettico e nitido possibile. Il secondo livello di esecuzione dell'esercizio prevede invece l'analisi puntuale dei singoli discorsi-modello, resa possibile dal loro alto grado di autonomia; in questa fase gli allievi prendono confidenza con una competenza chiave del loro futuro lavoro di avvocati: elaborare un *solo* discorso di accusa o di difesa per una data situazione giudiziaria. Il pieno apprezzamento del valore didattico di questa declamazione passa, infine, per il riconoscimento di un'ultima caratteristica: le competenze che gli

⁸¹ Dingel 1988, 172; la sua ipotesi è interamente racchiusa nell'asciutta parentesi in coda a questo asserto: «Die andere Variante des *status syllogismi* betrifft die analoge Anwendung eines Gesetzes. 331 bietet dazu eine mustergültige Illustration (die einzige, dafür aber mit *pars altera*)». Si tenga presente che, a rigore, altre declamazioni fra le 243 perdute avrebbero potuto riguardare questo sottotipo della *rationatio*.

allievi devono acquisire nei due livelli di studio dell'esercizio sono graduate su una scala che va dal più semplice al più difficile⁸². Quindi, ispirandosi di nuovo al principio di progressione didattica, il Maestro innanzi tutto assicura agli allievi le competenze di base in tema di *ratiocinatio* di secondo tipo; in un secondo momento fornisce loro gli strumenti per passare ad una competenza più avanzata, preparandoli concretamente a un compito reale cui in futuro saranno chiamati dalla loro professione.

1.5 Conclusioni

Nell'approntare gli esercizi che fungono da sussidio alle sue lezioni di retorica, l'insegnante che ha elaborato le *Declamationes minores* segue quasi sempre una prassi: nello *specimen* di *declamatio* sul tema proposto, vero fulcro didattico di questi esercizi, il Maestro 'presta' la sua voce a una sola delle due parti in causa. Le declamazioni 263, 274 e 331 costituiscono un'interessante eccezione: sono gli unici tre casi in cui il Maestro, dopo aver composto un discorso-modello in cui impersona una delle due parti in causa (la *pars prior*), ne elabora anche uno per la controparte (la *pars altera*).

Come detto (1.1), nella storia degli studi è mancata una ricognizione analitica sulla *pars altera* delle tre declamazioni in questione. L'analisi minuta del tessuto argomentativo di questi esercizi, preziosa per la comprensione complessiva dei singoli pezzi, è risultata determinante anche perché ha rivelato che i due discorsi-modello di ciascun esercizio interagiscono costantemente fra loro. Da ciò risulta una netta dinamizzazione del contraddittorio tra le parti in causa, che potenzia l'efficacia didattica di questi esercizi. Nei pezzi dotati di un unico discorso-modello, in effetti, la tensione dialettica fra le parti è poco connotata: viene al più adombrata grazie all'impiego della *contra-*

⁸² Sulla metodologia della progressione didattica vd. n. 66.

dictio; gli esercizi 263, 274 e 331, invece, sono concepiti per far acquisire agli allievi una più profonda conoscenza delle tecniche del dibattimento giudiziario: tecniche che essi dovranno saper padroneggiare una volta usciti dall'aula scolastica ed entrati in quella di tribunale.

Ma la *pars altera* potenzia l'efficacia didattica dei tre esercizi considerati anche in altri modi. L'analisi condotta ha mostrato infatti che l'elaborazione di esercizi declamati *in utramque partem* risponde a esigenze didattiche specificamente legate al singolo esercizio. La declamazione 263 (1.2) mira ad affinare le abilità dei discenti nell'argomentare, perché li stimola a individuare eventuali falle argomentative nel discorso della controparte e a costruire il proprio discorso proprio a partire dagli errori dell'avversario. La presenza della *pars altera* nella declamazione 274 (1.3) risponde invece a un'esigenza più tecnica: dovendo illustrare nella maniera più esauriente e precisa il tipo di *antinomia* che scaturisce dal conflitto fra *leges inpaes*, il Maestro fornisce agli allievi prima il discorso-modello più semplice, poi quello più complesso, in modo che essi acquisiscano competenze progressivamente più avanzate su quel dato problema. Considerazioni in parte analoghe valgono anche per l'esercizio 331 (1.4). Per spiegare la *ratiocinatio* di secondo tipo, una spinosa variante tecnica affrontata unicamente in questo esercizio, il Maestro congegna un raffinatissimo strumento didattico organizzato in due fasi: la prima prevede lo studio di entrambi i discorsi-modello, in modo che gli studenti inquadrino il problema in maniera generale; la seconda fase, di livello più avanzato, richiede agli studenti una focalizzazione sul singolo discorso-modello e li guida in un compito fondamentale per dei futuri avvocati, ovvero l'elaborazione di un *solo* discorso di accusa o di difesa per una situazione giudiziaria basata su questo tipo di *ratiocinatio*.

Lo studio della *pars altera* e degli esercizi che la contengono consente, infine, qualche considerazione su un aspetto che troppo spesso è rimasto in ombra negli studi sulle *Declamationes minores*. È infatti un dato ormai acquisito che si tratta di sussidi specificamente concepiti per l'insegnamento, ma non ci si è ancora interrogati a sufficienza sulla loro efficacia didatti-

ca: un problema che doveva affannare il nostro Maestro e i suoi antichi colleghi, così come affanna gli insegnanti moderni. In questa prospettiva, gli esercizi dotati di *pars altera* risultano particolarmente preziosi per sondare e valutare le strategie didattiche del Maestro. Ci restituiscono, infatti, l'immagine di un insegnante intento a elaborare esercizi che illustrino con chiarezza ed esaustività gli specifici argomenti da trattare in aula, ed abilissimo nel far sì che ogni esercizio intercetti le esigenze didattiche di volta in volta presupposte da tali argomenti.

La mutilazione inferta dalla tradizione testuale alla nostra silloge impedisce, tra le altre cose, di sapere se il Maestro avesse dotato di un secondo discorso-modello anche altri esercizi della sua raccolta. A giudicare, però, dalla ricchezza e varietà di funzioni che la *pars altera* assolve negli esercizi 263, 274 e 331, non pare irragionevole ipotizzare che il Maestro potesse affidarsi a questo strumento didattico con relativa frequenza: soprattutto quando ritenesse necessario approfondire la tecnica dell'*argumentatio*, come nel caso della declamazione 263, o quando il *thema* implicasse la trattazione di ostici problemi tecnici, come nel caso delle declamazioni 274 e 331.

CAPITOLO 2

Un esempio di *pars altera*: Ps. Quint. *decl. min.* 331

2.1 Ps. Quint. *decl. min.* 331: contesto normativo, struttura e impianto argomentativo

Il *thema* della declamazione minore 331 delinea, come visto in 1.4, la seguente situazione: un uomo già due volte condannato per *iniuria* viene nuovamente accusato per il medesimo reato; rischia quindi la pena capitale in base alla legge che stabilisce tale pena per chi sia stato condannato per *ingiuria* tre volte⁸³. Alla fine del processo l'uomo è però assolto. A questo punto chiede che l'accusatore che l'aveva attaccato nel terzo processo subisca la pena capitale in base a un'altra legge, anch'essa richiamata nel *thema*, che prevede la morte di chi abbia fatto processare un imputato in un processo comportante la pena capitale senza ottenerne la condanna.

L'esercizio, come detto, è imperniato sullo *status* della *ratiocinatio*⁸⁴; esso appare concepito dal Maestro perché gli allievi si esercitino a formulare una risposta al seguente quesito: la legge che stabilisce la condanna capitale per chi muove un'accusa capitale ma non riesce a far condannare il convenuto, può essere applicata anche al caso di specie, benché il processo per *iniuria* non rientri, a rigore, tra i giudizi capitali? Nei moderni sistemi giuridici una tale situazione non avrebbe senso, essendo in vigore il divieto di applicazione della legge per analogia, ben sintetizzato dal noto brocardo *nullum crimen sine lege*⁸⁵. Ben diversa la situazione nel diritto romano, in cui tale divieto non si impose mai; anzi, come dimostrano la nostra

⁸³ Sul *delictum* di *iniuria*, vd. nn. 69; 73.

⁸⁴ Su questo *status* in generale, e sugli aspetti tecnici di *decl. min.* 331, vd. 1.4 e n. 71.

⁸⁵ Il divieto di applicazione delle leggi sulla base dell'analogia nei moderni sistemi giuridici è il corollario di due assiomi: 1) solo la legge stabilisce i reati e le pene (cd. principio della riserva di legge); 2) la legge penale deve essere formulata in modo chiaro (cd. principio di determinatezza o di tassatività). Questi due assiomi, insieme al cd. principio di irretroattività della legge, formano il cd. principio di legalità.

declamazione e in genere le controversie impostate sullo *status* della *ratiocinatio*, il ricorso all'applicazione analogica delle leggi era consueto e consentito⁸⁶.

Come spesso accade nelle *Minores*, l'impianto normativo della declamazione sembra appositamente studiato dal Maestro allo scopo di innescare e favorire il conflitto declamatorio⁸⁷: nessuna delle due disposizioni citate nel *thema* ha infatti precisi riscontri nella legislazione romana. Pur non esistendo nel diritto positivo di Roma antica, la norma *Qui capitis reum non damnaverit, ipse puniatur* (*sc. capite*)⁸⁸ è quantomeno accostabile ad una fattispecie prevista dall'ordinamento romano: si tratta della punizione inflitta dalla *Lex Cornelia* ai magistrati e ai *iudices quaestionum* che avessero fatto condannare ingiustamente un imputato⁸⁹. La norma *Qui ter iniuriarum damnatus fuerit, capite puniatur* sembra, invece, totalmente estranea all'ordinamento giuridico romano e parrebbe piuttosto desunta dal diritto attico: lo lascerebbe supporre il fatto che la pena capitale intervenga dopo che il reato è stato ripetuto tre volte⁹⁰.

⁸⁶ Un'interessante ricognizione sull'impiego dell'analogia nel diritto romano è in Scognamiglio 2016, che prende utilmente in considerazione anche la declamazione 331 (154-158).

⁸⁷ Vd. ora Pasetti 2019, XXX-XXXI (con bibliografia).

⁸⁸ Vd. 2.3 (*ad* 331, *Th.*).

⁸⁹ Wycisk 2008, 289; magistrati e giudici potevano fraudolentemente orientare le condanne attraverso la falsificazione di atti pubblici o la corruzione dei testimoni. Nella *decl. min.* 313 il Maestro fa riferimento a una variante di questa norma: *Qui caedis reum accusaverit neque damnaverit, ipse puniatur*, su cui vd. Wycisk 2008, 288-289.

⁹⁰ Sul punto vd. Sprenger 1911, 228: «quandoquidem certe apud Athenienses multis in causis poenam novam in eum, qui ter peccasset, statutam fuisse constat»; lo studioso cita a supporto della sua ipotesi Diod. 18, 18, 2; And. *myst.* 74; Plat. *leg.* 11, 937c. La triplice soccombenza in giudizio suggerisce un'origine ellenistica anche per altre norme citate dal Maestro: cf. e.g. Ps. Quint. *decl. min.* 263, *Th.*, su cui vd. Dimatteo 2019, 324 n. 1. Wycisk 2008, 245 e n. 117 ritiene che l'aggravio della pena in caso di comportamenti criminali recidivanti sia sancito, in certi casi, anche dal diritto romano, e cita *dig.* 37, 14, 1 (Ulp.); 48, 19, 28, 4 (Callistr.); *cod. Iust.* 6, 1, 4. Non si dimentichi però che la triplicazione, non di rado presente in temi e

Come visto in 1.4, il *thema* proposto dal Maestro agli allievi è declamato *ex utraque parte*. Il primo a prendere la parola (*pars prior*) è l'avvocato dell'accusatore⁹¹; a parlare nella *pars altera* è invece l'ex accusatore, ora imputato nel processo volto ad accertare se l'accusa di *iniuria* da lui mossa al *bis damnatus* comportasse o meno la pena capitale.

La struttura e l'articolazione interna dei due discorsi-modello, nonché le relazioni che li legano, sono stati oggetto di dettagliata analisi in 1.4; in questa sede mi limiterò dunque ad una sinossi riepilogativa della struttura dell'esercizio:

§ 1: *Sermo* 1.

PARS PRIOR (accusa): §§ 2-13

DECLAMATIO

§ 2: il testo della legge è chiaro e la legge è degna di lode (*laus legis*);

§§ 3-4: per un caso non esplicitamente previsto da una legge si deve fare riferimento a una legge simile;

§§ 5-8: il caso in questione è simile a quello previsto dalla legge della quale si chiede l'applicazione;

§§ 9-10: bisogna attenersi alla *voluntas legis*;

§ 11: il terzo processo per *iniuria* comportava la pena capitale;

§§ 12-13: i precedenti verdeti non furono equi perché condizionati dai nemici dell'imputato; nel giudicare la questione ci si dovrà attenere all'*aequitas* (epilogo).

§ 14: *Sermo* 2.

leggi della declamazione, è un tratto di origine inequivocabilmente folclorica: vd. Lentano 1998, 110-111 n. 10; van Mal-Maeder 2007, 22-24 e, di recente, Pasetti 2015, 160; 163.

⁹¹ Vd. nn. 15; 73.

PARS ALTERA* (difesa): §§ 15-26DECLAMATIO*

§§ 15-16: bisogna attenersi allo *scriptum legis*;

§§ 17-18: non si deve usare una legge simile per un caso non previsto dalla legge.

§ 19: *Sermo* 3.

DECLAMATIO

§§ 20-21: Il caso in questione non è simile a quello previsto dalla legge;

§§ 22-23: i precedenti verdetti furono giusti perché l'aggressività dell'imputato è conclamata.

§ 24: *Sermo* 4.

DECLAMATIO

§§ 25-26: Nell'esprimere un giudizio sui fatti si dovrà tener conto dell'*aequitas* (epilogo).

In aggiunta a quanto finora osservato, occorre evidenziare un'altra peculiarità nell'impianto argomentativo dei due discorsi-modello. La *declamatio* della *pars prior* s'incentra quasi esclusivamente sulla *voluntas legis*: il dettato della legge che il locutore chiede sia applicata al caso dell'imputato (*Qui capitis... puniatur*) non menziona i processi per *iniuria*, e il locutore deve giocoforza argomentare che tale previsione è desumibile dall'intenzione della legge. Viceversa, le argomentazioni della *pars altera* vertono quasi esclusivamente sullo *scriptum legis*: il locutore deve quindi analizzare il dettato della legge *Qui capitis... puniatur* e necessariamente sforzarsi di enfatizzare la totale assenza nel testo di legge di riferimenti espliciti al suo caso.

Oltre a queste direttrici argomentative, che le due *partes* seguono in quanto – per così dire – obbligate dal conflitto declamatorio innescato dal tema, nei due discorsi-modello trovano spazio anche argomenti inerenti l'*aequitas*, che, come di consueto, si addensano in prossimità degli epiloghi (vd. 2.3 [ad 13 *Omnia... ultio*; ad 25-26]). La presenza di tali argomenti ri-

vela, una volta di più, che il Maestro ha fatto suoi i precetti dell'*Institutio oratoria*⁹²; è Quintiliano stesso, infatti, dopo aver passato in rassegna le argomentazioni utili nei casi di *sylogismus*, a dichiarare che l'*aequitas* è la più efficace tra tutte (Quint. 7, 8, 8 *Sed de aequo tractatus potentissimi*).

Un tratto, infine, degno di nota è il numero di *sermones* – ben quattro – che il Maestro intercala alle due *declamationes*⁹³. Il primo (§ 1) illustra agli allievi un aspetto tecnico a cui dovranno prestare attenzione nell'accingersi a declamare per l'accusatore: essendo già condannato per *iniuria* l'accusatore non può autorappresentarsi in tribunale, dunque gli allievi che declameranno per questa *pars* dovranno prestare la voce a un *advocatus*⁹⁴. Il secondo e il quarto *sermo* forniscono invece indicazioni sulla struttura e la partizione dell'esercizio. Quello contenuto nel § 14 riguarda l'esercizio nel suo complesso, perché indica la transizione dal discorso della *pars prior* a quello della *pars altera*. Il *sermo* del § 24 funge invece da segnale interno, perché riguarda la *divisio* del discorso della *pars altera*: dopo aver argomentato che il caso in questione non è simile a quelli previsti dalla legge *Qui capitis... puniatur* (§§ 20-21) e aver affrontato il tema dei precedenti verdetti (§§ 22-23), il declamatore dovrà passare all'epilogo, soffermandosi sull'*aequitas* (§§ 25-26). Più complessa è la funzione del terzo *sermo* (§ 19): *Hoc est illud commune, ut dicebam vobis, cum scripto et voluntate*. Qui il Maestro interagisce direttamente con la classe, richiamando l'attenzione degli allievi sul fatto che le argomentazioni impiegate dalla *pars altera* fino a questo punto sono in comune con quelle che si possono impiegare in casi imperniati sullo *status* dello *scriptum et voluntas*. A partire dal § 15 e fino § 18 il locutore ha argomentato sullo *scriptum legis*, ed è proprio que-

⁹² Vd. Pasetti 2019, XXI-XXII; XXXIV-XXXV.

⁹³ La *decl. min.* 331 è l'unica del *corpus* ad avere uno sviluppo così ampio e un numero così elevato di *sermones*; anche la 315 ha quattro *sermones*, ma il suo sviluppo è meno ampio; la 271 ha cinque *sermones* ma è estremamente schematica.

⁹⁴ Vd. nn. 15; 73.

sto il tema *communis* a cui fa riferimento il Maestro, che, nel rilevare tale analogia fra i due *status*, recepisce e fa suo – ancora una volta – un precetto quintiliano (7, 8, 1): *Syllogismus habet aliquid simile scripto et voluntati, quia semper pars in eo altera scripto nititur*. Interessante è però anche l'altra formulazione presente nel *sermo*. *Ut dicebam vobis* apre uno squarcio concreto sulla 'routine' didattica presupposta da questi esercizi: dopo aver richiamato l'attenzione degli allievi sull'intercambiabilità delle argomentazioni negli *status* della *ratiocinatio* e dello *scriptum et voluntas*, il Maestro ricorda loro la lezione in cui aveva già affrontato questo argomento⁹⁵. In 1.4 si è più volte constatato che la declamazione 331 è uno strumento didattico specificamente concepito dal Maestro per affrontare in classe il problema tecnico della *ratiocinatio* di secondo tipo; la particolare fisionomia dell'esercizio, la sua struttura e il suo impianto argomentativo dipendono in larga parte dalla complessità dell'argomento qui affrontato e dalla necessità del Maestro di spiegarlo in una sola lezione. Alle medesime motivazioni didattiche andrà ricondotta anche l'abbondanza di *sermone*s in questo pezzo: punteggiandolo di indicazioni provenienti dalla sua viva voce, il Maestro guida gli allievi nell'argomento da trattare, conducendoli con mano più salda.

Il grado di elaborazione della declamazione 331 traspare anche sul piano formale. Rispetto al livello medio degli esercizi presenti nella raccolta, questo testo è infatti stilisticamente più curato. A tal proposito, spiccano sia nel discorso della *pars prior*, sia in quello della *pars altera* l'impiego massiccio di figure retoriche di suono e di collocazione, l'uso della litote, della metafora, il ricorso a materiali di sapore gnomico e, infine, due notevoli *sermocinationes* che 'riproducono' con pregevole

⁹⁵ Malauguratamente non è possibile individuare l'esercizio a cui il Maestro fa riferimento in questo *sermo*. È assai probabile che esso appartenga alla sezione del *corpus* che la tradizione non ci ha restituito (per altri riferimenti 'pendenti' nelle *Minores*, vd. Dimatteo 2019, 314 [*ad Ps. Quint. decl. min.* 261, 1]); in alternativa, potrebbe non essere stato incluso dal Maestro fra i materiali destinati alla pubblicazione.

vividezza i tentennamenti e il turbamento dei giudici alle prese con la delicata questione morale della pena di morte.

2.2 Testo

Bis damnatus iniuriarum tertio absolutus

QUI CAPITIS REUM NON DAMNAVERIT, IPSE PUNIATUR. QUI TER INIURIARUM DAMNATUS FUERIT, CAPITIS PUNIATUR. Bis damnatus iniuriarum tertio a quodam postulatus absolutus est. Agit cum accusatore tamquam capitis accusatus.

SERMO

1 Bis damnato huic demus oportet patronum; nam etiamsi proxime absolutus est, bis tamen damnatus est.

DECLAMATIO

2 ‘Qui capitis accusaverit neque damnaverit, ipse capite puniatur’. Lex haec est qua iudicium continetur, haec est qua ego istum accusem, haec est quae utrumlibet horum occisura sit. Ergo hac lege sola accuso. Nemo dubitaverit hanc legem esse iustissimam; sed quas causas habeat postea dicam.

3 ‘Non accusavi te’ inquit ‘capitis sed iniuriarum’. Primum igitur hoc intueri vos oportet: si quid damnatione, si quid ultione dignum non habet ius suum, debet iudex sequi <simile>, debet sequi proximum. Nulla tanta providentia potuit esse eorum qui leges componebant ut species criminum complecterentur; 4 nam et semper caventes nequitia vicisset et ius

2.2 Traduzione

Due volte condannato per ingiuria, assolto la terza volta

Chi non abbia ottenuto la condanna di un imputato in un processo che comporta la pena capitale, sia lui stesso condannato a morte. Chi sia stato condannato tre volte per ingiuria, sia condannato a morte. Un uomo condannato due volte per ingiuria viene accusato da un tale per la terza volta e viene proscioltto. Chiama in giudizio l'accusatore come se questi l'avesse accusato in un processo che comporta la pena capitale.

SPIEGAZIONE

1 È opportuno assegnare un avvocato a questo individuo condannato per due volte, perché, per quanto sia stato recentemente assolto, è stato comunque condannato due volte.

DECLAMAZIONE

2 «Chi abbia mosso un'accusa che comporti la pena capitale e non abbia ottenuto la condanna sia lui stesso condannato a morte». È questa la legge su cui è impostato il processo, è questa la legge in base alla quale io accuserei costui, è questa la legge che potrebbe determinare la morte di uno qualsiasi di questi due individui. In base a quest'unica legge, allora, io muovo la mia accusa. Nessuno dubiterà che questa legge sia giustissima; ma quali siano le sue intenzioni, lo esaminerò in seguito.

3 «Non ti ho intentato una causa capitale – sostiene lui –, ma per ingiuria». Ebbene, per prima cosa dovete esaminare attentamente questo: se un fatto meritevole di condanna e punizione non è ricompreso in una specifica legge, il giudice deve pronunciarsi seguendo <una legge simile>, seguendo quella che si avvicina di più al caso. Coloro che redigevano le leggi non riuscirono ad essere a tal punto previdenti da includere tutti i casi particolari dei crimini; **4** infatti da un lato la malvagità avrebbe sempre avuto la meglio su di loro, per quanto stessero

ita multiplex atque diffusum esset ut pro incerto haberetur ignotum. Fecerunt ergo ut rerum genera complecterentur et spectarent ipsam aequitatem. Multa ergo invenientur frequenter quae legum verbis non teneantur, sed ipsa vi et potestate teneantur: quale hoc est. **5** Sane enim concedam in praesentia tibi non fuisse illud iudicium capitis, si tamen eandem vim habuit quam iudicium capitis, eandem poenam habere debet. Fingamus enim plura esse scelera, sicuti sunt, quae morte punienda sint (nam cum lex etiam eum qui falso accusaverit occidi velit, manifestum est occidendum esse eum qui templa incenderit, occidendum esse eum qui patriam prodiderit): **6** quomodo non interest qua lege harum accusaveris (quoniam id demum iure de quo quaeritur comprehensum est, ut qui capitis accusaverit poenam patiatur), ita nihil interest quod genus iudicii fuerit si eventus eodem rediturus fuerat. **7** Num igitur dubium est quin hic pro quo loquor, si esset iniuriarum tertio damnatus, periturus fuerit? Extra quaestionem est. Quid ergo? <Non capitis> accusatum eum existimari oportet cui damnato capitis poena imminet? Non pecunia multabitur, non ignominia, non damno iuris alicuius. **8** Quid ergo futurum erat? Ut occideretur. Quid interest hoc qua lege, quid interest quo genere iudicii? Fieri non potest ut hic capite periclitatus sit et tu non capitis accusaveris.

in guardia, dall'altra il diritto che è bisognoso di interpretazione sarebbe talmente multiforme e ampio da essere considerato indecifrabile. Allora decisero di includere tutti i generi delle situazioni e di mirare solo all'equità. Ci si può perciò imbattere frequentemente in molte situazioni che non siano previste dal dettato della legge, ma che siano previste, invece, dal suo senso e dal suo valore: è così che accade in questo caso.

5 Ammettiamo, infatti, che io ti conceda per il momento che quel processo non comportasse la pena capitale: se tuttavia ha assunto lo stesso valore di un processo che comporta la pena capitale, dovrebbe comportare la medesima pena. Supponiamo infatti che ci siano – come ce ne sono – numerosi crimini punibili con la morte (difatti, poiché la legge vuole che sia ucciso anche chi ha mosso un'accusa infondata, è ovvio che deve essere ucciso chi ha incendiato un tempio, che deve essere ucciso chi ha tradito la patria): **6** come è irrilevante in base a quale fra queste leggi hai mosso l'accusa (poiché nella legge qui in questione è appunto specificato che chi ha mosso un'accusa capitale sconti la pena), così è del tutto irrilevante quale tipo di processo fosse, se il risultato doveva arrivare al medesimo effetto. **7** È quindi forse in dubbio che il mio assistito, se fosse stato condannato per la terza volta per ingiuria, sarebbe morto? No di certo. E allora? Quello su cui incombe la pena di morte in caso di condanna non deve essere considerato come l'imputato <di un processo comportante la pena capitale>? Non sarà punito con una multa, né con l'infamia, né con la perdita di qualche diritto. **8** Allora, cosa sarebbe successo? Sarebbe stato messo a morte. Che differenza fa in base a quale legge? Che differenza fa in quale tipo di processo? Non è possibile che lui si sia esposto al rischio di essere condannato a morte senza che tu gli abbia intentato una causa comportante la pena capitale.

9 Praeterea quam putamus fuisse causam conscribendae legis huiusce? Hanc enim cum excusserimus, apparebit in istam quoque partem satis esse cautum. ‘Si quis capitis accusaverit et non damnaverit, ipse capite puniatur’. Hoc, opinor, illi iustissimi legis huiusce latores spectaverunt, ne quis inpune alteri periculum adferret. Homicidii genus putaverunt petere spiritum hominis quem occidi non oporteret. **10** Tu hoc fecisti: accusasti innocentem; si tibi creditum esset, periturus erat is quem accusasti. Iudices eodem tempore de te pronuntiaverunt. Non potest omnino ita circumscribi religio et severitas iudicii ut non poenam det pars utralibet. Hoc absoluto qui periturus fuit, continuo id quoque consecutum est, ut tibi esset poena patienda.

11 ‘At enim tertio tantum iniuriarum accusavi, et tu bis iam damnatus eras iniuriarum’. Quid interest quae res fecerit istud capitis iudicium? Nam et tu crimen gravius obiecisti quam priores obiecerunt. Vis scire quam hoc verum sit? Semel <et iterum> iniuriarum damnato ignoscitur: illud morte dignum videtur, si is qui bis iam damnatus est iniuriam fecit. Iam hoc tale videtur quale hominem occidere. Ergo tu id obiecisti quod lex morte dignum putavit, quod lex capite taxavit; capitis ergo accusasti.

12 Hoc loco iure depulsi ad convicia confugiunt. ‘Bis tamen iniuriarum damnatus est’. Poterat mihi satis esse quod tertio absolutus est. Sed animadvertitis quales inimicitias sortitus

9 E inoltre, quale crediamo sia stata l'intenzione con cui questa legge è stata formulata? Di fatto, se ne esamineremo attentamente il dettato, risulterà che si sono prese misure opportune anche in questa direzione. «Se uno ha mosso un'accusa che comporta la pena capitale e non ha ottenuto la condanna, sia lui stesso condannato a morte». Ritengo che l'obiettivo di quelle persone di specchiata rettitudine che proposero questa legge sia stato che nessuno potesse esporre un imputato al pericolo della pena capitale senza correre rischi. Ritennero che attentare alla vita di un uomo che non meritasse di morire fosse una specie di omicidio. **10** Questo hai fatto tu: hai accusato un innocente; se ti fosse stato dato credito, l'uomo da te accusato sarebbe morto. Contemporaneamente i giudici hanno emesso un verdetto su di te. È del tutto impossibile che la scrupolosità e la serietà dei giudici vengano aggirate al punto che non si infligga una pena né all'una né all'altra parte. Assolto quello che avrebbe dovuto essere condannato a morte, ne è conseguito immediatamente anche che la pena dovessi subirla tu.

11 «Sì, ma io ti ho accusato di ingiuria solo la terza volta e tu eri stato già condannato per ingiuria due volte». Che importanza ha quale fattore ha determinato questo processo che prevede la pena capitale? D'altronde, tu per parte tua lo citasti in giudizio con un'accusa più pesante di quelle mosse dagli accusatori precedenti. Vuoi sapere quanto ciò sia vero? Se uno è condannato per ingiuria una prima <e poi una seconda volta> si lascia correre: quell'azione sembra però meritevole di morte, se ad aver commesso ingiuria è chi è stato condannato già due volte. A quel punto questa azione viene considerata tale e quale ad uccidere un uomo. Quindi tu lo hai incolpato di un comportamento che la legge riteneva meritevole di morte, che la legge sanzionava con la morte; pertanto hai intentato una causa comportante la pena capitale.

12 A questo punto, costretti a battere in ritirata dalla legge, si rifugiano nelle offese. «Ma è stato condannato per ingiuria due volte». Per me sarebbe stato sufficiente l'argomento che la terza volta è stato assolto. Ma voi capite che genere di inimicizie

sit: scitis illum iam innocentem accusari solere. Sed facilius fuit ut traheret aliquid gratia, dum id fieri sine periculo videbatur; **13** ideo intentius iudices pronuntiaverunt posteaquam talis pugna commissa est in qua perire alteri necesse sit. Omnia igitur eius tulit qui reus capitis accusatur, periculum, sollicitudinem: debet consentire iis etiam ultio.

SERMO

14 Haec ab accusatore existimo satis dicta; contra illa:

PARS ALTERA

DECLAMATIO

15 Lex eum qui capitis accusarit neque damnaverit capite puniri iubet. Capitis iudicia certa sunt et vim suam habent. Semper capitis iudicia sunt iis legibus constituta quibus nemo potest damnari plus quam semel. Habent suam formam, suum iudicum numerum, suum quaesitorem [suum], sua tempora, sua nomina. **16** Responde igitur mihi tu qui accusatum te capitis esse contendis, qua lege fueris reus. 'Iniuriarum'. Hic iam ipsos interrogare iudices possum an iniuriarum actio capitalis sit. Sed quid habeo quare interrogem iudices? Ex te ipso quaero iniuriarum damnatus utrum occidatur. Non ut opinor eius te futurum impudentiae ut hoc contendas. Alioqui dicam: damnatus es semel, damnatus es iterum; non esse hoc capitis iudicium vel ex hoc solo apparet, quod vivis.

gli sono toccate in sorte: sapete bene che costui è già soggetto ad accuse ingiuste. Ma è stato più facile per l'influenza ottenere qualche risultato, finché si pensava che ciò non comportasse rischi per l'imputato; **13** per questa ragione i giudici hanno emesso il loro verdetto con più scrupolo dopo che si è intrapresa una battaglia in cui sarebbe inevitabile che un altro individuo muoia. Ha patito dunque tutte le sofferenze che toccano a chi è accusato in un processo comportante la pena capitale: il pericolo, l'ansia. Anche la pena deve essere conforme a queste sofferenze.

SPIEGAZIONE

14 Ritengo che queste parole pronunciate dall'accusatore siano sufficienti. Ora le parole in risposta:

L'ALTRA PARTE

DECLAMAZIONE

15 La legge stabilisce che chi abbia mosso un'accusa che prevede la pena capitale e non abbia ottenuto la condanna sia punito con la morte. I processi comportanti la pena capitale sono ben determinati e hanno un loro significato. Sono processi sempre basati su leggi in base alle quali un individuo non può essere condannato più di una volta. Hanno un proprio rito, un proprio numero di giudici, un proprio presidente [proprio], una durata propria e proprie denominazioni. **16** Tu che sostieni che ti è stata mossa un'accusa capitale, rispondimi dunque: in base a quale legge sei stato accusato? «Quella sull'ingiuria». A questo punto posso chiedere ai giudici stessi se il processo per ingiuria comporta la pena capitale. Ma che motivo ho di chiederlo a loro? Lo chiedo proprio a te se un condannato per ingiuria è messo a morte. Non credo che avrai la sfacciataggine di sostenerlo. Altrimenti potrei dire: sei stato condannato una volta, sei stato condannato una seconda volta; che questo processo non prevede la pena capitale emerge con chiarezza anche da questo semplice fatto: sei vivo.

17 ‘Sed idem’ inquit ‘effectura res est quod si capitis damnatus essem, et proximo iure utendum est et similitudine quadam legis’. Hic iam desinit privata esse lis. Nam si accusatori licet constituere iura et leges ferre, si quod antea fieri per populum, per senatum licebat, constituitur inter subsellia pro dolore cuiusque vel pro auctoritate, supervacua erunt suffragia, supervacuum tantus ambitus in constituendo iure. **18** Non de eo quaeritur apud hos, an aequum sit; nos venimus in iudicium quaesituri hoc solum, an ego ista lege tenear. ‘At oportet et iustum est ea quae similia sunt simili poena contineri’. Adhibe senatum, adhibe populum. Emendandum sit fortasse ius: hoc interim vivimus, hoc utimur. Multa †autem† iura decipiunt, neque ideo conscripta sunt ut ignorantia fallant.

SERMO

19 Hoc est illud commune, ut dicebam vobis, cum scripto et voluntate.

DECLAMATIO

20 Sed fingamus ut has demus delicias, ut simili lege utendum sit. Quid hic simile dixit? Nam illa lege aliud genus actionum, alium quaesitorem, non eadem tempora, <nomina> non paria. ‘Sed periculum par’. Hoc si fit actione iniuriarum, sane aliquam similitudinem habere videatur. Interrogo enim te, an si ego, qui tecum iniuriarum egi, semel obiecissem tibi hoc idem crimen et tu antea damnatus non esses, num capite fueris periclitaturus. Non, ut opinor. Non ergo ego feci ut tu capite periclitareris, sed illi qui te ante bis damnaverunt. **21** Neque enim

17 «Ma la situazione avrebbe portato allo stesso risultato – dice – che se io fossi stato condannato a morte, e bisogna fare ricorso alla norma che più si avvicina al caso e a una sorta di analogia con la legge». A questo punto la disputa cessa di essere privata. Se infatti si consente a un accusatore di stabilire norme e presentare leggi, se si stabilisce fra i banchi di un tribunale in base al sentimento privato o all'influenza personale ciò che un tempo legittimamente si faceva per mezzo del popolo, per mezzo del senato, sarà del tutto inutile il voto, sarà del tutto inutile una così grande ricerca di consenso nel processo di creazione del diritto. **18** La questione che si affronta davanti a costoro non riguarda l'equità; l'unico motivo per cui siamo in tribunale è per appurare se io abbia una responsabilità penale in base a questa legge. «Ma è opportuno e giusto che reati simili siano tenuti a freno da una pena simile». Rivolgeti al senato, rivolgeti al popolo! Forse la legge dovrebbe essere corretta: nel frattempo, però, viviamo secondo questa legge, è questa che usiamo. †Ma† molte leggi traggono in inganno, ma non sono state scritte allo scopo di indurre in errore per via della loro incomprendibilità.

SPIEGAZIONE

19 Questo è quell'argomento che, come vi dicevo, si usa anche nello *scriptum et voluntas*.

DECLAMAZIONE

20 Ma immaginiamo, per assecondare questo capriccio, che si debba usare la legge simile. Cosa, a suo dire, è simile? In quella legge infatti abbiamo un diverso tipo di cause, un diverso presidente, durate differenti, <denominazioni> non uguali. «Ma il pericolo è uguale». Se è un processo per ingiuria a determinare tale pericolo, ti concedo che pare esserci una qualche somiglianza. Ma ti domando: se io, che ti ho accusato per ingiuria, ti avessi accusato per questo stesso crimine una sola volta e tu non fossi stato condannato prima, avresti forse rischiato la pena capitale? Credo di no. Non sono quindi stato io a farti rischiare la pena capitale, ma quelli che in precedenza ti hanno condannato due volte. **21** E infatti non è l'ultimo giorno di vita che

senectutem adfert summus dies, sed longus ordo vitae, nec ebrietatem facit illa potio post quam concidendum est, sed tempestivum convivium et aviditas nimia. Non ergo mea actione effectum est ut periclitareris, sed illis actionibus quibus iam damnatus es.

22 ‘Sed absolutus sum’ inquit ‘tertio’. Viderimus quantum hoc ad gloriam tuam pertineat; interim, damnatus es saepius. Etenim de petulantia tua hoc illi primi iudices senserunt, hoc secundi senserunt; nunc absolutus es. Nihil de religione eorum qui pronuntiaverunt querar; erant tamen quae te adiuverant. **23** Non illud dicebatur in iudicio: ‘Non est hic talis in quo petulantia credenda sit: modestos mores habet, nemini umquam fecit iniuriam’, sed dicebatur illud: ‘Non iam iniuriarum petitur ultio: capite periclitaturus est. Etiam si quid commisit, satis tamen poenarum dedit’. Ipsa hac sollicitudine circumscripsisti misericordiam iudicum, si alterum occisuri erant.

<SERMO>

24 In summa parte aestimabitur cui homini et quanta ultio petatur.

<DECLAMATIO>

25 Ultio quae petitur? Quae adversus homicidas scripta est, quae adversus eos qui ter iniuriarum damnati sunt scripta est. Neque ego ignoro unde isti hic animus. Nova enim spes fecit hanc litem: homo alioqui petulans quaerit quomodo inpune occidat, quomodo manibus suis permittat omnia. Hoc ergo privilegium habeant qui bis iniuriarum damnati sunt, ut tertio accusari sine periculo non possint? **26** Hoc aequum mortalium videri

porta la vecchiaia, ma il lungo corso della vita, e non provoca l'ubriachezza il bicchiere dopo il quale inevitabilmente si stramazza, ma una cena iniziata presto e il bere troppo avidamente. Non è dunque dipeso dal processo da me intentato se hai rischiato, ma da quelli in cui sei stato già condannato.

22 «Ma – dice – la terza volta sono stato assolto». Vedremo subito quanto questa assoluzione sia per te motivo di vanto; per ora, sei stato condannato troppo spesso. E infatti fu questo il verdetto della prima giuria sulla tua insolenza, questo il verdetto della seconda; *questa* volta sei stato assolto. Non è mia intenzione deplorare la coscienziosità di quelli che hanno pronunciato la sentenza; c'erano, però, degli elementi che andavano a tuo vantaggio. **23** Durante il processo non si diceva: «È una persona che non può essere ritenuta capace di comportamenti insolenti: è morigerato, non ha mai fatto male a nessuno»; ma si diceva così: «Non è tanto una pena per ingiuria quella che si cerca di ottenere: sta rischiando la pena capitale. Anche se ha sbagliato, è stato tuttavia punito abbastanza». Ti sei fatto beffe della misericordia dei giudici facendo leva proprio sul fatto che erano tormentati all'idea di dover mettere a morte un altro individuo.

<SPIEGAZIONE>

24 Nell'ultima parte si stabilirà chi debba essere punito e in cosa consista la pena.

<DECLAMAZIONE>

25 Quale pena è richiesta? Quella stabilita per gli omicidi, quella stabilita per i condannati per tre volte per ingiuria. E non mi sfugge cosa ci sia dietro questa sua volontà. Questo processo è stato determinato da una prospettiva inaudita: un uomo in ogni caso insolente cerca un modo per uccidere impunemente, un modo per permettere alle sue mani qualunque crimine. Gli individui condannati due volte per ingiuria dovrebbero quindi godere del privilegio di non poter essere accusati una terza volta senza che l'accusatore corra il rischio di una condanna capitale? **26** C'è al mondo qualcuno che può rite-

cuiquam potest? Vivit ille qui bis iniuriarum damnatus est, qui duabus partibus perit civitati, quem petulantia sua morti iam prope admovit: hic occiditur qui questus est? Utinam mihi contingeret apud eosdem illos iudices causam dicere qui istum absolverunt, homines mites et misericordes, et qui turpissimos quoque cives tamen servare maluerint!

nere giusta questa situazione? Continua a vivere uno condannato due volte per ingiuria, uno che, per due parti su tre, è morto per la sua città, uno condotto dalla sua insolenza ormai quasi alla morte, mentre chi ha sporto querela è messo a morte? Quanto vorrei difendermi dinanzi agli stessi giudici che hanno assolto lui, uomini miti e misericordiosi, e che tuttavia hanno preferito salvare anche i cittadini più disonesti!

2.3 Commento

TH. ipse puniatur: bisogna necessariamente sottintendere *capite*, «otherwise the whole point of the piece is lost» (Winterbottom 1984, 509); la pena capitale sarà infatti esplicitamente nominata in §§ 2; 9; 15 (un'analogia omissione di *capite* nel *thema* si registra in Ps. Quint. *decl. min.* 313; anche in quel caso il supplizio capitale viene esplicitamente nominato nei paragrafi successivi; cf. similmente Calp. *decl.* 1 *Quinque... puniatur* [su cui vd. 3.2.a n. 110]).

1. Sull'assegnazione di un *patronus* a una delle due parti in causa in particolari circostanze vd. nn. 15; 73. Per il sintagma *patronum dare*, del tutto analogo ad *advocatum dare* (su cui vd. Lanfranchi 1938, 539), cf. e.g. Ps. Quint. *decl. min.* 250, 1; Cic. *de orat.* 2, 280; Sen. *contr.* 1, 7, 13; 17.

2. **continetur... accusem... occisura sit... accuso:** in un primo momento il locutore suppone di accusare l'imputato in base alla legge *Qui capitis... puniatur* (*haec... accusem*) e pondera gli eventuali effetti della sua accusa (*haec... sit*); poi, maturata la decisione, dichiara con una netta *propositio* di voler perseguire l'imputato proprio in base a questa legge (*Ergo... accuso*). L'indicativo *continetur* è fuori posto in questa sequenza logica (Winterbottom 1984, 509) e potrebbe essere riallineato ai successivi congiuntivi eventuali attraverso la lieve correzione *contineatur*. – **utrumlibet horum:** l'imputato, se riconosciuto colpevole, verrà condannato a morte; anche l'accusatore, però, rischia la pena di morte: gli potrà essere intentato un nuovo processo sempre basato sulla legge *Qui capitis... puniatur*, nel caso l'imputato venga assolto. – **legem... iustissimam:** l'elogio della legge è espressamente consigliato proprio nella *ratiocinatio* da Cic. *inv.* 2, 150; esso trova frequentemente spazio, come momento argomentativo accessorio, negli esercizi in cui una delle parti preme per l'applicazione di una determinata legge (nelle *Minores* cf. e.g. 262, 1; 263, 1 [vd. n. 34]; 320, 3). La *laus legis* (assieme alla *vituperatio legis*) era anche un esercizio retorico preparatorio (προγύμνασμα) alla declamazione vera e propria; vd. Quint. 2, 4, 33-40 (con Reinhardt-

Winterbottom 2006, 112-113). – **postea**: il punto sarà sviluppato al § 9.

3-4. Nulla... vicisset: l'idea che i legislatori non possano riuscire a ricomprendere in una legge tutte le possibili 'declinazioni' di un crimine e quella, correlata, che essi escano sempre sconfitti dal confronto con l'inventiva criminale sono topiche nelle *Minores*: cf. e.g. 252, 8; 274, 9 (vd. n. 59); 350, 5; sul versante greco, cf. Liban. *decl.* 38, 30; Choric. *decl.* 12, 32 (p. 520, 3-5 Foerster-Richtsteig).

3. 'Non... iniuriarum': un'obiezione della *pars altera*, riportata dal locutore come *contradictio* in forma diretta. Questa obiezione corrisponde ad argomentazioni che effettivamente si troveranno svolte nel discorso della *pars altera* (§ 16). Sull'elaborato sistema di rimandi da una *pars* all'altra creato dal Maestro, vd. **1.4.** – **suum**: congettura di Ritter 1884, 301, accettata anche da Winterbottom 1984, 196, in luogo dell'insensato *iustum* attestato dai codici. – **sequi <simile>**: si accetta l'integrazione proposta da Winterbottom 1984, 509, in luogo del tràdito *debet iudex sequi debet sequi proximum*. – **complecterentur**: il verbo indica un'inclusione esaustiva (cf. pure § 4).

4. vicisset... diffusum esset: congiuntivi irreali: «(se i legislatori fossero riusciti a ricomprendere i casi particolari dei crimini,) la malvagità avrebbe avuto..., il diritto sarebbe...». – **ius... ignotum**: Shackleton Bailey 2006, II, 152 espunge *ignotum*, ma inutilmente. Qui è in atto una brachilogia: *ius (quod) pro incerto (habetur) haberetur ignotum*: l'idea potrebbe essere che lo *ius*, che può risultare *incertum* e bisognoso di interpretazione, in questo caso risulterebbe addirittura indecifrabile (*ignotum*) per il moltiplicarsi dei casi particolari eventualmente presi in considerazione dai legislatori. – **spectarent... aequitatem**: sc. *ii qui leges componebant*. Winterbottom 1984, 510 nota un errore di prospettiva da parte del locutore: non sono i legislatori che devono interpretare le leggi con l'*aequitas*, ma i giudici. Ma forse l'*aequitas* a cui i legislatori miravano è proprio quella dei giudici: i legislatori, infatti, supponevano che le fattispecie lasciate implicite potessero essere facilmente dedotte (dai giudici) in base all'*aequitas*. La *pars altera* replicherà a

questa affermazione nel § 18. – **vi et potestate**: cf. *dig.* 1, 3, 17 (Cels.) *scire leges non hoc est, verba earum tenere, sed vim ac potestatem*.

5-6. In questa fase del discorso (§ 5 *in praesentia*) il locutore concede all'avversario che il processo per *iniuria* intentato al suo assistito non comportasse direttamente la pena capitale (*Sane... capitis*), ma rileva che, date le circostanze (le due condanne precedenti), l'effetto di quel processo, ovvero la morte del condannato, non cambia rispetto a un processo che preveda come pena diretta la morte (*si... debet*; cf. *ad* 11). Per dimostrare questo assunto, il locutore argomenta così: 1) al di là del caso in discussione, esistono numerosi crimini che comportano la pena di morte, come la distruzione di templi e la *proditio* (*plura... prodiderit*); 2) a rendere passibili di pena capitale questi casi non sono né il capo di imputazione scelto dall'accusa (§ 6 *quomodo... accusaveris*), né il tipo di processo che viene celebrato (*ita... fuerit*), ma i loro effetti sul condannato, ovvero la pena di morte (*si... fuerat*). Il confronto con altre fattispecie giuridiche è un tratto tipico dell'argomentazione del Maestro (cf. e.g. Ps. Quint. *decl. min.* 250, 5; 263, 6; 265, 6; 7; 284, 2), ed è sempre funzionale a chiarire il caso in esame. Per evitare che il confronto offuschi il punto-chiave dell'argomentazione (è l'applicabilità della pena di morte a determinare l'analogia tra il caso in questione e gli altri), con la parentesi *quoniam... patiatur* il locutore riporta momentaneamente l'attenzione sulla situazione che si sta analizzando.

6. harum: in riferimento alle leggi che regolamentano la distruzione di templi e la *proditio*, precedentemente citate. – **eventus... rediturus fuerat:** *iunctura* mai attestata altrove; per *redire* nel significato di 'ridursi', vd. *OLD*² 1752, 14a; cf. Ter. *Hau.* 931 *mihi illaec vere ad rastros res redit*; Lucil. 101 M. *illud ad incitas cum redit*.

7. <Non capitis> accusatum: si stampano, con Winterbottom 1984, 196, l'integrazione e la congettura di Ritter 1884, 301 in luogo del trådito *dam(p)natum*.

8. Fieri... accusaveris: una *sententia* che corona l'intero ragionamento e segnala il passaggio all'argomento della *voluntas legis* (§ 9). Come rilevato da Pasetti 2019, xxxviii, nelle

Minores le *sententiae* sono tipicamente dislocate in modo da rendere più evidenti gli snodi tra singoli ‘blocchi’ di declamazione.

9. La *pars prior* passa ad esaminare la *voluntas legis*, argomento annunciato al § 2. – **in istam... partem**: l’espressione non si riferisce al precedente *causam* (‘l’intenzione’ della legge), come inteso da Shackleton Bailey 2006, II, 155 n. 4 («the words of the law, properly understood, duly convey its intention»), ma al caso in esame: un’analisi approfondita del dettato della legge (*Hanc... excusserimus*) rivelerà che tale caso è stato previsto (cf. appresso *illi... adferret*). – **alteri**: rispetto a chi muove l’accusa, quindi ‘imputato’. – **petere spiritum**: il sintagma, mai attestato altrove con questo significato, è sinonimo – più enfatico – di *vitam petere*.

10. **Non... utralibet**: in Ps. Quint. *decl. min.* 313, 7 viene prospettata la situazione diametralmente opposta, ma ugualmente paradossale: un processo con condanna di entrambe le parti. – **ita**: si accetta, con Winterbottom 1984 e gli editori successivi, questa congettura di Aerodius 1563, 145, in luogo del trádito *ista*. – **religio et severitas iudicii**: *iudicium* è da intendersi qui metonimicamente come *collegium iudicum*, ‘giuria’ (vd. *ThLL* VII.2, 608, 83-609, 32; cf. Ps. Quint. *decl. min.* 264, 8); scrupolosità (*religio*) e serietà (*severitas*) sono caratteristiche comunemente attribuite dal declamatore ai giudici. Per la *religio*, propriamente il vincolo di scrupolosità derivante dal giuramento prestato prima del processo, cf. e.g. Ps. Quint. *decl. min.* 252, 11; 273, 2 (con Winterbottom 1984, 375 per altri riferimenti); 313, 8 (con Winterbottom 1984, 463-464); *decl. mai.* 1, 5 (con Santorelli-Stramaglia 2017, 107-108 n. 87, ove ulteriori riferimenti e bibliografia); per la *severitas*, cf. e.g. Cic. *Verr.* 2, 5, 74; 150.

11. Dopo aver messo in luce gli elementi comuni tra i *iudicia capitalia* e il processo subito dal suo assistito (vd. *ad* 5-6), l’avvocato passa a dimostrare che tale processo era realmente un *iudicium capitale*. L’obiezione ‘*At... iniuriarum*’ ingloba le argomentazioni che la *pars altera* svolge ai §§ 20-21; cf. *ad* 3: ‘*Non... iniuriarum*’. – **et tu crimen... obiecisti**: ripresa polemica dell’obiezione ‘*et tu... iniuriarum*’, in cui l’avversario aveva

sottolineato che il problema dell'ex imputato erano le due condanne passate; qui, specularmente (cf. *et tu*), il locutore mette in rilievo che il vero problema è, piuttosto, che l'avversario aveva formulato un'accusa più gravida di conseguenze per l'ex imputato. – **Semel <et iterum>... ignoscitur**: l'integrazione di Shackleton Bailey 1983, 237, che riprende uno spunto di Aero dius 1563, 145, è necessaria, visto che il locutore è stato già *bis damnatus*. L'espressione non va interpretata nel senso che la condanna per ingiuria non comportasse conseguenze penali, ma, *lato sensu*, che non comportasse la morte. – **illud**: il commettere ingiuria. – **lex capite taxavit**: *taxare* nel significato di 'valutare un comportamento deprecabile o criminale' e, quindi, attribuirvi una sanzione, è piuttosto raro (vd. OLD² 2105, 2b); il verbo non ricorre altrove in *iunctura* con *capite*. Tipica delle *Minores* è la personificazione della *lex*, con la quale il declamatore ammantava di indiscutibile autorevolezza una sua affermazione o argomentazione; cf. e.g. Ps. Quint. *decl. min.* 254, 14 (con Winterbottom 1984, 511); 261, 2; 307, 4; l'espediente è impiegato frequentemente anche nelle *Maiores*; vd. Englund 1934, 13; 19; più in generale, sulla personificazione delle leggi vd. Moretti 2012, spec. 98-102.

12. depulsi... confugiunt: *sc. adversarii*. Il declamatore ricorre al lessico militare per sottolineare l'efficacia delle argomentazioni da lui finora impiegate: dopo essere stati costretti alla ritirata (*depulsi*), gli avversari devono trovare riparo altrove (*confugiunt*); per *depellere* in tale accezione cf. *decl. min.* 350, 4 *quo recedam ab hac lege depulsus*. – **'Bis... est'**: l'obiezione incorpora le argomentazioni che la *pars altera* svolge ai §§ 22-23; cf. *ad* 3: '*Non... iniuriarum*'. – **Poterat... satis esse**: modulo espressivo ricorrente – in molte varianti – nelle *Minores*, con cui l'imputato o il difensore minimizzano il peso delle accuse dell'avversario; cf. e.g. Ps. Quint. *decl. min.* 247, 15; 248, 8; 253, 3; 254, 22; 279, 12; 318, 6. – **Sed... solere**: l'avvocato insinua che il suo assistito fu processato due volte per ingiuria benché innocente, e ciò a causa di una non meglio precisata ostilità nei suoi confronti. – **Sed... videbatur**: periodo di interpretazione non agevole, da intendersi così: secondo l'avvocato, il suo assistito ha nemici potenti (cf. *supra*: *quales inimici*).

tias...), che erano facilmente riusciti nei due primi processi a influenzare la giuria ottenendo altrettante ingiuste condanne (*facilius... gratia*); in questi processi i giudici avevano accettato l'indebita influenza perché sapevano che non avrebbe comportato la morte dell'imputato (*dum... videbatur*). *Gratia* va inteso in senso sociale (cf. Hellegouarc'h 1972², 202-208, e spec. 206), come 'influenza', 'prestigio': da qui la possibilità per chi la possiede di condizionare le sentenze. La *gratia* rientra fra i *colores* impiegati dal Maestro per giustificare precedenti verdetti sfavorevoli; cf. e.g. Ps. Quint. *decl. min.* 254, 4 *quanta gratia prematur in foro* (con Dimatteo 2019, 265, *ad l.*) e Winterbottom 1984, 354 (*ad* Ps. Quint. *decl. min.* 266, 12).

13. ideo... sit: a differenza di quanto accaduto in precedenza (vd. *supra*), nel terzo processo i giudici non si sono fatti influenzare dalle pressioni esercitate dai nemici dell'imputato perché in ballo c'era la vita di quest'ultimo. – **alteri:** l'imputato, definito *alter* in quanto persona diversa dai giudici (cf. *ad* 23: *Ipsa... erant*). – **Omnia... ultio:** un sintetico epilogo incentrato sull'*aequitas*: le sofferenze patite dall'imputato sono state quelle che provano gli individui che rischiano la pena capitale; la punizione per chi ha inflitto queste sofferenze dovrà di conseguenza essere commisurata ad esse. *Eius* è genitivo di pertinenza.

14. Il *sermo* indica la transizione dal discorso-modello della *pars prior* a quello della *pars altera* (vd. 2.1); sul *sermo* come segnale di transizione vd. Winterbottom 2018-9, 285 n. 15; in generale, sulla 'segnalatica' metaretorica nelle *Minores* vd. Pasetti 2019, XX-XXI.

15. certa: in riferimento alla definitezza e all'immutabilità dell'azione processuale, così come regolamentata dall'ordinamento giuridico; cf. similmente *dig.* 1, 2, 2, 6 (Pomp.) *legitimas actiones, ne populus prout vellet institueret, certas solemnesque esse (sc. decemviri) voluerunt*; Ps. Quint. *decl. min.* 313, 4 *certa iura*. – **Semper... semel:** una caratteristica che già esclude i *iudicia* per *iniuria* dal novero di quelli *capitalia*. – **Habent... suum iudicium numerum... [suum]:** si accettano la correzione di *iudicium* in *iudicum* e l'espunzione di *suum* dopo *quaesitorem*, proposte da Shackleton Bailey 2006,

II, 158: l'espressione (*iudicia*) *habent iudicium* è priva di senso; inoltre *numerum* non è ben chiaro nel contesto perché privo di determinazioni. La coordinazione asindetica e l'anafora/poliptoto del possessivo fanno risaltare le differenze tra le due tipologie di *iudicia*. – **formam**: nel significato tecnico di 'rito'; vd. *ThLL* VI.1, 1076, 1-6; 1081, 11; cf. e.g. Ps. Quint. *decl. min.* 259, 16; 264, 4. – **quaesitorem**: il presidente della *quaestio* che, oltre a moderare l'intero procedimento, si occupava di comporre la giuria tramite sorteggio, di interrogare (anche sotto tortura) i *testes*, raccogliendo nuovi indizi e prove, e di stimolare e guidare i giudici da lui presieduti nella decisione finale. Su questa figura vd. Liva 2009; Mantovani 2009. – **tempora**: il lessema, che ritorna anche nel § 20, si riferisce certamente alla 'durata', ai 'termini' dei processi capitali, evidentemente diversi da quelli delle *actiones* che non prevedevano la pena di morte. Benché il diritto romano non sia mai approdato a elaborare un preciso istituto della prescrizione, le fonti mostrano, già a partire dalle XII tavole, una discreta sensibilità dei legislatori nei confronti del problema della durata dei processi; sul tema vd. Metro 2014 e spec. Solidoro Maruotti 2010, con amplissima disamina sull'evoluzione del concetto di prescrizione nel diritto romano.

16. quid habeo quare...?: per il costrutto cf. Cic. *div.* 2, 37; Sen. *contr.* 7, pr., 8. – **utrum occidatur**: una interrogativa disgiuntiva in cui il secondo membro è sottinteso; su questa tipologia vd. Hofmann-Szantyr 1972², 466 e KS, 1015 (§ 234). – **ut opinor... futurum**: per il costrutto anacolutico cf. Ps. Quint. *decl. min.* 263, 2 *Non ut opinor ipsum saltem dicere ausurum*; Löfstedt 1936, 154; Hofmann-Szantyr 1972², 731.

17. 'Sed... legis': questa obiezione corrisponde alle argomentazioni effettivamente svolte dalla *pars prior* ai §§ 6-7; cf. *ad* 3: '*Non... iniuriarum*'. – **similitudine**: cf. quanto detto in 1.4 a proposito dello *status* della *ratiocinatio*; per il concetto, cf. pure *Rhet. Her.* 1, 23 *Ex ratiocinatione controversia constat, cum res sine propria lege venit in iudicium, quae tamen ab aliis legibus similitudine quadam aucupatur*. – **Hic... lis**: la creazione, la modifica o anche – come richiesto dalla controparte – l'impiego di una legge per analogia non sono temi da affrontare

in un processo privato, essendo piuttosto materia di *ius publicum*. Un'argomentazione analoga è svolta in Ps. Quint. *decl. min.* 313, 4; cf. pure Cic. *inv.* 2, 134. – **constituere... ferre**: con il chiasmo il locutore enfatizza l'importanza del potere legislativo, che la controparte vorrebbe arrogare a sé. – **suffragia**: il popolo, riunito in *comitia*, votava a favore o contro la proposta di legge avanzata dal magistrato; vd. n. 29. – **ambitus**: il sostantivo, derivato, insieme ad *ambitio*, dal verbo tecnico della lingua politica *ambire*, indica l'atto di 'andare in giro alla ricerca di voti' (cf. Hellegouarc'h 1972², 208-210); il termine è qui usato, in senso lato, per indicare i tentativi del magistrato che proponeva la legge di convincere della bontà della sua proposta prima il Senato, poi il popolo (sull'*iter* legislativo a Roma vd. *supra*, ad: *suffragia*).

18. tenere: per questa accezione giuridica del verbo, vd. OLD² 2117, 21c. – **'At... contineri'**: ancora un'obiezione; in essa sono incorporate le argomentazioni effettivamente svolte dalla *pars prior* nel § 10; cf. ad 3: *'Non... iniuriarum'*. – **Adhibe... populum**: questo sarebbe l'*iter* corretto per modificare la legge esistente o proporre una nuova. – **Multa... fallant**: Winterbottom 1984, 511 ritiene il periodo slegato da quanto precede e si mostra inoltre perplesso – a ragione (vd. appresso) – sulla funzione di *autem*; lo studioso suggerisce perciò di collocare il periodo tra doppie parentesi quadre, soluzione ora adottata da Shackleton Bailey 2006, II, 158. In realtà mi sembra che il periodo sia un'espansione generalizzante del concetto espresso in precedenza: dopo aver perentoriamente affermato che lo specifico caso in discussione va giudicato usando la legge vigente, benché essa sia perfettibile (*Emendandum... utimur*), il locutore ammette l'esistenza nell'ordinamento di leggi di problematica interpretazione, concludendo, però, che lo scopo per cui sono state scritte è pur sempre giovare alla comunità e non danneggiarla (per l'idea cf. Ps. Quint. *decl. min.* 313, 6). Il legame logico tra questo periodo e quanto precede potrebbe essere reso più saldo, correggendo *autem* in *quidem* – errore forse dipeso dall'errato scioglimento di un'abbreviatura – e intendendo *neque* nel comune valore avversativo («È vero, molte leggi..., ma non...»). In alternativa Stramaglia (*per verba*) pensa

a *tandem*, sottolineando come l'avverbio sarebbe appropriato a questa che è la chiusa di una sezione argomentativa.

19. Su questo *sermo* vd. 2.1.

20. **Sed... sit:** il declamatore fa mostra di concedere all'avversario che nel caso in questione si debba applicare la legge simile *Qui capitis... puniatur*. *Has... delicias* è un riferimento, non privo di sarcasmo, alla caparbia con cui il locutore della *pars prior* ha insistito sul ricorso all'analogia. In quel che segue, l'integrazione *s. l.*, <*simile poena*> *u. s.* di Shackleton Bailey 1989, 271 è inutile: il punto in questione è se si possa applicare al caso la legge simile (*Qui capitis... puniatur*) e non la pena; e, d'altra parte, se si applicherà questa legge, non potrà che essere irrogata la pena da essa prevista. – **Quid... dixit?:** probabilmente a disagio per il precedente riferimento all'avversario (*has... delicias*; vd. *supra*), Shackleton Bailey 1989a, 393, propone l'espunzione di *dixit*; ma questa interrogativa preannuncia – retoricamente – che non sussiste alcuna somiglianza tra il caso discusso e la legge *Qui capitis... puniatur* (cf. *infra*: *aliud... paria*) ed è rivolta dal locutore alla giuria, esattamente come la precedente concessione (*Sed... utendum sit*). – **aliud... paria:** l'integrazione di Ritter 1884, 304 *nomina* prima di *non paria* (cf. già Aerodius 1563, 147, che proponeva: *non <nomina> eadem, tempora non paria*) è certa: cf. 15 *sua nomina*. Come già in precedenza (cf. *ad* 15: *Habent... suum iudicium... [suum]*), l'elencazione è molto ricercata: il poliptoto dell'infinito e la doppia litote *cum variatione* (*non eadem...; non paria*) enfatizzano le differenze tra il caso in discussione e quelli previsti dalla *lex similis*. Gli accusativi sono retti da un sottinteso *habemus* (Winterbottom 1984, 511). Su *tempora* vd. *ad* 15: *tempora*. – **'Sed... par':** l'obiezione riprende gli argomenti usati dalla *pars prior* nel § 11; cf. *ad* 3: *'Non... iniuriarum'*. – **Interrogo... an... num:** eccessiva l'espunzione di *an* da parte di Winterbottom 1984, 511. Si è qui in presenza di un lieve anacoluti in cui si fondono un'interrogativa dubitativa (*an*) e una retorica con prognosi negativa (*num*). – **Non ergo...:** un'argomentazione simile ricorre in Ps. Quint. *decl. min.* 263, 13 *Non enim...* (cf. n. 41 e Winterbottom 1984, 348 [*ad* Ps. Quint. *decl. min.* 263, 13]).

21. Neque... nimia: due immagini di carattere gnomico, con le quali il locutore spiega che non fu l'ultimo processo per *iniuria* a far rischiare la vita all'avversario, ma il cumulo di condanne stabilite dai precedenti verdeti. La prima immagine riecheggia il concetto del '*cotidie morimur*', centrale nella riflessione filosofica senecana (cf. e.g. *epist.* 1, 2; 24, 19-20; 120, 18). – **ordo vitae:** per l'espressione cf. e.g. *Hor. epist.* 1, 1, 99 (*mea sententia*) *vitae disconvenit ordine toto*; *Stat. silv.* 5, 3, 129 *longo... ordine vitae*. – **tempestivum... nimia:** le vere cause dello svenimento dell'ubriaco sono messe in rilievo dal chiasmo.

22. 'Sed... tertio': la *contradictio* riprende le argomentazioni effettivamente svolte dalla *pars prior* al § 12; cf. *ad* 3: '*Non... iniuriarum*'. – **Viderimus... pertineat:** un'insinuazione malevola che sarà chiarita in seguito (vd. *ad* 25-26; 25: *occidat*). – **petulantia:** l'insolenza mista ad aggressività tipica dei rei di *iniuria*; cf. e.g. 265, 3; 12; 13 (*petulans*); 14; *Sen. contr.* 2, 6, 5 *Sic ebrietatem patri obicis ebrius, sic petulantiam iniuriae damnatus?* – **Nihil... querar:** una preterizione; di fatto, nel prosieguo (cf. anche § 26) il locutore si soffermerà anche su alcune criticità dell'operato della giuria del terzo processo (per un'affermazione analoga, ma senza preterizione, vd. *Ps. Quint. decl. min.* 266, 11). Diametralmente opposta, naturalmente, la valutazione dell'operato dell'ultima giuria data dalla *pars prior*; cf. *ad* 13: *ideo... sit*.

23. Non... dedit': le ragioni che spinsero i giudici del terzo processo ad assolvere l'imputato sono riportate dal locutore in due efficaci *sermocinationes* ('*Non... iniuriam*'; '*Non... dedit*'); l'espedito, che è al servizio del *pathos*, annuncia l'approssimarsi dell'epilogo (§§ 25-26). Nella prima *sermocinatio* ('*Non... iniuriam*') è riportata la tipica argomentazione *ex ante acta vita*; con essa solitamente si descrive come irreprensibile la vita passata dell'imputato allo scopo di attenuare i sospetti che su di lui gravano (cf. e.g. *Cic. inv.* 2, 35; *Rhet. Her.* 2, 3; di segno opposto, naturalmente, sarebbero gli argomenti dell'accusa). – **in quo... sit:** per il costrutto cf. e.g. *Sen. contr. exc.* 5, 4 *Crudelis in fratrem miraris, si in te parricidium creditum est?* (altri esempi in *ThIL IV*, 1146, 26-57). – **iam:** con il valo-

re, piuttosto raro, di *tam* (vd. *ThlL* VII.1, 94, 77-86); la lezione è una correzione di **A**², da preferirsi – in quanto *lectio difficilior* – a *tam* di **A**¹**CD**. – **commisit**: per *committere* nell’accezione di *peccare* vd. *ThlL* III, 1910, 45-1912, 31. – **satis... dedit’**: nel diritto declamatorio anche una sola condanna per *iniuria* comportava l’*infamia* (vd. n. 73). – **Ipsa... erant**: il senso è questo: l’imputato riuscì a farsi assolvere grazie al fatto che i giudici erano tormentati dall’idea di doverne decretare la morte. *Si* ha valore esplicativo (vd. Hofmann-Szantyr 1972², 666) e non ipotetico, come invece ritiene Shackleton Bailey 2006, II, 163 (che è infatti costretto a supplire in traduzione una intera apodosi: «<they would not have acquitted,> if...»). L’imputato è *alter* perché persona diversa dai giudici e sottoposta al loro giudizio (cf. *ad* 13: *alteri*).

24-25. <Sermo>... <Declamatio>: le diciture sono integrate da Pithou 1580; sulla non sempre chiara distinzione fra *sermo* e *declamatio*, vd. Winterbottom 2018-9, 285-287.

25-26. Come anticipato dal *sermo* del § 24 (su cui vd. 2.1), il corposo epilogo del discorso della *pars altera* verte su due domande-chiave: quale pena debba essere irrogata e chi ne sia il destinatario. Queste due domande sono in realtà solo un pretesto per fare sarcasticamente emergere l’assurdità della pretesa dell’avversario: un criminale incallito chiede la condanna di un innocente per dar sfogo alla sua aggressività.

25. quae adversus... est: una velata ironia sulla pretesa del *bis damnatus* di fare infliggere la stessa pena che avrebbe subito lui se fosse stato condannato per la terza volta per ingiuria. – **ter**: congettura di Gronov 1665, 548, necessaria al senso e recepita anche da Winterbottom 1984, 199 e da Shackleton Bailey 1989, 272, in luogo del tradito *bis* (cf. *infra* 26: *bis*). – **occidat**: tutt’altro che «illogical» (come vorrebbe Shackleton Bailey 2006, II, 163 n. 16). Come anticipato (vd. *supra*, *ad* 25-26), il locutore insinua che il processo intentatogli è un pretesto del suo avversario per uccidere impunemente qualcuno, dando libero sfogo alla tracotanza da lui già ampiamente dimostrata in altre circostanze (cf. *homo... petulans*). – **Hoc... non possint?**: periodo di interpretazione non agevole. Winterbottom 1984, 512 propone l’espunzione di *non*, in modo che il *periculum* sia

il rischio di subire la pena capitale corso dal *bis damnatus* nel terzo processo per ingiuria. Il *non* va però mantenuto, e *periculum* si riferirà al rischio di condanna a morte per un accusatore che denunciassero per ingiuria un *bis damnatus* senza ottenerne la condanna. In questo caso – dice il locutore – si creerebbe un *privilegium* (vd. appresso) per la categoria dei *bis damnati iniuriarum*: chi, infatti, si arrischierebbe a denunciarli una terza volta, sapendo di rischiare una condanna a morte, nel caso l'accusa non vada a buon fine? Avallano questa interpretazione due elementi: 1) nelle argomentazioni precedenti (*Neque... omnia*) l'enfasi è tutta sull'aggressività del *bis damnatus*, il quale – presuppone il locutore – non esiterebbe, in presenza del *privilegium*, a commettere ancora ingiuria; 2) nel § 12 *sine periculo* non significa 'senza rischio *per se stesso*', ma '*per un altro*', cioè per una persona diversa dal soggetto grammaticale. Sul *privilegium*, rigorosamente bandito dallo *ius commune*, vd. Di Matteo 2019, 265 (*ad Ps. Quint. decl. min.* 254, 7).

26. bis: si stampa, con Winterbottom 1984, 199, la congettura di Gronov 1665, 549, a fronte del trådito *semel* (cf. § 25: *ter*); nella stessa direzione vanno *s.* <*et iterum*> di Obrecht 1698, 636 e <*plus quam*> *s.* di Dingel (*ap.* Winterbottom 1984, 199), che però risultano meno economici. – **duabus... civitati:** il senso è che l'imputato è per due terzi morto, essendo stato condannato due volte e assolto la terza (per *pars* in questo tipo di frazione in cui il denominatore è omissso, vd. *Thll* X.1, 452, 54-61). *Civitati* è *dativus iudicantis*. – **quem:** si stampa, con Winterbottom 1984, 199 e Shackleton Bailey 1989, 273, la correzione di Gronov 1665, 549 in luogo del trådito *qui* (in proposito vd. Winterbottom 1984, 512). – **hic occiditur qui:** concordo con Winterbottom 1984, 512: *qui* di **P** è preferibile a *quia* di **Aß**, perché il relativo è strettamente correlato al *qui* che segue *vivit ille* e perché *quia* implicherebbe che «*hic* is not the speaker himself». L'antitesi tra le sorti delle parti in causa è marcata anche dal chiasmo dei dimostrativi e dei verbi. – **questus est:** in senso tecnico-giuridico; vd. *OLD*² 1703, 1e.

CAPITOLO 3

La pars altera negli Excerpta di Calpurnio Flacco

3.1 Calpurnio Flacco, gli *Excerpta* e la *pars altera*

La figura di Calpurnio Flacco è – ed è forse destinata a rimanere – avvolta nel mistero. L'unico dato certo è che una silloge di età tardoantica contenente gli estratti di dieci opere di retori, il cd. *Corpus decem rhetorum minorum*, raccolse sotto il suo nome gli escerpi di 53 declamazioni⁹⁶. Malauguratamente il compilatore di questa antologia non fornisce alcun dato biografico e cronologico su Calpurnio Flacco, tacendone perfino il *praenomen*; la precisa identificazione del personaggio e la sua datazione sono dunque problematiche. Per un'identificazione plausibile non si dispone di dati sufficienti; studi recenti suggeriscono invece con forza che Calpurnio Flacco vada collocato nel tardo II secolo d.C.⁹⁷. Altro problema spinoso è il ruolo che va attribuito a Calpurnio Flacco negli *Excerpta* tramandati sotto il suo nome. Dopo aver vagliato una serie di possibilità, Lewis Sussman formula una risposta tutto sommato condivisibile: Calpurnio Flacco fu l'autore di 53 declamazioni

⁹⁶ Sul *Corpus decem rhetorum minorum* (*minores*, si può arguire, rispetto a Cicerone), che probabilmente è a monte della tradizione superstite degli *Excerpta* di Calpurnio Flacco, delle *Declamationes minores* pseudo-quintiliane e della versione (ulteriormente) escerpta dell'opera retorica di Seneca, vd. Sussman 1994, 19-20; Sallmann 1997, 321; Stramaglia 2006, 572 e n. 71; vd. pure recentemente Huelsenbeck 2016, 366 n. 41, che però esprime qualche dubbio sull'idea che il *Corpus* contenesse gli scritti di dieci retori specialisti e pensa, piuttosto, che *decem rhetores* sia un riferimento ai dieci retori escerpiti da Seneca.

⁹⁷ Più precisamente, gli studi sulle clausole compiuti da Håkanson 2014 (vd. spec. 124) e Santorelli 2017 (vd. spec. 139) dimostrano che Calpurnio Flacco non può essere anteriore agli ultimi decenni del II d.C. Sallmann 1997, 321 lo colloca nell'età dei Severi, mentre Sussman 1994, 6-9 sembra propendere per una datazione significativamente più alta, pur se comunque all'interno del II d.C.

complete, che solo tempo dopo furono utilizzate per trarne escerti nella forma in cui sono giunti fino a noi⁹⁸.

I 53 pezzi che compongono la silloge calpurniana sono discorsi fittizi giudiziari (*controversiae*) o deliberativi (*suasoriae*); personaggi e temi che vi compaiono sono quelli tipici di Sofistopoli, del tutto simili a quelli che si possono incontrare nell'antologia declamatoria senecana e nelle raccolte di declamazioni attribuite a Quintiliano: tiranni, aspiranti suicidi, parricidi, avvelenatori, stupratori, atti di eroismo, torture, incesti, ecc. Anche a livello strutturale sono ravvisabili somiglianze con il resto della letteratura declamatoria latina; ogni singolo pezzo è infatti introdotto da un titolo⁹⁹ e da un *thema*, che può esplicitare la legge su cui il caso è impostato e che lo illustra sinteticamente. Le analogie si fermano però qui. A titolo e *thema* le *Declamationes minores* e *maiores* fanno seguire rispettivamente dei discorsi-modello, spesso corredati di *sermones*, e una declamazione completa sul tema proposto; i pezzi calpurniani, invece, contengono unicamente delle *sententiae* su un dato tema¹⁰⁰, giustapposte le une alle altre a dar vita ad una «marque-

⁹⁸ Sussman 1994, 16-17; vd. pure Kaster 1996, 84. Naturalmente non mancano studiosi che propendono per ipotesi differenti: Aizpurua 2005, 16 è persuaso che Calpurnio Flacco, e non l'escertore, sia direttamente responsabile della particolare fisionomia dei pezzi che compongono la silloge. Analogamente mi pare la posizione di Mannering 2017, 9.

⁹⁹ L'autenticità dei titoli tramandati in testa agli *Excerpta* di Calpurnio Flacco da una parte della tradizione manoscritta è incerta: vd. Håkanson 1978, XI. Si occupa tangenzialmente di questo problema Dingel 1988, 17-20, riscontrando analogie fra la titolazione delle *Minores*, degli *excerpta* di Seneca e di quelli di Calpurnio Flacco (testi che, come visto poc'anzi, erano trasmessi congiuntamente dalla tradizione).

¹⁰⁰ In Calpurnio Flacco la *sententia* non è soltanto la massima universale di carattere proverbiale e moraleggiante, che corrisponde alla γνῶμη greca, ma anche la formulazione ad effetto che si attaglia al caso specifico. Mi pare, insomma, che per Calpurnio Flacco valga quanto osservato da Berti 2007, 26 a proposito delle *sententiae* raccolte da Seneca: «*sententia* è (...) ogni tipo di frase 'a effetto' caratterizzata da brevità, brillantezza di espressione, concentrazione di pensiero».

terie de brefs morceaux frappants»¹⁰¹. L'assenza di un discorso anche solo minimamente sviluppato, che funga da 'scenario' alle *sententiae*, rende i testi calpurniani discontinui: molte volte la logica è solo intuibile, e la singola *sententia* sembra spesso contenutisticamente incoerente rispetto a quelle che la precedono e la seguono¹⁰². Questa particolare fisionomia rende gli *Excerpta* di Calpurnio Flacco differenti anche dall'antologia declamatoria senecana, nella quale – come noto – Seneca raggruppa in tre rubriche (*sententiae*, *divisiones* e *colores*) proprio gli escerti di discorsi di vari declamatori. Non è raro che Seneca intercali agli escerti brani narrativi, argomentativi o descrittivi, e che offra in certi casi anche saggi più ampi di prosa continua; in Calpurnio Flacco, al contrario, questi elementi sono del tutto assenti: i testi presenti nella sua raccolta risultano perciò ancora più 'estremi', provocando alla lettura l'impressione di «un fortissimo constamment maintenu»¹⁰³. Come è stato notato da più parti, l'unica raccolta declamatoria latina a cui gli *Excerpta* di Calpurnio Flacco possano davvero essere accostati sul piano della tipologia e della fisionomia è la versione ulteriormente escerta dell'antologia di Seneca¹⁰⁴, che era contenuta – e non è forse un caso – proprio nel *Corpus decem rhetorum minorum* in cui figurava anche la nostra silloge¹⁰⁵.

Come si è avuto modo di accennare¹⁰⁶, gli *Excerpta* di Calpurnio Flacco sono, insieme alle *Declamationes minores*,

¹⁰¹ Aizpurua 2005, 17.

¹⁰² Per indicare l'incoerenza contenutistica di una *sententia* rispetto alle precedenti, nella sua edizione del 1978 Håkanson adotta la seguente pratica editoriale (cf. XIV): marca con la maiuscola la prima lettera di tale 'nuova' *sententia*. Lo stesso scopo persegue Sussman 1994 adottando invece il corsivo per la prima parola della *sententia* contenutisticamente slegata dalle precedenti. Aizpurua 2005 distingue le *sententiae* non coese sul piano contenutistico con un 'a capo' e uno spazio interposto.

¹⁰³ Aizpurua 2005, 17.

¹⁰⁴ Sul punto vd. Sussman 1994, 17; Aizpurua 2005, 16; Balbo 2016, 467.

¹⁰⁵ Cf. n. 96.

¹⁰⁶ Vd. 1.1; cf. pure nn. 20; 23; 24.

l'unica raccolta declamatoria in lingua latina in cui per lo stesso pezzo si abbiano sviluppi prima per una data parte (*pars prior*), poi per quella opposta (*pars altera*): nel *corpus* i pezzi che assumono tale configurazione sono i primi 9¹⁰⁷.

Nelle pagine che seguono intendo analizzare la *pars altera* dei pezzi in cui essa compare¹⁰⁸, vagliare le eventuali connessioni tra *pars prior* e *pars altera*, e procedere a qualche considerazione finale sulla funzione didattica della *pars altera* negli *Excerpta calpurniani*.

3.2 Le Declamazioni 1-8 di Calpurnio Flacco

a. Decl. 1 *Uxor tyrannicida*

QUINQUE CUM TYRANNO PROXIMI FAMILIAE PUNIANTUR. Quae habebat duos filios et tyrannum virum, tyrannicidium fecit. praemio impunitatem liberis postulavit; meruit. ex his alter occupavit arcem. et eum mater occidit. petit alteri impunitatem; contradicitur (p. 1, 2-6 H.)¹⁰⁹.

¹⁰⁷ La *pars altera* è presente nel 16, 9% delle declamazioni di Calpurnio Flacco.

¹⁰⁸ Tengo fuori dall'analisi che segue la *decl.* 9: la *pars altera* di questo pezzo è gravemente mutila, tanto da impedire considerazioni significative per il nostro discorso.

¹⁰⁹ Per le citazioni dagli *Excerpta* seguo il testo di Håkanson 1978; adotto anche la pratica editoriale da lui inaugurata per marcare l'incoerenza contenutistica fra una *sententia* e ciò che precede (vd. n. 102), pur discostandomi dalla sua suddivisione in alcuni casi (sempre discussi in nota). Le traduzioni di Calpurnio Flacco sono mie; marco le incoerenze contenutistiche fra una *sententia* e ciò che precede con un barretta verticale (|).

In presenza di una legge che stabilisce la pena capitale¹¹⁰ per il tiranno e per i suoi cinque parenti prossimi, una donna uccide il marito tiranno; ottiene come premio per il tirannicidio la grazia per i suoi due figli. Quando uno dei due figli, seguendo le orme del padre, instaura una tirannide, la donna uccide anche lui e richiede come premio per l'iterato tirannicidio la grazia per l'ultimo figlio rimasto, che, in base alla legge citata nel tema, dovrebbe essere messo a morte. La sua richiesta incontra opposizione: da ciò il presunto dibattito¹¹¹.

La declamazione è impostata sullo *status* delle *leges contrariae* perché viene qui a determinarsi un conflitto tra la legge che stabilisce la pena capitale per i cinque parenti prossimi del tiranno e la legge – qui non esplicitamente menzionata, ma presupposta – che consente al tirannicida di scegliere il premio che vuole¹¹². A parlare per primo è un magistrato che fa gli interessi della comunità e che si oppone alla concessione della grazia, spingendo invece per l'immediata esecuzione del secondo figlio della donna¹¹³. Questo intervento della *pars prior* è costituito

¹¹⁰ Con Sussman 1994, 94 ritengo necessario sottintendere *capite a puniatur* nel testo della legge. Per un'analoga omissione del termine vd. 2.3 (ad 331, *Th.*).

¹¹¹ La declamazione ha un parallelo stringente in Cic. *inv.* 2, 144, dove la moglie del tiranno di Fere Alessandro domanda come premio la grazia per il figlio dopo aver ucciso il marito. Sul tiranno nella declamazione latina vd. Tabacco 1985; Schwarz 2016; Casamento 2018; cf. anche recentemente Dimatteo 2019, 257 (ad Ps. Quint. *decl. min.* 253).

¹¹² Sullo *status* delle *leges contrariae* vd. 1.3 e n. 45. Sulla legge declamatoria che attribuisce un premio al tirannicida (o al *vir fortis*) vd. Dimatteo 2019, 290 n. 2 (ad Ps. Quint. *decl. min.* 258); Krapinger 2019, 457 (ad Ps. Quint. *decl. min.* 288). La legge che impone l'uccisione dei parenti prossimi del tiranno, presente anche in Cic. *inv.* 2, 144 (cf. n. 111) nella forma *Tyranno occiso quinque eius proximos cognatione magistratus necato*, non trova riscontri nel diritto positivo romano e potrebbe avere origine nel diritto greco (Sussman 1994, 94).

¹¹³ Calp. *Decl.* 1 (p. 1, 7-10 H.): '*Occidam*' inquit. *quanta nobis ante patienda sunt, dum occidere tyrannum femina possit et mater velit? 'Non possum mortem filii mei videre'. hoc est ergo quare illum velimus occidere!*

da due risposte del locutore ad altrettante obiezioni della donna, da lui riportate in forma diretta; 1) alla promessa della donna di uccidere il secondo figlio, nel caso anch'egli dovesse cercare di diventare tiranno (*'Occidam'*), il locutore risponde che la cittadinanza non può correre il rischio di patire l'ennesimo regime tirannico (*quanta... sunt?*); dal suo punto di vista è infatti altamente improbabile che una *femina*, e per di più *mater*, uccida anche il suo ultimo figlio (*dum... velit?*); 2) se la donna stessa ammette di non poter sopportare la vista dell'esecuzione del suo ultimo figlio (*'Non... videre'*), a maggior ragione non si potrà credere che lo ucciderà con le sue mani: proprio per questa ragione la cittadinanza dovrà eseguire la condanna a morte (*hoc... occidere!*).

Il brevissimo discorso della *pars altera* è costituito da un'unica frase rivolta alla giuria dall'avvocato della donna (p. 1, 12 H.)¹¹⁴:

Petit praemium, non quod accipiat, sed quod acceperit.

«Non chiede un premio che potrebbe ricevere, ma un premio che ha ricevuto».

In assenza di contesto l'affermazione risulta alquanto criptica; il senso parrebbe, però, questo: secondo l'avvocato, la richiesta della donna non riguarda un premio che lei potrebbe (o non potrebbe) ricevere (*Petit... non quod accipiat*); la donna, infatti, ha già ricevuto in premio la grazia per questo figlio dopo l'uccisione del marito tiranno, e il suo ultimo figlio deve, di conseguenza, essere graziato. La frase non ha agganci con l'intervento della *pars prior* e costituisce verosimilmente il punto

Seguo Kaster 1996, 86 nel riconoscere in *Non possum* (p. 1, 8 H.) l'inizio di una nuova *sententia*.

¹¹⁴ Sulla presenza dell'*advocatus* vd. nn. 15; 73.

d'attacco o, meglio ancora, il culmine di una delle possibili argomentazioni dell'avvocato in difesa della donna¹¹⁵.

b. Decl. 2 *Natus Aethiops*

Matrona Aethiopem peperit. arguitur adulterii (p. 1, 14 H.).

Una donna sposata ha messo alla luce un figlio dalla pelle scura ed è accusata di adulterio dal marito. Questo è il tema della declamazione 2, una *controversia* basata sullo *status* della *coniectura*¹¹⁶.

La *declamatio* della *pars prior* contiene la requisitoria contro la donna, volta a dimostrare che l'accusata ha avuto una relazione con un uomo di colore; in essa si riconoscono le seguenti tracce argomentative¹¹⁷: 1) quando si ama si perde il ra-

¹¹⁵ La frase è una *sententia* estremamente raffinata, basata sull'antitesi combinata con parallelismo e poliptoto.

¹¹⁶ Il tema della declamazione è riecheggiato in Hier. *quaest. Hebr. in Gen.* 30, 32-33 (p. 48, 16-23 de Lagarde = CCSL 72, p. 38); in questo passo di Girolamo va riconosciuto un frammento di una perduta *Declamatio maior* pseudo-quintiliana: vd. Stramaglia 2006, 561-562; [Santorelli-]Stramaglia 2015, 287-289; Stramaglia 2017, 204-205; sul tema della nostra declamazione e sulla sua fortuna vd. Sussman 1999 e la bibliografia in Stramaglia 2006, 561-562 n. 25. Iuv. 6, 594-601 descrive una situazione analoga alla nostra; sui rapporti tra Giovenale e questo tema declamatorio vd. Santorelli 2016, 311-313; utili considerazioni anche in Sussman 1999. Sul tema dell'adulterio nella declamazione latina vd. ora Lentano 2016. Sullo *status coniecturalis* vd. Calboli Montefusco 1984, 60-77; Berti 2007, 115-117.

¹¹⁷ Calp. *decl. 2* (pp. 1, 15-2, 20 H.): *Expers iudicii est amor; non rationem habet, non sanitatem; alioquin omnes idem amaremus. Nonnumquam incredibiliter peccare ratio peccandi est. 'Non semper' inquit 'similes parentibus liberi nascuntur'. quid tibi cum isto patrocínio est nisi ut appareat te peccasse securius? Miramur hanc legem esse naturae, ut in sobolem transeant formae, quas quasi descriptas species custodiunt. sua cuique genti etiam facies manet: rutili sunt Germaniae vultus et flava proceritas; Hispaniae <incolae> non eodem omnes colore tinguntur. ex altera parte, qua convexus*

ziocinio; 2) non è raro che dietro un comportamento disdicevole ci sia la volontà di scandalizzare; 3) se la donna spiegasse il colore del neonato con l'argomento che non sempre i bambini assomigliano ai genitori, fornirebbe una prova diretta dell'adulterio: avrebbe avuto la relazione extraconiugale sperando di poter contare proprio su questo argomento per giustificare eventuali anomalie nei tratti somatici del neonato; 4) per una legge di natura le caratteristiche somatiche di un genitore passano alla prole; le caratteristiche trasmesse ai figli cambiano da razza a razza, ma non si dà il caso di bambini che ereditino tratti somatici di un'altra razza, a meno che uno dei due genitori non appartenga ad essa; 5) gli individui sono talvolta attratti dai comportamenti vergognosi e spesso provano piacere nel metterli in atto; 6) non ci si può stupire che gli innamorati sembrino privi di raziocinio: il fatto stesso di innamorarsi è sintomo di mancanza di razionalità; 7) una *matrona* veramente casta non è attratta dagli altri uomini, neanche se di bell'aspetto; per le donne inclini al vizio, invece, non ha importanza il modo in cui soddisferanno le loro voglie e, cadute in tentazione una volta, non riterranno più alcuna condotta disdicevole. Questa è l'in-

et deficiens mundus vicinum mutat orientem illic effusiora corpora, illic collectiora nascuntur. diversa sunt mortalium genera, nemo tamen est suogeneri dissimilis. 'Quid ergo' inquit 'amavit Aethiopem?' est interdum, iudices, malarum quoque rerum sua gratia, est quaedam deformium voluptas. Miraris, si aliquis non sapienter amat, cum incipere amare non sit sapientis? Da mihi sanos mulieris oculos: nemo adulter formosus est. periturae pudicitiae minima in eo est sollicitudo, quemadmodum pereat. proprium est profanae libidinis nescire, quo cadat. ubi semel pudor corrui nulla inclinatis in vitium animis ruina deformis est. is demum libidini placuit, in quem non posset mariti cadere suspicio. A p. 2, 8 H. stampo l'integrazione *incolae* di Watt 1996, 123; a 2, 9 H. recepisco *mutat* di Winterbottom 1999-2019, 191-192, in luogo del tràdito *mittit*; a p. 2, 12 H. conservo il tràdito *amavit*, in luogo di *amavi* congetturato da Håkanson 1978, 2: il soggetto di *inquit* è l'avvocato della donna (Winterbottom 1995-2019, 343). A p. 2, 13 H. stampo, con Sussman 1994, 28 e Aizpurua 2005, 32, la congettura *deformium* di Gronov 1665, 666 n. 4 (cf. Håkanson 1972, 60) in luogo del tràdito *formarum*. Infine, seguo Kaster 1996, 86 nel riconoscere in *Miraris* (p. 2, 14 H.) e *Da* (p. 2, 15 H.) l'inizio di due nuove *sententiae*.

dole dell'imputata, che ha scelto un uomo di colore come amante, sicura che suo marito mai avrebbe sospettato di lui.

La *declamatio* della *pars altera*, più corposa rispetto a quella della *decl.* 1, contiene due frammenti¹¹⁸ del discorso di difesa della donna tenuto da un avvocato (pp. 2, 22-3, 5 H.)¹¹⁹:

Ita non maius est argumentum pudicitiae, quod parere voluit, quam impudicitiae, quod <in>feliciter peperit? Vides partum laesis fortasse visceribus excussum: multum fortunae etiam intra uterum licet. vides sanguinis vitio perustam cutem; colorem putas: istud fortasse infantis iniuria est. hoc ipsum, quod alte infuscatam cutem livor infecit, dies longus extenuat. nivea plerumque membra sole fuscantur, et corpori pallor excedit; quamvis naturaliter fuscus artus umbra cogit albescere. tantum tempori licet, quantum putas licere naturae.

«Dunque il fatto che abbia voluto portare a termine la gravidanza non dimostra il suo senso del pudore più di quanto il fatto che abbia avuto un parto sfortunato possa dimostrare la sua spudoratezza? | Tu osservi un feto espulso dai suoi organi forse danneggiati: la fortuna ha un grande potere anche nel ventre. Osservi la pelle annerita per una malattia del sangue; tu lo ritieni il colore naturale, ma forse questo è un sintomo di una sofferenza del neonato. Il passare del tempo attenua questa stessa condizione per cui l'ematoma ha scurito in profondità la sua pelle. Molto spesso corpi candidi come la neve sono scuriti dal sole e la carnagione chiara svanisce; l'ombra schiarisce le membra anche se sono scure per natura. Il tempo ha lo stesso potere che tu attribuisce alla natura».

¹¹⁸ Per la bipartizione della *pars altera* seguo Aizpurua 2005, 32-35 (vd. anche Stramaglia 2017, 205 n. 63); diversamente Håkanson 1978, 2-3 e Sussman 1994, 28 pensano ad un unico escerto ininterrotto; Kaster 1996, 86 suddivide l'intervento in tre escerti.

¹¹⁹ Cf. n. 15.

Nel primo escerto (*Ita... peperit?*) si può riconoscere la seguente linea argomentativa: la scelta della donna di portare a termine la gravidanza è un chiaro indice della sua fedeltà; se infatti fosse stata colpevole di adulterio avrebbe senz'altro abortito¹²⁰. Non mi pare si possano cogliere connessioni argomentative con l'intervento della *pars prior*.

Ben più articolato e ampio è il secondo escerto (*Vides... naturae*). In esso l'avvocato della donna sostiene che il colore del neonato deve essere ascritto alle ecchimosi dovute a un parto particolarmente travagliato, e che quindi la sua pelle è nera solo transitoriamente. L'ipotesi dell'anomalia transitoria è suffragata da riferimenti ad altre circostanze che possono modificare temporaneamente il colore della pelle degli individui: la prolungata esposizione al sole scurisce le carnagioni chiare; le pelli scure, invece, si schiariscono per la lunga permanenza all'ombra. Di particolare interesse è la *sententia* finale dell'intervento (*tantum... naturae*), perché si configura come una vera e propria replica della *pars altera* a una delle argomentazioni impiegate dalla *pars prior*: se quest'ultima aveva individuato nella *natura* e nelle sue leggi la ragione del colore del neonato (*Miramur... dissimilis*), il locutore di turno attribuisce a un diverso fenomeno – il *tempus* – la facoltà di eliminare l'anomalia cromatica dalla pelle del neonato. L'elaborazione formale della *sententia*, in cui spiccano il chiasmo che coinvolge il verbo *licet* (in poliptoto) e soprattutto i due sostantivi-chiave *tempori* e *naturae*, concorre a far risaltare la frizione tra le argomentazioni delle *partes*. In questa prospettiva, notevole è anche *putas*, in forte enfasi perché unico elemento a rompere l'andamento altrimenti perfettamente parallelo dei due *cola*: l'impressione è che il locutore lo impieghi non solo per richiamare l'argomentazione dell'avversario, ma anche per ridimensionarne maliziosamente il valore.

¹²⁰ Che tale pratica fosse diffusa lo dimostra e.g. Iuv. 6, 594-601; sul procurato aborto nell'antichità in generale resta imprescindibile Nardi 1971; cf. pure Casamento 2019, 405 (*ad Ps. Quint. decl. min.* 278, 10).

c. Decl. 3 *Miles Marianus*

Miles Marii adulescens propinquum Marii tribunum vim sibi inferentem peremit. Reus est caedis. CD (p. 3, 7-8 H.).

Il tema, presente anche in Ps. Quint. *decl. mai. 3*¹²¹, è l'unico di carattere storico presente negli *Excerpta* di Calpurnio Flacco. Il protagonista della vicenda, ambientata durante le campagne militari contro i Cimbri, è un soldato dell'esercito di Mario; il giovane, che viene processato dinanzi a Mario stesso, è accusato di aver ucciso un *tribunus*, parente del generale, che aveva cercato di violentarlo. Il problema giuridico posto dalla declamazione è se l'omicidio commesso dal *miles* sia giustificabile come atto di legittima difesa; la controversia è imperniata dunque sullo *status* della *relatio criminis*¹²².

Il discorso della *pars prior* è in difesa del *miles* ed è tenuto da un avvocato, la cui presenza è resa presumibilmente necessaria dalla giovanissima età dell'imputato. Ecco le tracce argomentative che è possibile scorgere nell'intervento¹²³: 1) vi-

¹²¹ Una densa analisi contrastiva della *Maiores 3* e di Calp. *decl. 3* è ora in Schneider 2017. Sui modelli e la fortuna di questo *argumentum* basti Brescia 2004, 193-235.

¹²² Su questo *status*, che si applica quando l'imputato ammette il crimine ma lo motiva come risposta a una provocazione o a un reato precedentemente commessi contro di lui, vd. Calboli Montefusco 1984, 119-123; Berti 2007, 122.

¹²³ Calp. *decl. 3* (p. 3, 9-18 H.): '*Propinquus*' inquit '*imperatoris occisus est*'. *macte virtute, adulescens, et Marium vindicasti. Ubicumque periclitatur pudicitia, suam legem habet. Quid agis, tribune? tibi nondum vir est, qui Mario iam miles est? Non longe ab eo est [miles], ut promittat stuprum, qui rogatus tantummodo negat. Crede, imperator, male de te iudicasset miles tuus, si tribuno pepercisset. Hanc vim Verginius parricidio fugit, propter hanc Lucretia pectus suum ferro fodit. pudet me, imperator: feminae exemplis militem tueor. Stuprum minatus est militi tuo: minus est quod nobis Cimbri minantur.* Recepisco l'espunzione di *miles* (p. 3, 12 H.) proposta da Winterbottom (*ap. Håkanson* 1978, 3) e già accettata da Sussman 1994, 101 (con l'approvazione di Russell [*ibid.*]). Balbo 2018, 158 offre un'interessante

brante elogio del giovanissimo soldato, che con la sua azione ha vendicato l'onore di Mario piuttosto che il suo; 2) la legge è sempre dalla parte di chi subisce un attentato alla propria *pudicitia*; 3) apostrofe che evoca il defunto tribuno e mira a prevenire la possibilità che l'accusa giustifichi il tentato *stuprum* con la giovanissima età del soldato¹²⁴; 4) se il soldato si fosse limitato a rifiutare delle *avances* tanto scandalose, avrebbe dimostrato una forma di accondiscendenza; 5) secondo l'avvocato, che ora si rivolge a Mario in quanto presidente della corte, se il *miles* avesse risparmiato il *tribunus* avrebbe mostrato scarsa considerazione di Mario stesso; 6) attraverso *exempla* storici viene illustrato il *locus communis* che la morte è preferibile al disonore¹²⁵; 7) gli atti di perversione come quello del *tribunus* costituiscono, per la società, una minaccia più grave perfino dei Cimbri.

La *pars altera* contiene un frustulo del discorso dell'accusa ed è composta di due soli periodi, relativi a spunti argomentativi distinti (p. 3, 20-22 H.):

Miles tuus, imperator, iam aliquid impudici habet quod ad impudicitiam placet. Tu gladium commilitonis tui cruore tinxisti, quem satis fuit minari.

«Generale, il tuo soldato ha già un'aria da pervertito che attira la perversione. | Tu hai macchiato la tua spada del sangue di un tuo commilitone, quando sarebbe bastato minacciarlo».

analisi degli espedienti retorici utilizzati dal locutore per enfatizzare la tensione emotiva della discussione.

¹²⁴ Nella mentalità romana gli atti omosessuali con i giovani erano più accettabili di quelli con gli adulti; vd. Aizupurua 2005, 222 n. 8. Sull'espediente delle allocuzioni ai defunti nelle *Declamationes maiores* vd. Stramaglia 2002, 209 n. 354.

¹²⁵ Sugli *exempla* di Virginia e Lucrezia, citati dall'avvocato, vd. Sussman 1994, 101-102, e spec. van der Poel 2009, 343-345; sulla figura di Lucrezia nella letteratura retorica vd. ora Franchi 2012.

Il primo periodo (*Miles... placet*) ha come destinatario Mario, e sembra l'adattamento al caso specifico di un concetto più generale. Vi si riconosce chiaramente il tentativo del locutore di insinuare dubbi sull'irreprensibilità morale del *miles*, ed è dunque verosimile che la formulazione costituisca il culmine di una più ampia argomentazione volta a giustificare il tentato stupro del *tribunus* attribuendo qualche responsabilità anche al *miles*. A balzare immediatamente agli occhi è una connessione, per così dire, macro-argomentativa: anche la *pars altera* basa la sua strategia sulla *relatio criminis*. Nella *pars prior* l'avvocato del soldato non negava l'omicidio del suo assistito, ma lo giustificava come atto reso legittimo dal tentativo di *stuprum* da lui subito; nella *pars altera* l'accusa non nega che il *tribunus* abbia commesso lo *stuprum*, ma lo giustifica sulla base di una certa 'predisposizione' del *miles* ad atti di questo tipo¹²⁶. Benché l'assenza di un più ampio contesto impedisca affermazioni troppo nette, mi pare poi che in questa *sententia* si possa percepire una qualche consonanza, questa volta a livello micro-argomentativo, con uno degli spunti sviluppati dalla *pars prior*. Lì l'avvocato aveva affermato che chi subisce un tentativo di *stuprum* ha sempre dalla sua la legge (*Ubicumque... habet*); qui il locutore sembra controbattere che la legge cessa di essere un baluardo in presenza anche di un semplice sospetto sulla moralità dell'individuo che ha subito l'attentato alla propria *pudicitia*.

La seconda *sententia* della *pars altera* (*Tu... minari*) è rivolta direttamente al *miles*, e la traccia argomentativa in essa presente è facilmente riconoscibile: il locutore rappresenta l'omicidio del *tribunus* perpetrato dal *miles* come un atto sproporzionato. L'enfasi è, non a caso, tutta sull'efferatezza del comportamento del soldato, pateticamente evocata dall'espressione di

¹²⁶ Come rileva Schneider 2017, 91, la stessa linea argomentativa è utilizzata, in forma però espansa, nell'anonima declamazione *Tribunus Marianus* (5, 3-4): un'antilogia di Ps. Quint. *decl. mai.* 3, contenente il discorso dell'accusatore del *miles*. Il pezzo è ora riedito (con traduzione e commento) da Håkanson-Winterbottom 2015, e ivi datato alla fine del VI sec. d.C.

uso quasi solo poetico *cruore tingere*. Anche in questa seconda sezione sembra potersi cogliere una qualche connessione con un'argomentazione della *pars prior*: quando aveva affermato che se il soldato avesse risparmiato la vita del tribuno avrebbe leso l'immagine di Mario (*Crede... pepercisset*), l'avvocato difensore del *miles* aveva prevenuto proprio l'argomento che il suo avversario sta ora impiegando nella *pars altera*. Questo tipo di relazione tra i due discorsi mi pare piuttosto significativa, perché non è soltanto il discorso della *pars altera* a correlarsi alle argomentazioni della *pars prior*, ma già quest'ultima interagisce con il discorso seguente, anticipandone il contenuto. Viene in sostanza a determinarsi una situazione dialettica accostabile alle interazioni fra *partes* esaminate nelle *Declamationes minores*¹²⁷.

d. Decl. 4 *Parricida carcerem petens*

DAMNATUS PARRICIDII ANNO CUSTODIATUR. Qui sub noverca damnatus est, vult illum pater domi custodire. ille petit, ut publico carcere servetur (p. 4, 2-4 H.).

L'*argumentum* della quarta declamazione di Calpurnio Flacco è l'unico della raccolta a riguardare il *crimen parricidii*¹²⁸; la situazione descritta è questa: in presenza di una legge che stabilisce che il parricida sia incarcerato per un anno prima di subire la pena di morte¹²⁹, un giovane condannato per tentato parrici-

¹²⁷ Su queste interazioni nelle *Minores* vd. 1.5; ma vd. anche *infra* 3.3 per le sostanziali differenze tra le *Minores* e il *corpus* calpurniano.

¹²⁸ Sul parricidio, tema diffusissimo nelle raccolte declamatorie greco-latine, è ancora utile Lanfranchi 1938, 491-502; vd. poi Krapinger[-Stramaglia] 2015, 43-48; Lentano 2015a; Santorelli-Stramaglia 2017, 87 n. 8.

¹²⁹ Anche se il nesso tra la legge declamatoria citata nel tema e la *poena cullei*, tradizionale punizione spettante ai parricidi, risulta poco chiaro, è altamente probabile che si tratti di una reclusione transitoria che precede l'e-

dio chiede di non essere recluso nella casa paterna, come richiesto dal padre, ma in un carcere pubblico. I motivi della richiesta del condannato non sono chiaramente esplicitati né dal tema, né dai discorsi delle due *partes*, ma la scelta è forse da connettere alla presenza nella casa paterna di una *noverca*. Probabilmente la donna aveva ordito un complotto ai danni del marito e, fallito il piano, aveva denunciato il ragazzo per parricidio¹³⁰. Ad ogni modo, scopo del presunto dibattimento è stabilire se la richiesta del parricida sia legittima o meno.

Il discorso della *pars prior* è tenuto dal giovane parricida ed è così articolato¹³¹: 1) formalizzazione della richiesta ai giu-

secuzione della *poena cullei*; sul punto vd. da ultimo Casamento 2015, 96 e nn. 15-16 con riferimenti bibliografici e sintetico *status quaestionis*.

¹³⁰ Come nota Sussman 1994, 103, il *thema* della declamazione è «troubled or excessively abbreviated»; molti dei suoi risvolti restano perciò in ombra. L'interpretazione che scelgo di seguire, quella cioè del complotto ordito dalla *noverca* ai danni del giovane – tema diffusissimo nella letteratura declamatoria – è dovuta a Casamento 2015, 97-99 (da vedere anche per uno *status quaestionis*). Interessante pure la suggestione di Aizpurua 2005, scartata però dallo stesso studioso, che il nostro tema declamatorio possa essere un adattamento del paradigma tragico di Fedra e Ippolito.

¹³¹ Calp. decl. 4 (pp. 4, 5-5, 4 H.): *Iubete quam primum ad illas me impiorum tenebras trahi. liceat impetrare quod non licet recusare. Ego me umquam crederem tam infelicem, ut mihi aliquis etiam carcerem invidet? Parum est tibi in cruciatus meos annus et carcer? vereris, ne quem gemitum miseri aures tuae perdant, ne non singulis tormentis meis paterni oculi fruuntur, ne laxata vincula desit qui astringat? non potes adversus damnatum iure patris uti: iam non larem habeo, non sacrum, non patrem, ac, ne damnatum esse paeniteat, non novercam. Video carcerem publicum, saxis ingentibus structum, angustis foraminibus tenuem lucis umbram recipientem. in hunc rei abiecti robur Tullianumque prospiciunt, et, quotiens iacentes fer-rati postis stridor excitat, exanimantur, et alienum supplicium [ex]spec-tando suum discunt. sonant verbera, cibus recusantibus spurca manu carnificis ingeritur. sedet ianitor inexorabili pectore, qui matre flente siccos teneat oculos. inlucies corpus exasperat, manum catenae premunt. Quid est, quod me lex anno reservat, nescioquid diu cogitat? nimirum de parricidio, etiam cum creditur, non liquet. Aestimate, iudices, quid fugiam, qui hoc postulo! Quid hoc est, iudices: a patre parricida non timeor? Dicam 'saevite' cum rogem? dicam 'miseremini' cum carcerem rogem? Con Sussman 1994,*

dici di essere tradotto nel carcere pubblico; 2) riflessione del giovane sulla sua sfortunata condizione; 3) allocuzione al padre, in cui il figlio fa emergere la ragione per cui il genitore vuole tenerlo prigioniero in casa: assistere sadicamente alle sue sofferenze; tuttavia, sostiene il giovane, la condanna per parricidio ha neutralizzato la *patria potestas*, e il padre non può quindi avanzare alcuna pretesa; 4) allocuzione alla giuria, in cui il parricida evoca con una patetica ἔκφρασις la prigione in cui vuole essere recluso e le sofferenze che lì dovrà patire¹³²; 5) analisi della *voluntas legis*: i parricidi devono scontare un periodo di detenzione prima di essere messi a morte perché nel caso di un *crimen* così abominevole la colpevolezza non è mai del tutto provata; 6) allusione del giovane ai pericoli che teme di correre scontando la detenzione nella casa paterna, con probabile riferimento implicito alla *noverca*¹³³; 7) allusione del giovane alla sua innocenza: possibile che un padre non tema la presenza in casa di un figlio che avrebbe tentato di ucciderlo?; 8) il giovane è in una situazione paradossale: non può invocare dai giudici né inflessibilità, perché sta avanzando una *richiesta*, né clemenza, perché ciò che sta chiedendo è il carcere – cioè qualcosa di inclemente.

Il discorso del parricida è seguito da quello del padre, che pretende la reclusione del figlio in casa sua (p. 5, 6-15 H.):

Egone secretum isti conscientiae dabo et ibi te patiar includi, ubi non erubescas? dignus es, parricida, dignus es vide-

30 considero come interrogative *Parum... carcer?* (p. 4, 8 H.) e *vereris... adstringat?* (p. 4, 11 H.). Differentemente da Håkanson 1978, 4, riconosco con Sussman 1994, 30 e Aizpurua 2005, 40 un'unica linea argomentativa in *Parum... non novercam* (p. 4, 8-13 H.).

¹³² Per questo «Topos der Kerkerschilderung» vd. Zinsmaier 2009, 172 n. 67; Santorelli 2014, 297 n. 215; Schwennicke 2018, 489-502; Stramaglia 2018, 63-64 nn. 247; 257. Un'interessante analisi del linguaggio non verbale di questa *descriptio* è in Balbo 2018, 155-156.

¹³³ Vd. Aizpurua 2005, 223 n. 15 e ora Casamento 2015, 99; cf. *supra* n. 130.

re patrem, si tam grave putas, ut vel carcerem malis. Debeo, iudices, debeo tandem agere mitius pater, si tam graviter sibi damnatus irascitur. Mirabar, si quis tantum sceleris auderet, qui<n> contemnere carcerem posset. Fugit, odit, avertitur et limen patris execratur: ignoras profecto sortem tuam, si putas aliud iudices debere respicere, quam quod nolis. hanc lucem patere, si gravis est, hunc diem, si odisti, vide. Nihil illi adversus patrem liceret, si parricida non esset.

«Sarò io a concedere la grazia dell'isolamento alla tua coscienza e a permettere che tu sia recluso dove ti sia possibile nascondere la tua vergogna? Tu lo meriti, parricida, sì lo meriti di avere tuo padre sotto gli occhi, se questa vista è per te tanto dolorosa da preferire perfino la prigione. | Dovrei, giudici, dovrei dopo tutto comportarmi, in quanto padre, in maniera più indulgente, se questo condannato è così tanto in collera con se stesso. | E mi meravigliavo che qualcuno osasse un crimine tanto abominevole senza essere capace di non dar peso al carcere. | Mi fugge, mi detesta, si volta da un'altra parte e maledice la mia casa: davvero non ti sei reso conto del tuo destino, se credi che i giudici debbano prendere in considerazione una punizione diversa da quella che vuoi evitare. Sopporta questa luce del sole, se questo ti fa star male; guarda il giorno che splende, se lo detesti. | Se non fosse un parricida, non gli sarebbe possibile fare nulla contro la volontà paterna».

Nella prima sezione del suo discorso, il padre si rivolge direttamente al figlio e gli spiega la ragione per cui vuole tenerlo in casa (*Egone... malis*): indurlo a prendere coscienza del suo abominevole crimine. Tale presa di coscienza è impossibile, a suo dire, nell'isolamento del carcere, al riparo dagli sguardi di altre persone e, soprattutto, dal severo sguardo paterno. Un collegamento chiaro ed esplicito con le linee argomentative della *pars prior* non sembra immediatamente riconoscibile. Si può tuttavia almeno notare che nel suo discorso anche il figlio si era sof-

fermato sulle ragioni che spingevano il padre a volerlo recluso nella *domus*, ipotizzando che il genitore intendesse assistere sadicamente alle sue sofferenze (*Parum... astringat?*). L'escerto in esame potrebbe dunque configurarsi come una sorta di replica in cui il genitore cerca di ridimensionare l'accusa mossa dal figlio: non per mero sadismo lo vorrebbe in casa, ma perché il giovane possa rendersi conto del suo errore.

La seconda sezione (*Debeo... irascitur*) è invece priva di qualsiasi connessione con la *pars prior*; la *sententia* da cui è composta, colma di patetismo per via della *conduplicatio*, sembrerebbe l'apice di una più ampia argomentazione in cui il padre riflette sulla *pietas* paterna.

Neanche il terzo escerto (*Mirabar... posset*) è legato alla *pars prior*; pur mancando un contesto più ampio, in esso si riconosce l'ennesimo commento paterno sulla nefandezza del figlio: uno che è talmente rotto al crimine da tentare il parricidio, non potrà certo farsi spaventare dalla prospettiva del carcere.

Mancano ancora connessioni tra il precedente discorso del figlio e il quarto escerto della *pars altera* (*Fugit... vide*). Qui il locutore dapprima descrive alla giuria l'attuale comportamento del figlio nei suoi confronti; poi si sofferma sull'ineluttabilità del destino del giovane, rivolgendosi direttamente a lui; e infine, con una *sententia* elaboratissima¹³⁴, dichiara che le sofferenze che quello patirà scontando la detenzione in casa sono la giusta punizione per il suo crimine.

Più interessante sul piano delle relazioni con il discorso della *pars prior* è l'ultimo escerto della *pars altera* (*Nihil... esset*). Come visto, nel suo intervento il figlio aveva escluso che il padre potesse contrastare la sua richiesta, dato che la condanna per parricidio aveva neutralizzato la *patria potestas* (*non... uti*); ora il padre replica a queste affermazioni con una *sententia* generale adattata al caso specifico: l'unico modo che un figlio ha

¹³⁴ Si notino il poliptoto del dimostrativo, l'omoteleuto e l'andamento parallelo dei *cola*, rotto soltanto dall'anticipazione della seconda protasi (*si odisti*) allo scopo di generare il chiasmo degli imperativi e delle protasi.

per contravvenire alla volontà di un padre è (tentare di) ucciderlo.

e. Decl. 5 Leno¹³⁵

Iuvenes frequenter ad lupanar veniebant. cum his leno frequenter denuntiasset, ne accederent, foveam fecit et completit ignibus. adulescentes cum venissent, exusti sunt. accusatur a parentibus eorum leno laesae rei publicae (p. 5, 17-20 H.).

La controversia mette in scena la seguente situazione: un gruppo di giovani si reca frequentemente in un lupanare, nonostante il proprietario li abbia più volte diffidati dal frequentarlo. Il lenone allora scava una buca e la riempie di braci; quando i giovani si recano per l'ennesima volta al lupanare, cadono nella buca e muoiono arsi vivi. Il lenone è accusato di danneggiamento dello stato¹³⁶.

Il tema, ricordato da Sen. *contr.* 10, 1, 13, è poi menzionato da Ermogene (*Stat.* 1, 14 Patillon = p. 32, 10-13 Rabe) come uno degli esempi di temi ἀσύστατα, ovvero concepiti in maniera difettosa e, quindi, 'inconsistenti'¹³⁷. La controversia è

¹³⁵ Dingel 1988, 20 n. 5 nota l'eccezionalità del titolo *Leno*: nelle *Minores*, negli *Excerpta* di Seneca e in quelli di Calpurnio Flacco non si incontrano mai titoli composti da un solo sostantivo (a differenza che, ad es., nelle *Maiores*). Lo studioso propone perciò di integrare: *Leno <reus laesae rei publicae>*.

¹³⁶ Su questo reato, e sull'*actio (laesae rei publicae)* a cui dava vita, vd. ora Pasetti 2019a, 300-302 e nn. (*ad Ps. Quint. decl. min.* 260). Nel nostro caso il lenone ha danneggiato le 'risorse umane' della *res publica* perché l'ha privata di giovani dalla condotta irreprensibile, che avrebbero potuto in futuro giovare allo stato.

¹³⁷ Questo tema, come spiega Sopatro (*RG V*, p. 60, 1-7 Walz [testo criticamente rivisto in Stramaglia 2015, 151]), è inefficiente perché garantisce argomenti adeguati ad una sola delle due parti in causa (qui l'accusa). Sul punto è fondamentale Stramaglia 2015, 150-152 (con bibliografia), che esa-

imperniata sullo *status qualitatis*, non essendo in discussione se il lenone abbia o meno ucciso i giovani, ma se l'omicidio nuoccia o meno allo stato¹³⁸.

La *pars prior* contiene il discorso dell'accusa e si basa sui seguenti punti¹³⁹: 1) condanna dell'insolenza del lenone, in risposta alla sua possibile obiezione di aver avvertito i giovani di non tornare nel suo locale; 2) elogio dei giovani uccisi dal lenone: per la loro condotta moralmente integerrima e per la loro moderazione erano amati dai genitori; le stesse ragioni li rendevano invisibili al lenone; 3) un individuo come il lenone non può appellarsi alla giustizia per difendersi: non ha alcun diritto, essendo persona contro cui è lecito fare qualunque cosa¹⁴⁰; 4) gli avvertimenti del lenone ai giovani non avevano alcuna autorevolezza e credibilità, perché quando minacciano, di solito, i lenoni non lo fanno che per alzare il prezzo; 5) il lenone non può difendersi sostenendo che i giovani l'avessero danneggiato maltrattando le sue prostitute; i suoi guadagni derivano proprio dal consentire ai clienti di disporre a piacimento delle sue donne.

La *pars altera* contiene un frammento del discorso in difesa del lenone, compresso in quest'unico periodo (p. 6, 6 H.)¹⁴¹:

mina anche altre testimonianze concordi nel considerare 'difettoso' questo tema e che analizza, oltre che Sen. *contr.* 10, 1, 13, anche la *decl.* 4 di Calpurnio Flacco (cf. pure n. 141).

¹³⁸ Sullo *status qualitatis* vd. n. 17.

¹³⁹ Calp. *decl.* 5 (pp. 5, 21-6, 4): '*Denuntiavi*' inquit: *dii boni, quantum ausus est, cui ne post denuntiationem quidem creditum est! Fuit in illis summa pietas: placuere patribus; summa frugalitas: displicuere lenoni. Tu te iure audes defendere? nihil ei licet, in quem nihil non licet. 'Denuntiavi' inquit: novimus lenonum minas venales. 'Iniuriam' inquit 'faciebant mancipiis meis'. quid enim aliud in his quam iniuriam vendis?*

¹⁴⁰ L'iperbolica espressione *in quem nihil non licet* si riferisce allo stigma di *infamia* che marchiava i lenoni nel mondo romano (Aizpurua 2005, 224 n. 18); sull'*infamia* vd. n. 30.

¹⁴¹ Le ragioni di questa estrema concisione vanno ricercate, secondo Stramaglia 2015, 152, proprio nel fatto che l'*argumentum* è 'difettoso' (vd. n. 137) e consente alla difesa quest'unico argomento «a dir poco ridicolo, in un caso come quello di specie!». Sempre Stramaglia 2015, 152 rintraccia

Ubi quid futurum est denuntiatur, culpa patientis est.

«Se le conseguenze di un'azione vengono preannunciate, la colpa è di chi quelle conseguenze le paga».

Piuttosto netto e saldo mi pare il legame di questa *sententia* con il discorso della *pars prior*. La linea difensiva del lenone, che mira a giustificare l'omicidio plurimo da lui commesso sulla base dei ripetuti avvertimenti dati ai giovani, era già emersa nella *pars prior*; qui infatti il locutore l'aveva anticipata, riportando per ben due volte nel suo intervento le parole del lenone in forma diretta ('*Denuntiavi*'), e preventivamente smontata. Anche in questo caso (cf. 3.2.c), la tipologia di relazione fra le due *partes* ricorda le iterazioni fra *pars prior* e *pars altera* individuate nelle *Declamationes minores*¹⁴².

f. Decl. 6 Decreto reditu exul occisus

Adulescens dives nobilis hospitatus apud exulem. exul scripsit senatui velle se indicare de affectata tyrannide. senatus revocandum censuit hoc divite contradicente. dum revertitur exul, occisus est. accusatur dives affectatae tyrannidis (p. 6, 8-11 H.).

La situazione prospettata dal *thema* della declamazione 6 è la seguente: un giovane, ricco e nobile, è ospitato nella casa di un esule. Quando l'esule comunica al senato di voler fare rivelazioni a proposito di un tentativo di instaurazione di tirannide, il senato lo riammette in città, nonostante l'opposizione del ricco.

nell'imperfezione del *thema* i motivi per cui esso non avrà nessun ulteriore sviluppo nella declamazione greca e latina.

¹⁴² Cf. 1.5; ma vd. *infra* 3.3 per le sostanziali differenze tra le due situazioni.

Mentre l'esule sta tornando, viene ucciso; il giovane ricco è allora accusato di aver tentato di instaurare la tirannide.

La declamazione, imperniata sullo *status coniecturalis*¹⁴³, presenta numerosi punti di contatto con Ps. Quint. *decl. min.* 254 e 351: analogo è il tema dell'esule che vuole rendere dichiarazioni spontanee su un tentativo di instaurazione di una tirannide; analogo anche il dispositivo normativo che prevede il rimpatrio come premio per l'esule che intende fare rivelazioni su piani che minacciano la sicurezza della comunità¹⁴⁴.

La *pars prior* contiene la requisitoria dell'accusa; questi i punti chiave del discorso¹⁴⁵, che si snoda tra asserzioni rivolte ora all'accusato, ora ai giudici: 1) parlando all'imputato, il locutore afferma che quegli si è illuso di aver intercettato la denuncia che l'esule stava per fare, ma uccidendolo ha finito per autodenunciarsi; 2) il locutore ricorda ai giudici che in senato l'imputato aveva espresso parere contrario al ritorno dell'esule; in

¹⁴³ Sullo *status coniecturalis* vd. n. 116.

¹⁴⁴ Vd. in dettaglio Dimatteo 2019, 260-261 e n. 1 (*ad* Ps. Quint. *decl. min.* 254), con riflessioni anche sulla (presunta) derivazione di Calp. *decl.* 6 e Ps. Quint. *decl. min.* 254 e 351 dalla ricostruzione tacitiana della vicenda di Antistio Sosiano. Sull'*adfectatio tyrannidis* – il reale o presunto tentativo di instaurare una tirannide da parte di un membro della comunità – vd. Dimatteo 2019, 262 e n. 7 (*ad* Ps. Quint. *decl. min.* 254). Sussman 1994, 110, basandosi sul termine *pauper* usato dal primo locutore per indicare l'esule (p. 6, 13 H.), pensa che la declamazione tematizzi anche il 'classico' conflitto declamatorio tra un ricco e un povero (su cui vd. n. 150). A me non sembra che dal nostro testo emergano dati a suffragio di questa ipotesi; e *pauper* sarà un semplice riferimento alla confisca dei beni irrogata contestualmente all'esilio.

¹⁴⁵ Calp. *decl.* 6 (p. 6, 12-21 H.): *Intercepisse te putas indicium? ipse fecisti. Secundum sententiam divitis pauper non est reversus. Dicturum se de tyrannide pollicetur: quid vis suspicemur? Tu nihil nuntias, sed, unde venisti, venerunt epistulae consecutae. sed cur de publico statu mandare hospiti noluit? Putatis illum contradixisse? confessus est. Sceleratis ingeniis et plus quam civilia cupientibus non dominari instar servitutis est. iam pridem [te] arci nostrae tua fortuna minuitur. supra civilem hanc peraequationem divitiae te elevaverunt. Non sine exemplo timemus: in Manlio quondam potuisse damnatum est.*

effetti l'esule non è riuscito a ritornare e ciò induce a sospettare che sia stato il ricco a ucciderlo; 3) l'esule avrebbe fatto rivelazioni su un tentativo di instaurazione di tirannide; è quindi ragionevole ipotizzare che l'aspirante tiranno fosse proprio il ricco; 4) dal luogo dell'esilio sono giunte lettere contenenti rivelazioni circa la sicurezza dello stato; non è certo un caso che l'esule abbia preferito spedirle piuttosto che affidarle al ricco; 5) alla luce di questi fatti, il voto contrario del ricco durante la votazione in senato equivale a una sua confessione; 6) per chi brama il potere assoluto non essere tiranno equivale ad essere uno schiavo; d'altra parte, le enormi ricchezze accumulate dall'imputato avevano già sollevato sospetti su di lui; 7) in passato si è già verificato che l'accentramento di ricchezze e potere nelle mani di un solo uomo abbia portato a tentativi di instaurazione di regimi tirannici¹⁴⁶.

Il discorso della *pars altera* è tenuto dal ricco, che si difende dall'accusa di aver tentato di instaurare la tirannide (7, 2-6 H.):

*Non intellego, quemadmodum infamet iste sententiam meam; ego si auditus essem, ille non esset occisus. Inquieta res est homo, cui iam in deterius nihil superest. egerat mecum illic multa de iudicibus, de ignominia sua. prodam necesse est affectus hospitibus mei: hoc tyrannis videbatur*¹⁴⁷.

«Non riesco a capire come costui possa screditare il mio voto; se si fosse dato ascolto a me, quello non sarebbe stato ucciso. | L'uomo al quale nulla di peggio può accadere, è qualcosa di instabile. In quel luogo aveva discusso a lungo

¹⁴⁶ Il locutore esemplifica questa situazione facendo riferimento a Marco Manlio; da console sconfisse gli Equi nel 392 a.C. e si rese poi protagonista del salvataggio del Campidoglio dall'attacco dei Galli, meritando il *cognomen ex virtute* di *Capitolinus*. In seguito fu condannato e precipitato dalla rupe Tarpea perché sospettato di voler usare il suo potere e le sue ricchezze per ripristinare la monarchia.

¹⁴⁷ Ripartisco la *pars altera* in due soli *excerpta*; vd. *infra* n. 149.

con me dei giudici, della sua cattiva reputazione. Sono costretto a rivelare i sentimenti del mio ospite: questo trattamento gli sembrava tirannico».

Il primo escerto del discorso (*Non... occisus*) contiene un evidente aggancio al discorso della *pars prior*. Ivi l'accusa aveva più volte richiamato l'attenzione dei giudici sul voto del ricco in senato (*Secundum... reversus; Putatis... est*), insinuando che il suo parere contrario al rientro dell'esule fosse una prova della sua colpevolezza. Esattamente sulla questione del proprio parere contrario al rientro ritorna ora l'imputato, lasciando intendere che esso non ha avuto nulla a che fare con la morte dell'esule e affermando che, anzi, se il senato avesse deciso di impedire il rientro dell'esule, questi non sarebbe stato ucciso (*ego... occisus*). Al di là dell'evidente richiamo alla *pars prior*, il senso di queste argomentazioni, come pure quello del successivo *Inquietat... superest*, diventa chiaro solo se lo si esamina alla luce della strategia difensiva dell'imputato, quale emergerà dal resto del suo discorso (*egerat... videbatur*). Durante il suo soggiorno presso l'esule, quest'ultimo – afferma l'imputato – gli aveva confidato il suo malanimo verso i giudici che l'avevano esiliato ed avevano infangato con la sentenza la sua reputazione (*egerat... sua*); per l'esule il trattamento riservatogli, oltre che ingiusto, era espressione – quello sì – di un comportamento tirannico (*hoc tyrannis videbatur*¹⁴⁸). La linea difensiva del ricco consiste, dunque, nel dimostrare che l'esule non aveva intenzione di sporgere denuncia contro di lui, ma contro chi l'aveva ingiustamente fatto condannare ed esiliare. Mi pare a questo punto chiaro che la strategia difensiva dell'imputato si innesti sulla linea argomentativa del discorso della *pars prior* su richiamata, e che miri a ribaltarla completamente. L'imputa-

¹⁴⁸ Seguo l'interpretazione di Winterbottom 1995-2019, 343. Sussman 1994, 35 e Aizpurua 2005, 53 intendono, invece, che sia l'esule ad aspirare alla tirannide a causa dei torti ricevuti.

to aveva espresso parere sfavorevole al rientro dell'esule non per paura di una denuncia, ma perché voleva evitare che l'esule con un gesto avventato denunciassse i responsabili della sua condanna e del suo esilio, mettendo a repentaglio la propria vita. Anche la frase *Inquieta... superest* trova senso alla luce della strategia difensiva dell'imputato. Prima di accennare alle confidenze fattegli dall'esule e ai sospetti di quest'ultimo, il locutore ne anticipa con questa pregevolissima *sententia* la frustrazione e l'inquietudine: sentimenti che portano chi non ha più niente da perdere a compiere i gesti più avventati¹⁴⁹.

g. *Decl. 7 Dives imperator*

Pauper et dives inimici. pauperi duo filii. dives imperator creatus. rumor ortus est prodi rem publicam a pauperis filiis. utrumque torquens pernegantem necavit, corpora eorum extra vallum proici iussit. quae hostes sepelierunt et receserunt. pauper accusat divitem caedis (7, 8-12 H.).

La declamazione è impostata sul tradizionale conflitto tra un ricco e un povero¹⁵⁰; la situazione descritta dal tema è questa: dopo che il ricco è stato incaricato di guidare l'esercito per far fronte a un pericolo bellico, corre voce in città che i due figli del povero stiano tramando contro lo stato. Il ricco tortura a morte i due giovani, anche se essi continuano a negare fino alla fine ogni coinvolgimento, e ordina poi che i loro corpi siano gettati oltre il fossato dell'accampamento. I nemici trovano i

¹⁴⁹ Proprio in virtù del legame fra la *sententia* (*Inquieta... superest*) e quanto segue ho scelto di ripartire la *pars altera* in due soli *excerpta* (1: *Non... occisus*; 2: *Inquieta... videbatur*), e non in tre, come fatto dagli editori.

¹⁵⁰ Sui delicati rapporti fra ricchi e poveri nella letteratura declamatoria greco-latina, vd. Santorelli 2014, 16-26; e recentemente Santorelli 2019, 284-285 (*ad Ps. Quint. decl. min. 257*).

corpi, li seppelliscono e si ritirano. Il povero accusa il ricco di omicidio¹⁵¹.

La declamazione è impostata sullo *status coniecturalis*¹⁵², dovendosi stabilire se il ricco è colpevole o no di omicidio. Il primo a parlare è il povero; ecco le sue argomentazioni¹⁵³: 1) esordio patetico in cui il povero ricorda alla giuria che il ricco l'ha privato di quanto di più importante aveva: i figli; 2) il ricco ha infierito sui suoi figli innocenti perché sperava che, continuando a torturarli, avrebbe ottenuto da loro una falsa confessione; 3) le torture furono così brutali che nemmeno lui sarebbe stato in grado di riconoscere i propri figli; quando i nemici si trovarono dinanzi ai corpi sfigurati dei giovani pensarono che appartenessero a soldati del proprio schieramento catturati e torturati dal nemico: per questa ragione diedero loro sepoltura,

¹⁵¹ La nostra declamazione ha un parallelo stringente in Sopat. *quaest. div. 8, Th.*, p. 34 Weissenberger = *RG VIII*, pp. 32, 26-33, 4 Walz: ivi il ricco, comandante dell'esercito, tortura a morte i tre figli del povero, sospettati di tradimento, quindi accusa il padre di essere loro complice. Analogie meno stringenti con il nostro tema si rilevano anche in Ps. Quint. *decl. mai. 11 e decl. min. 337*. Sia nel diritto reale, sia in quello declamatorio la tortura sugli uomini liberi era ammissibile quando fossero imputati di *proditio*; sulla tortura e la *proditio* nel mondo declamatorio e in dottrina giuridica vd. Dimatteo 2019a (*cds*).

¹⁵² Sullo *status coniecturalis* vd. n. 116.

¹⁵³ Calp. *decl. 7* (pp. 7, 13-8, 2 H.): *Numquam, iudices, contra istum tutior veni: quicquid auferri potuit, amisi. Soli omnium torti sunt, donec mentirentur. Ita laniatos miseros, ita confusis lineamentis proici iussit, ut iam nec pater posset agnoscere. miramini, si ab hostibus sepulti sunt? nullos sic ab isto esse tortos nisi captivos putarent. Proditores putas, quos tam misere tamque crudeliter punitos hostis non vindicavit? 'Pauperes erant' inquit 'et ideo potuere corrumpi'. age, qui nescit illos ideo perisse, quod divitias nimis oderant? Super eculeum corpus extenditur, et irato imperatori tortor non sufficit. uritur, et flagella ignibus adiuvantur. quaeritis exitum? perneg<antes nec>avit. tortor inimicus tamen, quod quaerebat, invenit: nos proditores, qui pro te, patria, etiam sub isto militavimus.* A p. 7, 23 H. stampo con Sussman 1994, 36 l'integrazione *perneg<antes nec>avit* di Håkanson 1972, 62.

non perché i giovani fossero spie al loro soldo; 4) se i suoi figli fossero stati dei traditori, il nemico non si sarebbe ritirato; piuttosto avrebbe cercato di vendicarli, soprattutto dopo le orribili torture che il ricco aveva inflitto loro; 5) all'obiezione del ricco che, in quanto poveri, i giovani erano facilmente corruttibili, il povero ribatte che, al contrario, i suoi figli sono morti proprio perché provavano troppo disprezzo per i ricchi e per la ricchezza; 6) dopo aver indugiato con grande vividezza sulle terribili torture inflitte ai suoi figli, il povero ironizza sarcasticamente sui risultati ottenuti dal ricco: ha ucciso degli innocenti e ha dimostrato che proprio quei giovani che si battevano per la patria, combattendo per di più sotto la sua guida, erano dei traditori.

Il discorso della *pars altera* contiene la difesa del ricco generale (p. 8, 4-8 H.):

Negas potuisse corrumpi? pauperes fuerunt. negas voluisse prodere? inimici. Non possum tibi prodicionis argumentum afferre praesentius: quamdiu vixere, pugnatum est. Cum mihi civitas mandaret imperium, quo malo laboraret, intellexit. imperatorem me fecit inimicus.

«Sostieni che sarebbe stato impossibile corromperli? Erano poveri! Sostieni che non abbiano voluto tradire? Erano miei nemici! | Non mi riesce di fornirti una prova più decisiva del loro tradimento di questa: finché furono in vita, si continuò a combattere. | Affidandomi il comando, la cittadinanza dimostrò una piena comprensione di quale fosse il male che l'affliggeva. È stato il mio nemico a farmi generale».

L'*incipit* dell'intervento del generale (*Negas... inimici*) mostra un evidente aggancio a una delle argomentazioni impiegate dal primo locutore. Nel suo discorso il povero aveva sostenuto che i propri figli, benché poveri, mai avrebbero cercato un accordo economico con il nemico, perché avevano in spregio la ricchezza (*'Pauperes... oderant?*). Anche il generale affronta questo tema nella *pars altera*, ma dal punto di vista opposto: i figli del povero sarebbero stati corrotti dal nemico, proprio in quanto

poveri. Nella *pars prior* l'argomentazione del povero è svolta a partire da un'obiezione del ricco riportata in forma diretta dal povero ('*Pauperes... corrumpi*'); questa obiezione coincide perfettamente con l'argomentazione che il ricco usa nella *pars altera*. Anche nel prosiegua i due discorsi continuano a presentare analogie argomentative, anche se meno evidenti.

Nel secondo escerto della *pars altera* (*Non... est*) il ricco espone al povero una prova – a suo dire – schiacciante del tradimento dei figli del suo avversario: i nemici continuarono a combattere finché i giovani non morirono, e questo perché confidavano nel loro tradimento per vincere la guerra; invece dopo la loro morte – ce lo dice il *thema* – il nemico si ritirò. Anche il povero nel suo discorso si era soffermato sul rapporto dei propri figli con il nemico e aveva dimostrato la loro innocenza basandosi sulla constatazione che il nemico non aveva cercato di vendicarli (*Proditores... vindicavit*). Il nesso fra le due argomentazioni non è immediatamente riconoscibile, perché la *pars prior* non si arrischia a menzionare esplicitamente la ritirata del nemico, preferendo parlare più cautamente della mancata vendetta da parte di quest'ultimo. È del tutto evidente, però, che nel suo intervento il povero sta prevenendo proprio l'argomento che il ricco userà poi nel suo discorso. Per queste due prime sezioni dell'intervento della *pars altera* valgono le considerazioni fatte a proposito delle argomentazioni della *pars altera* in *decl.* 3 (cf. 3.2.c) e nella *decl.* 5 (cf. 3.2.e): si registra un'interazione argomentativa biunivoca tra *pars prior* e *pars altera*, accostabile a quanto rilevato per le argomentazioni delle *Minores* doppie¹⁵⁴.

Mancano invece agganci tra la *pars prior* e l'ultimo escerto del discorso della *pars altera* (*Cum... inimicus*), che è comunque degno di nota per l'argomentazione che lascia intravedere. Dopo aver insinuato che la comunità aveva da tempo compreso che i figli del povero tramavano contro lo stato, il ricco chiude il suo discorso affermando in maniera quasi para-

¹⁵⁴ Cf. 1.5; ma anche 3.3 per le differenze tra le due situazioni.

dossale che furono gli stessi figli del povero i responsabili della sua elezione a generale dell'esercito: la comunità era ben consapevole della profonda inimicizia tra il ricco e la famiglia del povero e ritenne che nessuno avrebbe potuto stroncare la congiura da essa ordita meglio di lui.

h. Decl. 8. *Demens ter triumphalis*

Ter triumphalis, ter consularis, cum haberet liberos aequeter triumphales, ter consulares, suspendit se. liberatus a liberis ab iisdem reus fit dementiae (p. 8, 10-12 H.).

Il *thema* della declamazione 8 prevede la seguente situazione: un uomo, che ha celebrato tre trionfi e che per tre volte ha ricoperto la carica di console, si impicca, anche se pure i suoi figli sono stati per tre volte trionfatori e per tre volte consoli. I figli riescono a salvarlo, ma poi lo accusano di demenza.

Il discorso della *pars prior* è pronunciato dal padre che si difende dall'accusa di demenza mossagli dai figli¹⁵⁵; il suo intervento è impostato su un'unica traccia argomentativa¹⁵⁶, in base alla quale l'uomo cerca di giustificare il suo tentato suicidio: è inevitabile che, se uno ha goduto molto a lungo della buona sorte, prima o poi debba patire ogni sorta di disgrazie¹⁵⁷;

¹⁵⁵ Calp. decl. 8 (p. 8, 13-15 H.): *Omnium calamitatum materia est homo diu felix. nesciunt stare successus, et quotiens prodire felicitas non potest, redit. mori volo; quid me iam fortuna custodit?* Sull'*actio dementiae* nella declamazione latina vd. ampiamente Rizzelli 2014 (spec. 71-73 su Calpurnio Flacco); poi Rizzelli 2015, 212-217, con un esame della *pars prior* della nostra declamazione a 246-247.

¹⁵⁶ Seguo Aizpurua 2005, 58-59 nel considerare il discorso della *pars prior* costituito da una sola argomentazione; diversamente Håkanson 1978, 8 e Sussman 1994, 38-39 lo spezzano in due segmenti argomentativi (*Omnium... redit e Mori... custodit?*).

¹⁵⁷ L'espressione *Omnium... felix* è studiata in chiave paremiografica da Balbo 2017, 125-126.

è proprio a causa della paura che la cattiva sorte si accanisca contro di lui che l'uomo desidera farla finita.

A prendere la parola nella *pars altera* sono i figli (p. 8, 17-19 H.):

Ter consulatum gessisti, ter triumphasti; licet iam velit fortuna mutari, in illius potestate non est fuisse. Quis timeret fortunam, nisi prodisset?

«Sei stato tre volte console e hai celebrato tre trionfi; anche se ora la fortuna vuole girare, non è in suo potere quello che sei stato. | Chi temerebbe la fortuna, se non avesse dato dei vantaggi?»

L'intervento, estremamente sintetico, è diviso in due parti. La prima (*Ter... fuisse*) lascia intravedere un pur labile legame con un'argomentazione presente nella *pars prior*. Alla sentenziosa affermazione paterna *nesciunt stare successus*, in cui l'uomo rifletteva sull'incostanza e l'instabilità del successo, i figli replicano ora ricordandogli i suoi successi in campo civile e militare e confortandolo: quei successi sono un punto fermo, e la sorte non potrà né portarglieli via, né ridimensionarne il valore. Più salda è la connessione tra la seconda parte della *pars altera* (*Quis... prodisset?*) e il discorso del genitore. L'uomo, nel tentativo di motivare il suo tentato suicidio, aveva amaramente constatato che la buona sorte, quando non è più nella condizione di incrementare la prosperità di un individuo, comincia a danneggiarlo (*et... redit*). Nel tentativo di ridimensionare l'inquietudine del padre, i figli gli rispondono ora che la sua dolorosa condizione non è certo rara, ma tipica di quanti abbiano ottenuto molto dalla fortuna. Il legame tra i discorsi delle due *partes*, evidente sul piano argomentativo, è reso ancor più saldo da una studiata ripresa lessicale: tanto il locutore della *pars prior*, quanto quelli della *pars altera*, ricorrono al verbo *prodeo* per illustrare la facoltà della buona sorte di elargire benefici agli uomini.

3.3 Conclusioni

L'analisi delle declamazioni 1-8 di Calpurnio Flacco ha rivelato che, con l'eccezione della prima di esse (*Uxor tyrannicida*), sussistono sempre delle – seppur implicite – connessioni argomentative fra i discorsi della *pars prior* e quelli della *pars altera*. Queste connessioni sono essenzialmente di due tipologie: 1) la *pars altera* replica a un'argomentazione svolta dalla *pars prior*; 2) la *pars prior* previene un'argomentazione della controparte che poi è effettivamente impiegata nella *pars altera*¹⁵⁸. Fra le due tipologie di connessione, la prima è senz'altro quella più elementare, perché espressione di una relazione, per così dire, univoca: è solo la *pars altera* a interagire con la *pars prior*. Più significativa invece è la seconda tipologia di connessione: qui infatti la relazione è biunivoca, in quanto la *pars prior* interagisce con la *pars altera* e viceversa, determinando – come visto – una situazione accostabile alle interazioni dei discorsi doppi delle *Minores*¹⁵⁹.

L'esistenza stessa di queste relazioni argomentative fra le *partes* lascia, a mio avviso, pochi dubbi sul fatto che al loro stadio originario, cioè quello precedente all'intervento dell'escertore, le prime 8 declamazioni di Calpurnio Flacco fossero dei discorsi doppi, e che l'escertore si sia sforzato di rispettare questa loro caratteristica¹⁶⁰. Inoltre è legittimo ipotizzare che nella loro conformazione originale i discorsi delle due *partes* fossero caratterizzati da un tasso molto alto di interazione

¹⁵⁸ Della tipologia 2) si riconoscono due diverse configurazioni: a) il locutore previene l'argomentazione della controparte riportandone il pensiero in una *contradictio* in forma diretta; b) la *contradictio* è assente. La tipologia 1) è presente nelle *decl.* 2, 3, 4 (2 volte), 6, 8 (2 volte); la tipologia 2) nelle *decl.* 3 (senza *contradictio*), 5 (con *contradictio*), 7 (due volte, risp. con *contradictio* e senza).

¹⁵⁹ Vd. *supra* 3.2.c; 3.2.e; 3.2.g.

¹⁶⁰ Inverosimile mi pare l'eventuale ipotesi di un escertore che abbia 'smontato' dei discorsi inizialmente singoli e abbia poi riassembleto le *sententiae* in modo da farne discorsi doppi.

argomentativa, probabilmente non dissimile da quello individuato nelle *Declamationes minores* pseudoquintilianee doppie. Nell'attuale stadio di escerti, però, le relazioni fra le *partes* sono solo raramente nette e, soprattutto, sono riconoscibili solo dopo un paziente (e spesso faticoso) lavoro esegetico, e ciò vale anche per le relazioni biunivoche (tipologia 2). Questo dato induce a credere che tali connessioni argomentative siano soltanto le vestigia di un'originaria e più ampia rete di connessioni fra le *partes*.

L'unico, per quanto mi risulta, ad essersi soffermato sulla presenza della *pars altera* nelle declamazioni di Calpurnio Flacco è stato Jonathan Mannering¹⁶¹. Partendo dal dato che la *pars altera* compare solo nelle prime nove declamazioni del *corpus*, lo studioso ne interpreta la presenza in prospettiva pedagogica, ritenendo che essa funga da «safety net» per gli allievi: nelle declamazioni 1-9 il docente assiste completamente gli allievi, guidandoli sia nelle argomentazioni della *pars prior*, sia nelle controargomentazioni della *pars altera*; a partire dalla 10, e fino alla fine della raccolta, il maestro aumenta il livello di difficoltà degli esercizi, richiedendo che siano gli allievi a reperire le controargomentazioni più adeguate a ciascun tema proposto.

L'ipotesi di Mannering mi pare tuttavia troppo audace, per due ragioni: 1) poggia su un dato che lo studioso presuppone come certo, ma che – allo stato attuale delle nostre conoscenze – non lo è affatto, cioè che Calpurnio Flacco fosse un maestro di retorica; 2) non tiene conto del fatto che, nella forma in cui li possediamo, i pezzi calpurniani non sono dei discorsi compiutamente sviluppati: dunque uno studente, anche molto progredito, sarebbe stato in seria difficoltà a identificare argo-

¹⁶¹ Mannering 2017, che analizza però solo la *pars altera* delle *Decl.* 1; 2; 3; 9 (cf. anche *supra* n. 98).

mentazioni e controargomentazioni e, soprattutto, a cogliere le relazioni e le iterazioni fra le une e le altre¹⁶².

Con ciò non si vuole negare che il *corpus* calpurniano avesse, nella forma in cui noi lo conosciamo, un uso didattico. Se, infatti, nulla di certo si può dire sulla destinazione delle declamazioni al loro stadio originario – prima cioè che da esse fossero estratte le *sententiae* –, è invece possibile affermare con certezza che, una volta estratti e raccolti, questi materiali ebbero funzione didattica: essi costituivano infatti un ampio campionario di *sententiae* che lo studente di retorica poteva studiare, e poi emulare e ‘riciclare’ nei discorsi da lui composti¹⁶³.

È proprio alla luce della complessiva intenzione didattica del *corpus* calpurniano che dovrà essere interpretata la funzione specifica della *pars altera*: una funzione significativamente diversa rispetto alle *Declamationes minores*. Ivi il Maestro, come visto, concepisce la *pars altera* come strumento didattico integrativo mediante cui approfondire specifici aspetti dell’arte declamatoria, quali il contraddittorio giudiziario, i meccanismi dell’*argumentatio* o gli aspetti tecnici della teoria degli *status*. Negli *Excerpta* calpurniani, dove l’attenzione è tutta rivolta agli «epigrammatic jewels in declamation’s crown»¹⁶⁴, la *pars altera* ha invece la funzione di rendere ancora più completo il campionario di *sententiae* offerto agli studenti, includendovi tutte quelle a cui essi potrebbero ispirarsi per imparare a comporre discorsi *in utramque partem*.

¹⁶² Naturalmente nulla vieta di pensare – ed è anzi assai plausibile – che all’origine Calpurnio Flacco avesse congegnato le sue declamazioni come discorsi compiuti, e che poi l’escertore abbia oscurato i nessi argomentativi di questi discorsi (cf. 3.1 e n. 98).

¹⁶³ Sul punto è fondamentale Sussman 1994, 17-18: lo studioso richiama una serie di elementi che avallano l’ipotesi della destinazione scolastica del *corpus* calpurniano nella forma in cui ci è giunto.

¹⁶⁴ Kaster 1996, 84.

ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE

- Aerodius 1563 = P. Aerodius, *M.F. Quintiliani declamationes CXXXVII quae ex CCCLXXXVIII supersunt diuque latuerunt, nunc demum P. Aerodii Andegavi, in suprema Curia Patroni, studio & diligentia castigatae, scholiis illustratae, ac in lucem postliminio revocatae*, Parisiis 1563.
- Aizpurua 2005 = P. Aizpurua, *Calpurnius Flaccus. Les plaidoyers imaginaires*, Paris 2005.
- Amato-Citti-Huelsenbeck 2015 = E. Amato, F. Citti, B. Huelsenbeck (curr.), *Law and Ethics in Greek and Roman Declamation*, Berlin et al. 2015.
- Balbo 2016 = A. Balbo, *Ri-leggere un retore: riflessioni lessicali su Calpurnio Flacco*, in Poignault-Schneider 2016, 49-65.
- Balbo 2017 = A. Balbo, *Problems of Paremiography in Calpurnius Flaccus*, in Dinter-Guérin-Martinho 2017, 113-127.
- Balbo 2018 = A. Balbo, *Cetera non sunt narranda, pingenda sunt. Retorica visuale e actio in Calpurnio Flacco*, *Maia* 70, 2018, 149-159.
- Berger 1953 = A. Berger, *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, Philadelphia 1953.
- Berti 2007 = E. Berti, *Scholasticorum Studia. Seneca il Vecchio e la cultura retorica e letteraria della prima età imperiale*, Pisa 2007.
- Berti 2015 = E. Berti, *Law in declamation: the status legales in Senecan controversiae*, in Amato-Citti-Huelsenbeck 2015, 7-34.

- Bianca 1963 = G.G. Bianca, *La pedagogia di Quintiliano*, Padova 1963.
- Bonandini 2014 = A. Bonandini, Inaudita parte altera. *Il giudizio in assenza dell'imputato da prassi giuridica a strumento retorico*, *Athenaeum* 102, 2014, 79-103.
- Bonner 1949 = S.F. Bonner, *Roman Declamation in the Late Republic and Early Empire*, Liverpool 1949 (= 1969).
- Bonner 1977-86 = S.F. Bonner, *Education in Ancient Rome: from the Elder Cato to the Younger Pliny*, Berkeley 1977; tr. it. *L'educazione nell'antica Roma: da Catone il Censore a Plinio il Giovane*, Roma 1986 (da cui si cita).
- Brescia 2004 = G. Brescia, *Il Miles alla sbarra. [Quintiliano] Declamazioni maggiori, III*, Bari 2004.
- Calboli Montefusco 1984 = L. Calboli Montefusco, *La dottrina degli status nella retorica greca e romana*, Bologna 1984 (= Hildesheim *et al.* 1986).
- Casamento 2015 = A. Casamento, *Declamazione e letteratura*, in Lentano 2015, 89-113.
- Casamento 2018 = A. Casamento, *Serve ancora uccidere i tiranni? A proposito di Ps. Quint. decl. 253*, *Maia* 70, 2018, 84-97.
- Casamento 2019 = A. Casamento, *Ps. Quint. decl. min. 266, 277, 278, 287*, in Pasetti-Casamento-Dimatteo *et al.* 2019.
- Casamento-van Mal-Maeder-Pasetti 2016 = A. Casamento, D. van Mal-Maeder, L. Pasetti (curr.), *Le Declamazioni minori dello Pseudo-Quintiliano. Discorsi immaginari tra declamazione e diritto*, Berlin-Boston 2016.
- Cenderelli 2011 = A. Cenderelli, *Scritti romanistici*, Milano 2011.
- Corbeill 2001 = A. Corbeill, *Education in the Roman Republic: Creating Traditions*, in Too 2001, 261-287.

- Corcella 2016 = A. Corcella, *La scuola di Gaza. I. Coricio, Timoteo, Zaccaria: ca. 1930-2010*, *Lustrum* 58, 2016, 7-248.
- Cribiore 2001 = R. Cribiore, *Gymnastics of the Mind. Greek Education in Hellenistic and Roman Egypt*, Princeton-Oxford 2001.
- De Libero 2001 = L. De Libero, s.v. Rogatio, in *Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike*, X, Stuttgart 2001, 1046.
- Del Corso-De Vivo-Stramaglia 2015 = L. Del Corso, F. De Vivo, A. Stramaglia (curr.), *Nel segno del testo. Edizioni, materiali e studi per Oronzo Pecere*, Firenze 2015
- Dimatteo 2016 = G. Dimatteo, *La 'pena d'infamia' e l'inibizione dello ius accusandi. Le norme e le argomentazioni in tema di infamia delle Declamazioni minori 250, 263, 265 e 275*, in Casamento-van Mal-Maeder-Pasetti 2016, 47-62.
- Dimatteo 2016a = G. Dimatteo, *Pseudo-Quintilianus, Declamationes minores, 250: Sortitio ignominiosorum*, *InvLuc* 38, 2016, 65-76.
- Dimatteo 2017 = G. Dimatteo, *È stata tua la colpa. Nota a Ps.-Quint. Decl. min. 275*, *Lexis* 35, 2017, 373-377.
- Dimatteo 2019 = G. Dimatteo, *Ps. Quint. decl. min. 250, 253, 254, 255, 258, 261, 263, 265, 274, 275, 279, 281, 282, 284*, in Pasetti-Casamento-Dimatteo *et al.* 2019.
- Dimatteo 2019a = G. Dimatteo, *Pseudo-Quintilianus, Declamationes minores 307: Conscius veneno proditoris, Spolia* 15 (5) n.s., 2019, *cds*.
- Dingel 1988 = J. Dingel, *Scholastica materia. Untersuchungen zu den Declamationes minores und der Institutio oratoria Quintilians*, Berlin-New York 1988.
- Dinter-Guérin-Martinho 2017 = M.T. Dinter, Ch. Guérin, M. Martinho (curr.), *Reading Roman Declamation. Calpurnius Flaccus*, Berlin-Boston 2017.

- Englund 1934 = Y. Englund, *Ad Quintiliani quae feruntur Declamationes maiores adnotationes*, Upsaliae 1934.
- Fairweather 1981 = J. Fairweather, *Seneca the Elder*, Cambridge 1981.
- Franchi 2012 = R. Franchi, *Lucrezia, Agostino e i retori, Latomus* 71, 2012, 1088-1101.
- Gizewski 1997 = C. Gizewski, s.v. Comitium, in *Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike*, III, 1997, 94-97.
- Gronov 1665 = J.F. Gronov, *M. Fab. Quintiliani Declamationes undeviginti. M. Fabii Avi et Calpurnii Flacci Declamationes. Auctoris Incerti Dialogus De causis corruptae Eloquentiae*, Lugduni Batavorum-Roterodami 1665.
- Habicht 2008 = Ch. Habicht, *Judicial Control of the Legislature in the Greek States*, *Studi ellenistici* 20, 17-23.
- Hagendahl 1936 = H. Hagendahl, *Rhetorica*, in *Apophoreta Gotoburgensia Vilelmo Lundström oblata*, Gotoburgi 1936, 282-338.
- Håkanson 1972 = L. Håkanson, *Some critical remarks on Calpurnius Flaccus*, *Eranos* 70, 59-71.
- Håkanson 1974 = L. Håkanson, *Some more critical remarks on Calpurnius Flaccus*, *Eranos* 72, 53-64.
- Håkanson 1976 = L. Håkanson, *On two passages in Calpurnius Flaccus*, *Eranos* 74, 67-68.
- Håkanson 1978 = L. Håkanson, *Calpurnii Flacci Declamationum excerpta*, Stuttgart 1978.
- Håkanson 2014 = L. Håkanson, *Der Satzrhythmus der 19 Größeren Deklamationen und des Calpurnius Flaccus*, in Id., *Unveröffentlichte Schriften*, I, Berlin-Boston 2014, 47-130.
- Håkanson-Winterbottom 2015 = L. Håkanson, M. Winterbottom, *Tribunus Marianus*, in *Del Corso-De Vivo-Stramaglia* 2015, 61-90.
- Hansen 1985-2003 = M.H. Hansen, *Det Athenske demokrati i 4. århundrede f. Kr.*, København 1985; tr. it. *La demo-*

- crazia ateniese nel IV secolo a.C.*, Milano 2003 (da cui si cita).
- Hellegouarc'h 1972² = J. Hellegouarc'h, *Le vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous la République*, Paris 1972² (1963¹).
- Hofmann-Szantyr 1972² = J.B. Hofmann, *Lateinische Syntax und Stilistik*, neubearbeitet von A. Szantyr, München 1972² (rist. corr. di 1965¹).
- Huelsenbeck 2016 = B. Huelsenbeck, *Annotations to a Corpus of Latin Declamations: History, Function, and the Technique of Rhetorical Summary*, *Lexis* 34, 2016, 357-382.
- Imber 1997 = M.A. Imber, *Tyrants and Mothers: Roman Education and Ideology*, Diss. Stanford 1997.
- Kaster 1996 = R.A. Kaster, *rec.* a Sussman 1994, *CPh* 91, 1996, 84-89.
- Kaster 2001 = R.A. Kaster, *Controlling Reason: Declamation in Rhetorical Education at Rome*, in Too 2001, 317-337.
- Krapinger 2019 = G. Krapinger, *Ps. Quint. decl. min.* 244, 248, 249, 285, 288, in Pasetti-Casamento-Dimatteo *et al.* 2019.
- Krapinger-Stramaglia 2015 = G. Krapinger, A. Stramaglia, *[Quintilian]. Der Blinde auf der Türschwelle* (Größere Deklamationen, 2), Cassino 2015.
- KS = R. Kühner, C. Stegmann, *Ausführliche Grammatik der lateinischen Sprache*, II.1-2 (Satzlehre), Hannover 1976⁵.
- Landolfi 1990 = L. Landolfi, *Manilio e le ansie dell'insegnamento: l'exkursus metodologico* (Astr. II, 750-787), *Pan* 10, 1990, 27-37.
- Lanfranchi 1938 = F. Lanfranchi, *Il diritto nei retori romani*, Milano 1938.
- Laurendi 2012 = R. Laurendi, *Iovi sacer esto nelle leges Numa: nuova esegesi di Festo s.v. Aliuta*, in G. Purpura (cur.), *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani*

- Anteiustiniani (*FIRA*). *Studi preparatori*, I, Torino 2012, 13-39.
- Lausberg 2008⁴ = H. Lausberg, *Handbuch der literarischen Rhetorik. Eine Grundlegung der Literaturwissenschaft*, Stuttgart 2008⁴ (München 1960¹).
- Lécrivain 1891 = Ch. Lécrivain, *Le droit grec et le droit romain dans les controverses de Sénèque le Père et dans les déclamations de Quintilien et de Calpurnius Flaccus*, *Nouvelle revue historique de droit français et étranger* 15, 1891, 680-691.
- Lentano 2015 = M. Lentano (cur.), *La declamazione latina. Prospettive a confronto sulla retorica di scuola a Roma antica*, Napoli 2015.
- Lentano 2015a = M. Lentano, *Parricidii sit actio: Killing the Father in Roman Declamation*, in Amato-Citti-Huelsenbeck 2015, 133-153.
- Lentano 2016 = M. Lentano, *Auribus vestris non novum crimen. Il tema dell'adulterio nelle Declamationes minores*, in Casamento-van Mal-Maeder-Pasetti 2016, 63-80.
- Liva 2009 = S. Liva, *Sulla funzione del quaesitor. Testi e ipotesi*, in B. Santalucia (cur.), *La repressione criminale nella Roma repubblicana fra norma e persuasione*, Pavia 2009, 115-125.
- Löfstedt 1936 = E. Löfstedt, *Vermischte Studien zur lateinischen Sprachkunde und Syntax*, London 1936.
- Mannering 2017 = J.E. Mannering, *Declamation 2.0 – Reading Calpurnius 'Whole'*, in Dinter-Guérin-Martinho 2017, 9-44.
- Mantovani 2009 = D. Mantovani, *Quaerere, quaestio. Inchiesta lessicale e semantica*, *Index* 37, 2009, 25-67.
- Marrou 1975⁷-2016³ = H.-I. Marrou, *Histoire de l'éducation dans l'antiquité*, Paris 1975⁷ (1948¹); tr. it. *Storia dell'educazione nell'antichità*, Roma 2016³ (1950¹) (da cui si cita).

- McGlew 1993 = J.F. McGlew, *Tyranny and Political Culture in Ancient Greece*, Ithaca (NY)-London 1993.
- Metro 2014 = A. Metro, *Brevi note sulla mors litis per inattività*, *Fundamina* 20.2, 2014, 638-647.
- Moretti 2012 = G. Moretti, *Allegorie della legge*, in G. Moretti, A. Bonandini (curr.), *Persona ficta. La personificazione allegorica nella cultura antica fra letteratura, retorica e iconografia*, Trento 2012, 53-121.
- Nardi 1971 = E. Nardi, *Procurato aborto nel mondo greco-romano*, Milano 1971.
- Nolè 2013-4 = M. Nolè, *La προθεωρία: riflessioni su un genere*, *InvLuc* 35-36, 2013-2014, 227-254.
- Obrecht 1698 = U. Obrecht, *M. Fabii Quintiliani Declamationes innumeris locis emendatae*, Argentorati 1698.
- Oppliger 2016 = C. Oppliger, *Quelques réflexions sur la méthode (ou les méthodes?) du Maître des Petites déclamations*, in Casamento-van Mal-Maeder-Pasetti 2016, 103-116.
- Paoli 1953 = U.E. Paoli, *La declamazione 263 di Quintiliano*, in *Studi in onore di Vincenzo Arangio-Ruiz*, IV, Napoli 1953, 3-16.
- Paoli 1953-76 = U.E. Paoli, *Droit attique et droit romain dans les rhéteurs latins*, *RHD* 31, 1953, 175-199; rist. in Id., *Altri studi di diritto greco e romano*, Milano 1976, 79-101 (da cui si cita).
- Pasetti 2019 = L. Pasetti, *Le Declamationes minores: funzione e tradizione di un libro di scuola*, in Pasetti-Casamento-Dimatteo et al. 2019, XI-XXXVIII.
- Pasetti 2019a = L. Pasetti, *Ps. Quint. decl. min. 260, 283, 292*, in Pasetti-Casamento-Dimatteo et al. 2019.
- Pasetti-Casamento-Dimatteo et al. 2019 = L. Pasetti, A. Casamento, G. Dimatteo, G. Krapinger, B. Santorelli, Ch. Valenzano, *Le Declamazioni minori attribuite a Quintiliano*, Bologna 2019.

- Patillon 2012 = M. Patillon, *Corpus rhetoricum*, III.1 (*Pseudo-Hermogène, L'invention. Anonyme, Synopse des exordes*), Paris 2012.
- Pianezzola 1981-2007 = E. Pianezzola, *Spunti per un'analisi del racconto nel thema delle Controversiae di Seneca il Vecchio*, MCSN 3, 1981, 253-267; rist. in Id., *Percorsi di studio: dalla filologia alla storia*, Amsterdam 2007, 251-263 (da cui si cita).
- Picardi 2003-7 = N. Picardi, *Audiatur et altera pars. Le matrici storico-culturali del contraddittorio*, *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile* 57, 2003, 7-22; rist. in *Studi in memoria di Angelo Bonsignori*, I, Milano 2004, 533-550; rist. come *Torniamo al processo?*, in Id., *La giurisdizione all'alba del terzo millennio*, Milano 2007, 233-249 (da cui si cita).
- Pithou 1580 = P. Pithou, *M. Fab. Quintiliani declamationes, quae ex CCCLXXXVIII supersunt, CXLV ex vetere exemplari restitutae; Calpurnii Flacci excerptae X Rhetorum minorum LI nunc primum editae; Dialogus de oratoribus, sive de causis corruptae eloquentiae*, Lutetiae 1580.
- Poignault-Schneider 2016 = R. Poignault, C. Schneider (curr.), *Fabrique de la déclamation antique (controverses et suasoires)*, Lyon 2016.
- Questa 1984 = C. Questa, *Maschere e funzioni nelle commedie di Plauto*, in C. Questa, R. Raffaelli, *Maschere Prologhi Naufragi nella commedia plautina*, Bari 1984, 9-65.
- Reinhardt-Winterbottom 2006 = T. Reinhardt, M. Winterbottom, *Quintilian. Institutio oratoria, Book 2*, Oxford 2006.
- Ritter 1881 = C. Ritter, *Die quintilianischen Declamationen. Untersuchung über Art und Herkunft derselben*, Freiburg i. Br.-Tübingen 1881 (= Hildesheim 1967).
- Ritter 1884 = C. Ritter, *M. Fabii Quintiliani Declamationes quae supersunt CXLV*, Lipsiae 1884.

- Rizzelli 2015 = G. Rizzelli, *Declamazione e diritto*, in Lentano 2015, 211-270.
- Russell 1983 = D.A. Russell, *Greek Declamation*, Cambridge et al. 1983.
- Russell 1994 = ap. Sussman 1994.
- Russell 2001 = D.A. Russell, *Quintilian. The Orator's Education*, I-V, Cambridge (Mass.)-London 2001.
- Russo 2013 = G. Russo, *L'uomo che rubò a se stesso. Una declamazione con notazioni didattiche* (P.Lond. Lit. 138, coll. III 5-IV 18), *APF* 59, 2013, 301-325.
- Sallmann 1997 = K. Sallmann, s.v. Calpurnius Flaccus, in Id. (cur.), *Handbuch der lateinischen Literatur der Antike*, IV (Die Literatur des Umbruchs. Von der römischen zur christlichen Literatur (117 bis 284 n. Chr.)), München 1997, 321.
- Santorelli 2014 = B. Santorelli, [Quintiliano]. *Il ricco accusato di tradimento – Gli amici garanti* (Declamazioni maggiori, 11; 16), Cassino 2014.
- Santorelli 2017 = B. Santorelli, *Metrical and accentual clausulae as evidence for the date and origin of Calpurnius Flaccus*, in Dinter-Guérin-Martinho 2017, 129-140.
- Santorelli 2019 = B. Santorelli, Ps. Quint. *Decl. min.* 245, 247, 252, 257, 259, 264, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 276, 280, in Pasetti-Casamento-Dimatteo et al. 2019.
- Santorelli-Stramaglia 2015 = B. Santorelli, A. Stramaglia, *La declamazione perduta*, in Lentano 2015, 271-304.
- Santorelli-Stramaglia 2017 = B. Santorelli, A. Stramaglia, [Quintiliano]. *Il muro con le impronte di una mano* (Declamazioni maggiori, 1), Cassino 2017.
- Schneider 2017 = C. Schneider, *(Re)lire la déclamation romaine: le Soldat de Marius par Calpurnius Flaccus*, in Dinter-Guérin-Martinho 2017, 77-95.
- Schwarz 2016 = P. Schwarz, *Tyrans et tyrannicides dans les Petites déclamations*, in M.T. Dinter, Ch. Guérin, M. Martinho, *Reading Roman Declamation. The Declama-*

- tions Ascribed to Quintilian*, Berlin-Boston 2016, 267-278.
- Schwennicke 2018 = A. Schwennicke, *The carcer in Roman Declamation: Formation and Function of a Topos*, *AJPh* 139, 2018, 483-510.
- Scognamiglio 2016 = M. Scognamiglio, *Principio di legalità e divieto di analogia*, in L. Solidoro (cur.), *Regole e garanzie nel processo criminale romano*, Torino 2016, 137-173.
- Shackleton Bailey 1983 = D.R. Shackleton Bailey, *Notes on Quintilian*, *HSPh* 87, 1983, 217-240.
- Shackleton Bailey 1989 = D.R. Shackleton Bailey, *M. Fabii Quintiliani Declamationes minores*, Stutgardiae 1989.
- Shackleton Bailey 1989a = D.R. Shackleton Bailey, *More on Quintilian's (?) Shorter Declamations*, *HSPh* 92, 1989, 367-404.
- Shackleton Bailey 2006 = D.R. Shackleton Bailey, *[Quintilian]. The Lesser Declamations*, I-II, Cambridge (Mass.)-London 2006.
- Solidoro Maruotti 2010 = L. Solidoro Maruotti, *La perdita dell'azione civile per decorso del tempo nel diritto romano. Profili generali, Teoria e storia del diritto privato* 3, 2010, 1-207.
- Sprenger 1911 = J. Sprenger, *Quaestiones in rhetorum Romanorum declamationes iuridicae*, Diss. Halis Saxonum 1911.
- Stramaglia 1999 = A. Stramaglia, *Res inauditae, incredulae. Storie di fantasmi nel mondo greco-latino*, Bari 1999.
- Stramaglia 2002 = A. Stramaglia, *[Quintiliano]. La città che si cibò dei suoi cadaveri* (Declamazioni maggiori, 12), Cassino 2002.
- Stramaglia 2006 = A. Stramaglia, *Le Declamationes maiores pseudo-quintilianee: genesi di una raccolta declamatoria e fisionomia della sua trasmissione testuale*, in E. Amato (cur.), *Approches de la Troisième Sophistique. Hommages à Jacques Schamp*, Bruxelles 2006, 555-584 (in appendice: F. Ronconi, *Il codice palinsesto* Paris. Lat.

- 7900A: una nuova ispezione della scriptio inferior, 585-588).
- Stramaglia 2010 = A. Stramaglia, *Come si insegnava a declamare? Riflessioni sulle 'routines' scolastiche nell'insegnamento retorico antico*, in L. Del Corso, O. Pecere (curr.), *Libri di scuola e pratiche didattiche dall'antichità al Rinascimento. Atti del convegno internazionale di studi (Cassino, 7-10 maggio 2008)*, I, Cassino 2010, 111-151 (tavv. 1-2).
- Stramaglia 2015 = A. Stramaglia, *Temi 'sommersi' e trasmissione dei testi nella declamazione antica (con un regesto di papiri declamatori)*, in Del Corso-De Vivo-Stramaglia 2015, 147-178.
- Stramaglia 2016 = A. Stramaglia, *Il maestro nascosto. Elementi 'metaretorici' nelle Declamazioni maggiori pseudo-quintiliane*, in Poignault-Schneider 2016, 21-47.
- Stramaglia 2017 = A. Stramaglia, *I frammenti delle Declamazioni maggiori pseudo-quintiliane*, *SIFC* s. IV 15, 2017, 195-214.
- Sussman 1994 = L.A. Sussman, *The Declamations of Calpurnius Flaccus*, Leiden et al. 1994.
- Sussman 1999 = L.A. Sussman, *Interpreting racism in Calpurnius Flaccus Declamatio 2. The evidence of Ovid Amores 2, 7-8 and Juvenal Satires 6*, in W. Schubert (cur.), *Ovid. Werk und Wirkung*, II, Bern-Frankfurt am Main, 841-860.
- Tabacco 1985 = R. Tabacco, *Il tiranno nelle declamazioni di scuola in lingua latina*, Torino 1985.
- Too 2001 = Y.L. Too (cur.), *Education in Greek and Roman Antiquity*, Leiden-Boston-Köln 2001.
- Valenzano 2019 = Ch. Valenzano, *Ps. Quint. Decl. min. 246, 251, 256, 262, 272, 286, 289, 290, 291*, in Pasetti-Casamento-Dimatteo et al. 2019.
- van der Poel 2009 = M. van der Poel, *The Use of exempla in Roman Declamation*, *Rhetorica* 27, 2009, 332-353.

- van Mal-Maeder 2007 = D. van Mal-Maeder, *La fiction des déclamations*, Leiden-Boston 2007.
- Vössing 2003 = K. Vössing, *Die Geschichte der römischen Schule: ein Abriss vor dem Hintergrund der neueren Forschung*, *Gymnasium* 110, 2003, 455-497.
- Wacke 1993 = A. Wacke, Audiatur et altera pars: Zum rechtlichen Gehör im römischen Zivil- und Strafprozeß, in M.J. Schermaier, Z. Vègh (curr.), *Ars boni et aequi. Festschrift für Wolfgang Waldstein zum 65. Geburtstag*, Stuttgart 1993, 369-399.
- Watt 1996 = W.S. Watt, *Ten notes on Calpurnius Flaccus Declamationum excerpta*, *Eranos* 94, 123-127.
- Winterbottom 1970 = M. Winterbottom, *Problems in Quintilian*, London 1970.
- Winterbottom 1970a = M. Winterbottom, *M. Fabi Quintiliani Institutionis oratoriae libri duodecim*, I-II, Oxonii 1970.
- Winterbottom 1974 = M. Winterbottom, *The Elder Seneca*, I-II, Cambridge (Mass.)-London 1974.
- Winterbottom 1978 = ap. Håkanson 1978.
- Winterbottom 1984 = M. Winterbottom, *The Minor Declamations Ascribed to Quintilian*, Berlin-New York 1984.
- Winterbottom 1995-2019 = M. Winterbottom, *rec.* a Sussman 1994, *CR* n.s. 45, 1995, 40-42; rist. in Winterbottom 2019, 342-344 (da cui si cita).
- Winterbottom 1999-2019 = M. Winterbottom, *An Emendation in Calpurnius Flaccus*, *CQ* n.s. 49, 1999, 338-339; rist. in Winterbottom 2019, 191-192 (da cui si cita).
- Winterbottom 2017 = M. Winterbottom, *The Tribunus Marianus and the development of the cursus*, in P. Chiesa, A.M. Fagnoni, R.E. Guglielmetti (curr.), *Ingenio facilis. Per Giovanni Orlandi (1938-2007)*, Firenze 2017, 231-247.
- Winterbottom 2018-9 = M. Winterbottom, *The Words of the Master*, *Maia* 70, 2018, 73-83; rist. in Winterbottom 2019, 283-294 (da cui si cita).

Winterbottom 2019 = M. Winterbottom, *Papers on Quintilian and Ancient Declamation*, Oxford 2019.

Zinsmaier 2009 = Th. Zinsmaier, [*Quintilian*]. *Die Hände der blinden Mutter* (Größere Deklamationen, 6), Cassino 2009.

INDICE DEI LUOGHI ANTICHI

Andocides:

De mysteriis 74: 58

Calpurnius Flaccus (ed. Håkanson):

Declamationes

1: 3.2.a; 78

2: 3.2.b

3: 3.2.c

4: 3.2.d

5: 3.2.e

6: 3.2.f

7: 3.2.g

8: 3.2.h

9: 96

Choricius (ed. Foerster-Richtsteig):

Declamationes 12, 32: 79

Cicero:

De divinatione

2, 37: 84

De inventione

2, 35: 87

2, 134: 85

2, 144: 97

2, 144-147: 30

2, 145: 31

2, 145-146: 31

2, 150: 78

2, 150-151: 44-45

De oratore

2, 280: 78

In Verrem

2, 5, 74: 81

2, 5, 150: 81

Codex Iustinianus:

6, 1, 4: 58

Digesta Iustiniani:

1, 2, 2, 6 (Pomp.): 83

1, 3, 17 (Cels.): 80

37, 14, 1 (Ulp.): 58

48, 19, 28, 4 (Callistr.): 58

Diodorus Siculus:

18, 18, 2: 58

Festus (ed. Lindsay):

p. 190: 38

Fortunatianus:

Ars rhetorica (ed. Calboli Montefusco) 2, 10: 31

Hermogenes:

De statibus (ed. Patillon) 1, 14: 111

Hieronymus:

Quaestiones Hebraicae in Genesim

30, 32-33: 99

Horatius:

Epistulae 1, 1, 99: 87

Iulius Victor:

Ars rhetorica (edd. Giomini-Celentano) p. 30, 7-14: 31

Iuvenalis (ed. Clausen²):

6, 594-601: 99; 102

Libanius (ed. Foerster):

Declamationes 38, 30: 79

Lucilius (ed. Marx):

Saturarum reliquiae 101: 80

- Manilius:**
2, 750-787: 41
- Marius Victorinus:**
Explanations in Ciceronis Rhetoricam (ed. Riesenweber) 2, 49: 31
- PAPYRI:**
P.Lond.Lit. 138: 14
P.Lond.Lit. 140: 14
P.Oxy. inv. 115/A (22)b: 14
PSI II 148: 14
P.Thomas 15: 14
- Plato:**
Leges 11, 937c: 58
- Quintilianus:**
Institutio oratoria
2, 4, 33-40: 78
2, 6, 1-2: 13
4, 2, 29: 12
7, 7, 1: 33
7, 7, 1-10: 30
7, 7, 2-6: 35
7, 7, 6: 35
7, 7, 7: 33
7, 7, 7-8: 31
7, 8, 1: 62
7, 8, 1-7: 48
7, 8, 3: 49
7, 8, 6: 49
7, 8, 7: 44
7, 8, 8: 61
- [Quintilianus]:**
Declamationes maiores (ed. Håkanson)
1, 5: 81
3: 16; 103
11: 118
Declamationes minores
247: 15
247, 15: 82
- 248, 8: 82
249, 3-6: 37
250, 1: 15; 78
250, 5: 34; 80
252, 8: 79
252, 11: 81
253: 97
253, 3: 82
254: 15; 114
254, 4: 83
254, 7: 89
254, 14: 82
254, 22: 82
254, 23: 15-16
257: 117
258: 97
259, 16: 84
260: 111
261, 1: 62
261, 2: 82
262, 1: 78
262, 2: 30
262, 4: 30
263: 1.2; 20
263, *Th.*: 19; 58
263, 1: 21; 78
263, 2: 84
263, 3: 21-22
263, 4-5: 22
263, 6: 80
263, 6-7: 23
263, 11: 25-26
263, 13: 27; 86
264, 4: 84
264, 8: 81
265, 3: 87
265, 3-4: 30
265, 6: 80
265, 7: 80
265, 12: 87
265, 13: 87
265, 14: 87
266: 30
266, 1: 31
266, 11: 87

266, 12: 83
 270, 17-19: 37
 271: 61
 273, 2: 81
 274: **1.3**; 30
 274, *Th.*: 29
 274, 1: 30-31
 274, 2-4: 31-32
 274, 7: 37
 274, 9: 37; 79
 274, 10: 33
 274, 11: 36
 274, 12: 38-39
 274, 13: 38
 278, 10: 102
 279, 12: 82
 280: 49
 284: 30
 284, 2: 80
 288: 97
 304: 30
 307, 4: 72
 313: 58; 78
 313, 4: 83; 85
 313, 6: 85
 313, 7: 81
 313, 8: 81
 315: 30; 61
 315, 14: 31
 318, 6: 82
 320, 3: 78
 324: 30
 324, 2: 33
 331: **1.4**; **2.1-3**
 331, *Th.*: 41; 97
 331, 3: 47
 331, 3-4: 43; 46
 331, 5-8: 43; 46
 331, 6-8: 47
 331, 10: 47
 331, 11: 47
 331, 12: 47
 331, 12-13: 45; 46
 331, 16: 47
 331, 17: 47

331, 17-18: 43; 44; 46
 331, 18: 47
 331, 20-21: 43; 44; 46; 47
 331, 22: 47
 331, 22-23: 45-46; 47
 334: 49
 337: 118
 338, 5-6: 17
 350, 4: 82
 350, 5: 79
 351: 114
 353: 18
 355: 18
 360: 18
 361: 18
 374: 30

Rhetorica ad C. Herennium:

1, 23: 84
 2, 3: 87
 2, 15: 30

Seneca:

Epistulae ad Lucilium

1, 2: 87
 24, 19-20: 87
 120, 18: 87

Seneca Maior (ed. Håkanson):

Controversiae

1, 7, 13: 78
 1, 7, 17: 78
 2, 6, 5: 87
 5, 4 exc.: 87
 7, pr., 8: 84
 7, 8, 8: 17
 9, 4, 12: 17
 10, 1, 13: 111
 10, 2, 8: 17
 10, 4, 12: 17
 10, 5, 15-16: 17

Sopater Rhetor:

Quaestionum divisio (ed. Weissenberger) 8, *Th.*: 118

Scholia ad Hermogenis status (ed. Walz, *RG*) V, p. 60, 1-7: 111

Statius:

Silvae

5, 3, 129: 87

Suetonius:

De grammaticis et rhetoribus (ed. Kaster) 25, 8: 13

Terentius:

Heautontimorumenos 931: 80

Tribunus Marianus (ed. Håkanson-Winterbottom) 5, 3-4: 105

INDICE ANALITICO

- aborto: 102; n. 120
actio: *a. dementiae*: 121; n. 155 • *a. laesae rei publicae*: 111; n. 136
 adulterio: 99; 100; n. 116
aequitas (argomentazione sulla): 36; 37; 38; 59; 60; 61; 79; 83; n. 77; n. 78
Aethiops (uomo di colore): 99; 101
alter (= 'imputato'): 81; 83; 88
ambitus, ambitio, ambire: 85
 anacoluto: 84; 86
 anafora: 83
 analogia (della legge): 42; 43; 44; 49; 57; 58; 80; 84; 86; n. 72; n. 85; n. 86
argumentatio: 45; 46; 53; 125
 avvocato (*advocatus, patronus*): 42; 45; 59; 61; 78; 81; 82; 98; 99; 101; 102; 103; 104; 105; 106; n. 15; n. 73; n. 80; n. 114; n. 125
 • *advocatum/patronum dare*: 78
 brachilogia: 79
 cadavere (del tiranno): 30; 35; n. 44
 Campidoglio: n. 146
Capitolinus: vd. Marco Manlio
 chiasmo: 84; 87; 89; 102
 Cimbri: 103; 104
color/-res: 17; 83; 95
comitia: 84
committere (= *peccare*): 87
comparatio legum: 31; 33; n. 46
complecti: 79
 congiuntivo irreali: 79
 contraddittorio: 28; 47; 48; 50; 51; 125
contradictio: 17; 23; 27; 28; 39; 40; 44; 47; 48; 52; 79; 87; n. 25; 158
 Coricio: 14
Corpus decem rhetorum minorum: 93; 95; n. 96
cotidie morimur (concetto del): 86-87
dativus iudicantis: 89
declamatio: 12; 13; 14; n. 9
Declamationes maiores: 14; 15
 disertore/-i: 35
 ἔκφρασις: 108
 epilogo: 36; 37; 38; 39; 59; 60; 61; 83; 87; n. 61; n. 77; n. 78
 Equi: n. 146
 esule, esilio: 15; 113; 114; 115; 116; 117; n. 144; n. 148
exempla: 104; n. 125; n. 146
 fattispecie giuridiche (confronto con): 80; n. 52
 Fedra: vd. paradigma tragico
 foro: 30; 37; 38; 39
 fulmine: 29; 30; 31; 33; 35; 36; 37; 39
 Gaio Mario: 103; 104; 105; 106
 Galli: n. 146
 genitivo di pertinenza: 83
gratia (in senso sociale): 82-83
iam (= *tam*): 87
 Imerio: 14
infamia: 20; 21; 23; 24; 25; 26; 27; 87; n. 15; n. 30; n. 41; n. 73; n. 140
iniuria: 41; 42; 43; 44; 45; 49; 57; 59; 60; 61; 79; 86; 87; n. 69; n. 73; n. 83
 Ippolito: vd. paradigma tragico
iudicia capitalia: 81; 83 • loro *forma*: 83-84 • loro *tempora*: 84; 86

- iudicium* (= *collegium iudicum*): 81
ius (argomentazione sullo): 21; 22 •
commune: 89; *incertum*, *ignotum*: 79; *publicum*: 84
lectio difficilior: 87
legge (*lex*): *l. XII tabularum*: 84 •
Cornelia: 58 • funzione paradigmatica della: 61 • *laus/vituperatio legis*: 59; 78 • *raptarum* n. 80 • *regia* n. 43 • *sacra* vs. *profana*: 33; 36; 39 • *scriptum* della: 33; 34; 35; 36; 60; 62; n. 51; n. 57 • *utilior*: 32; n. 47; n. 48 • *voluntas* della: 33; 34; 35; 36; 59; 60; 62; 80; 108; n. 51; n. 57
 legislatore/-i: 24; 33; 36; 38; 43; 78; 79; 84
 lenone: 111; 112; 113; n. 136
 lessico militare: 82
 Libanio: 14
 litote: 62; 86
 Maestro (= 'Master'): 11; n. 2
 magistrato/-i: 58; 85; 97; n. 29; n. 80; n. 89
 Marco Manlio: n. 146
matrona: 99; 100
 metafora: 63
 metaretorica: 83; n. 13
 omissione (di *capite*): 78; n. 110 • (di passaggi logici): 24; 26
 paradigma tragico: n. 130
 parricidio (*crimen parricidii*), parricida: 94; 106; 107; 108; 110; n. 128; n. 129
 parto: 102
patria potestas: 108; 110
petere spiritum (= 'attentare alla vita'): 81
petulantia: 87
 poliptoto: 83; 86; 102; n. 115; n. 134
 premio (del *vir fortis*/tirannicida): 35; 97; 98; n. 111; n. 112 • (del l'esule): 114
 preterizione: 87
privilegium: 88-89
 progressione didattica (principio della): 41; 51; n. 66; n. 82
 προγύμνασμα: 78; n. 66
propositio: 78
quaesitor: 84
queri (in senso tecnico-giuridico): 89
 Quintiliano/quintiliano: 11; 28; 62; n. 3; n. 66
redire (= 'ridursi'): 80
religio (dei giudici): 81
 ricco vs. povero: n. 144; n. 150
rogatio (= proposta di legge): 15; 20; 21; 22; 23; 24; n. 17; n. 29; n. 38; n. 41 • *receptio* della: 24; 26 • *voluntas* della: 22
 Seneca Padre: 17
 sepoltura (dei traditori): 118 • (del tiranno): 31; 33; 34; 35; 36; 37; n. 44
sermo/-nes: 12; 13; 15; 16; 30; 31; 32; 38; 59; 60; 61; 62; 83; 85; 88; 94; n. 8; n. 9; n. 13; n. 14; n. 74; n. 78; n. 93; n. 95
sermocinatio: 46; 63; 87
severitas (dei giudici): 81
si (con valore esplicativo): 88
 sillogistico (ragionamento): 25; 26; n. 41
 similitudine: vd. analogia (della legge)
 Sopatro: 14
status • *coniecturalis* (*coniectura*): 99; 114; 118; n. 116; n. 143; n. 152 • *legum contrariarum*: 30; 31; 33; 34; 35; 36-37; 97; n. 45; n. 51; n. 112 • *qualitatis* (*qualitas*): 15; 20; 112; n. 17; n. 32; n. 138 • della *ratiocinatio*

- (*syllogismus*): 42; 44; 45; 49;
50; 51; 52; 57; 58; 62; 78; 84;
n. 78; n. 81 • della *relatio cri-*
minis: 103; 105 • *scripti et vo-*
luntatis: 37; 62; n. 51; n. 57; n.
71 • *translationis*: n. 80
- stupro (*stuprum*), stupratore: 94;
104; 105; n. 80
- subiectio/-nes*: 23; 28; 47
- suffragia*: 84-85
- suicidio, suicida: 94; 121; 122
- taxare* (= 'attribuire una sanzione'):
82
- templi (distruzione dei): 37; 80
- tempus* (argomentazione sul): 22;
24; 25; 26; 27 • (come fenome-
no naturale): 102
- teneri* (in senso tecnico-giuridico):
85
- thema* (= *argumentum*), tema: 12;
13; 29; 53; 57; 58; 59; 78; 94;
106; 113; 120; 121; n. 5; n.
121; n. 130 • inefficienza del:
n. 137; n. 141
- tirannicida: vd. premio
- tirannide, tiranno: 29; 30; 32; 33;
34; 35; 37; 38; 39; 97; 98; 113;
114; 115; n. 44; n. 111; n. 112;
n. 144; n. 148
- tortura: 84; 94; 117; 118; 119; n.
151
- tribuno: 103; 104; 105; 106
- vir fortis*: 35; n. 112

TESTI E MANUALI PER L'INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO DEL LATINO

Collana diretta da ALFONSO TRAINA
Condirettore IVANO DIONIGI

1. TRAINA A., **L'alfabeto e la pronunzia del latino**, 5ª ed. aggiornata, pagg. 108
2. BERNARDI PERINI G., **L'accento latino**, 5ª ed. riveduta, pagg. XVI-198
3. STOLZ F. - DEBRUNNER A. - SCHMID W.P., **Storia della lingua latina**. Traduzione della 4ª ed. (1966) a cura di C. Benedikter. Introduzione e note di A. Traina. Appendice: **La formazione della lingua letteraria latina** di J.M. Tronskij, 4ª ed. riveduta e aggiornata a cura di E. Vineis, pagg. LXXII-264
4. QUESTA C., **Introduzione alla metrica di Plauto**, pagg. XII-284
5. PALADINI V. - CASTORINA E., **Storia della letteratura latina**. Vol. I - **Disegno storico**, pagg. VIII-536
6. PALADINI V. - CASTORINA E., **Storia della letteratura latina**. Vol. II - **Problemi critici**, 3ª ed. con supplementi e aggiornamenti a cura di P. Fedeli, pagg. 584
7. PALADINI V. - DE MARCO M., **Lingua e letteratura mediolatina**, 2ª ed. corretta e aggiornata, pagg. VIII-320 esaurito
8. VÄÄNÄNEN V., **Introduzione al latino volgare**, a cura di A. Limentani. Traduzione di A. Grandesso Silvestri, 3ª ed., pagg. 420
9. TRAINA A. - BERNARDI PERINI G., **Propedeutica al latino universitario**, 6ª ed. riveduta e aggiornata a cura di C. Marangoni, rist. a cura di A. Traina e B. Pieri, pagg. 548
10. CALBOLI G., **La linguistica moderna e il latino. I casi**, pagg. XVI-372 esaurito
11. TRAINA A., **Lo stile "drammatico" del filosofo Seneca**, 4ª ed. aggiornata, pagg. VIII-236
12. **La lingua poetica latina**. A cura di A. Lunelli (Saggi di W. KROLL, H.H. JANSSEN, M. LEUMANN, Premessa, bibliografia, aggiornamenti e integrazione del curatore), 4ª ed., pagg. LXXVI-324
13. SCHRINEN J., **I caratteri del latino cristiano antico**; con un'appendice di C. Mohrmann, **Dopo quarant'anni**; a cura di S. Boscherini, 4ª ed. aggiornata, pagg. 172
14. BINI M., **Index Morelianus sive verborum omnium poetarum Latinorum qui in Moreliana editione continentur**, pagg. 216
15. HOFMANN J.B., **La lingua d'uso latina**. Introduzione, traduzione e note a cura di L. Ricottilli, 3ª ed. aggiornata, pagg. X-510
16. DE MEO C., **Lingue tecniche del latino**, 3ª ed. con aggiornamento a cura di M. Bonvicini, pagg. 512
17. FACCHINI TOSI C., **La ripetizione lessicale nei poeti latini. Venti anni di studi (1960-1980)**, pagg. 144
18. GHISELLI A., **Orazio. Ode 1,1**, 3ª ed. riveduta e ampliata, pagg. 168
19. MOSCI SASSI M.G., **Il 'sermo castrensis'**, pagg. 160 esaurito
20. PASCOLI G., **Thallus**. Introduzione, testo, traduzione e commento a cura di A. Traina, 3ª ed. corretta e aggiornata, pagg. 120
21. TRAINA A., **Adolfo Gandiglio. Un "grammatico" tra due mondi**, con una traduzione inedita di *Pomponia Grecina* e una bibliografia ragionata degli scritti del Gandiglio a cura di M. Bini, 2ª ed. corretta e aggiornata, pagg. 152
22. CUGUSI P., **Aspetti letterari dei Carmina Latina epigraphica**, 2ª ed., pagg. 414

23. **Supplementum Morelianum.** A cura di A. Traina, M. Bini, 2^a ed. riveduta e ampliata, pagg. 88
24. FLORI, **Carmina.** Introduzione, testo critico e commento a cura di C. Di Giovine, pagg. 168
25. BELLANDI F., **Persio: dai “Verba Togae” al solipsismo stilistico.** Studi sui Choliambi e la poetica di Aulo Persio Flacco, 2^a ed., pagg. 192
26. SETAIOLI A., **Seneca e i Greci.** Citazioni e traduzioni nelle opere filosofiche, pagg. 546
27. DIONIGI I., **Lucrezio.** Le parole e le cose, 3^a ed., aggiornamento bibliografico a cura di A. Magnoni, pagg. 224
28. PASINI G.F., **Dossier sulla critica delle fonti (1896-1909),** pagg. 192
29. ONIGA R., **I composti nominali latini.** Una morfologia generativa, pagg. 356
30. MAZZINI I., **Introduzione alla terminologia medica.** Decodificazione dei composti e derivati di origine greca e latina, pagg. 224
31. RIGANTI E., **Lessico latino fondamentale,** pagg. 250
32. SENECA L.A., **Phaedra,** a cura di C. de Meo, 2^a ed. riveduta e aggiornata, pagg. 328
33. **Le nozze di Polemio e Araneola** (Sidonio Apollinare, *Carmina* XIV-XV). A cura di G. Ravenna, pagg. 102
34. SBLENDORIO CUGUSI M.T., **I sostantivi latini in -tudo,** pagg. 508
35. TOLKIEHN J., **Omero e la poesia latina.** Introduzione, traduzione italiana, note e aggiornamenti a cura di M. Scaffai, pagg. XXXVI-330
36. MOSCI SASSI M.G., **Il linguaggio gladiatorio,** pagg. 222
37. GIANCOTTI F., **Victor tristis.** Lettura dell’ultimo libro dell’“Eneide”, pagg. X-152
38. TIMPANARO S., **Nuovi contributi di filologia e storia della lingua latina,** pagg. XIV-512
39. VIRGILIO, **Georgiche Libro IV.** Commento a cura di A. Biotti, pagg. 460, esaurito
40. **Appendix Pascoliana.** A cura di A. Traina e P. Paradisi, 2^a ed. riveduta e accresciuta, pagg. 112
41. PASCOLI G., **Reditus Augusti.** Introduzione, testo, commento e appendice a cura di A. Traina, 2^a ed. ampliata e aggiornata, pagg. 80
42. MORETTI G., **Acutum Dicendi Genus.** Brevità, oscurità, sottigliezze e paradossi nelle tradizioni retoriche degli Stoici, pagg. 214
43. STRATI R., **Ricerche sugli avverbi latini in -tus,** pagg. 184
44. ALCIMI AVITI **De mundi initio.** Introduzione, testo, traduzione e commento a cura di L. Morisi, pagg. 146
45. LANDOLFI L., **Il volo di Dike** (da Arato a Giovenale), pagg. XII-200
46. DECIMUS MAGNUS AUSONIUS, **Technopaegnion.** Introduzione, testo critico e commento a cura di C. Di Giovine, pagg. 268
47. CAVARZERE A., **Sul limitare.** Il «motto» e la poesia di Orazio, pagg. 300
48. SERVIO, **Commento al libro IX dell’Eneide di Virgilio.** Introduzione, bibliografia, edizione critica a cura di G. Ramires, pagg. XCIV-156
49. MARINONE N., **Berenice da Callimaco a Catullo.** Testo critico, traduzione e commento, nuova edizione ristrutturata, ampliata e aggiornata, pagg. 336
50. PAPIAE **Ars Grammatica,** edizione critica a cura di R. Cervani, pagg. CVI-278
51. TOMMASEO N., **De rerum concordia atque incrementis.** Introduzione, commento e appendice a cura di P. Paradisi, pagg. 182
52. GIORDANO RAMPIONI A., **Manuale per l’insegnamento del latino** 4^a ed., pagg. 276
53. SETAIOLI A., **Si tantus Amor...** Studi virgiliani, pagg. 264

54. **Il Carme del Pescatore Sacrilego** (Anth. Lat. 1, 21 Riese). Una declamazione in versi, a cura di G. Focardi, pagg. 244
55. AVRELI AVGVSTINI **Sermo CCCII**. Testo, traduzione e commento a cura di B. Pieri, pagg. 324
56. ANNEO FLORO, **Storia di Roma. La prima e la seconda età**. Introduzione, testo e commento a cura di C. Facchini Tosi, pagg. 408
57. DEGL'INNOCENTI PIERINI R., **Tra filosofia e poesia**. Studi su Seneca e dintorni, pagg. 268
58. TRAINA A., **Forma e Suono**. Da Plauto a Pascoli. Nuova edizione, pagg. 224
59. **L'Avvocato di Dio**. Colloquio sul *De providentia* di Seneca, a cura di A. Traina, pagg. 52
60. PIANEZZOLA E., **Ovidio. Modelli retorici e forma narrativa**, pagg. 258
61. NOSARTI L., **Filologia in frammenti. Contributi esegetici e testuali ai frammenti dei poeti latini**, pagg. 292
62. CATULLO G.V., **Attis (carmen LXIII)**. Introduzione, testo, traduzione e commento a cura di L. Morisi, pagg. 170
63. RICOTTILLI L., **Gesto e parola nell'Eneide**, pagg. 240
64. PASCOLI G., **Iugurtha**. Introduzione, testo, traduzione e commento a cura di A. Traina, 2ª ed. corretta e aggiornata, pagg. 92
65. CITTI F., **Studi oraziani**. Tematica e intertestualità, pagg. 276
66. LANDOLFI L., **Scribentis imago**. Eroine ovidiane e lamento epistolare, pagg. 264
67. MARIOTTI S., **Il Bellum Poenicum e l'arte di Nevio**, a cura di P. Parroni, pagg. 176
68. SETAIOLI A., **Facundus Seneca**. Aspetti della lingua e dell'ideologia senecana, pagg. 480
69. FACCHINI TOSI C., **Euphonia**. Studi di fonostilistica (Virgilio, Orazio, Apuleio), pagg. 240
70. LOTITO G., **Suum esse**. Forme dell'interiorità senecana, pagg. 184
71. PERUTELLI A., **Frustula poetarum**. Contributi ai poeti latini in frammenti, pagg. 188
72. CHIESA P., **Elementi di critica testuale**, 2ª ed., pagg. 232
73. LANDOLFI L., **Integra prata**. Manilio, i proemi, pagg. 124
74. **Carmina Latina epigraphica provinciae Sardiniae**. Introduzione, testo critico, commento e indici a cura di P. Cugusi, pagg. 224
75. HOFMANN J.B. - SZANTYR A., **Stilistica latina**, a cura di A. Traina, pagg. 536
76. TRAINA A., **La lyra e la libra**. Tra poeti e filologi, pagg. 366
77. BELLANDI F., **Eros e matrimonio romano**. Studi sulla satira VI di Giovenale, pagg. VIII-222
78. SERVIO, **Commento al libro VII dell'Eneide di Virgilio**. Introduzione, bibliografia, edizione critica a cura di G. Ramires, pagg. CIX-144
79. BERNO F.R., **Lo specchio, il vizio e la virtù**. Studio sulle *Naturales quaestiones* di Seneca, pagg. 390
80. **Philosophorum Romanorum fragmenta usque ad L. Annaei Senecae aetatem**, coll. I. Garbarino, pagg. 168

NUOVA SERIE

81. **Poeti tradotti e traduttori poeti**, a cura di I. Dionigi, pagg. 136
82. GARBUGINO G., *Enigmi della Historia Apollonii regis Tyri*, pagg. 204
83. MONELLA P., **Procne e Filomela: dal mito al simbolo letterario**, pagg. 262
84. PINOTTI P., *Primus ingredior*. Studi su Properzio, pagg. 264
85. GHISELLI A., **Catullo, il passer di Lesbia e altri scritti catulliani**, pagg. 224
86. CASAMENTO A., **La parola e la guerra**. Rappresentazioni letterarie del *Bellum civile* in Lucano, pagg. 248
87. BALDINI MOSCADI L., *Magica musa*. La magia dei poeti latini. Figure e funzioni, pagg. 312
88. TRAINA A., **Il latino del Pascoli**. Saggio sul bilinguismo poetico, 3^a ed. riveduta e aggiornata con la collaborazione di P. Paradisi, pagg. 358
89. *Arte perennat Amor*. Riflessioni sull'intertestualità ovidiana. *L'Ars amatoria*, a cura di L. Landolfi e P. Monella, pagg. 176
90. SCAFFAI M., **La presenza di Omero nei commenti antichi a Virgilio**, pagg. 464
91. ANNEO SENECA L., **Lettere a Lucilio, libro VI: le lettere 53-57**, a cura di F. R. Berno, pagg. 420
92. SALLUSTIO CRISPO G., **Coniuratio Catilinae**, a cura di I. Mariotti, pagg. 720
93. BIANCO M.M., *Interdum vocem comoedia tollit*. Paratragedia 'al femminile' nella commedia plautina, pagg. 320
94. PASETTI L., **Plauto in Apuleio**, pagg. 232
95. *Teneri properentur amores*. Riflessioni sull'intertestualità ovidiana. *Gli Amores*, a cura di L. Landolfi e V. Chinnici, pagg. 176
96. CUGUSI P. - SBLENDORIO CUGUSI M.T., **Studi sui carmi epigrafici: Carmina Latina Epigraphica Pannonica (CLEPann)**, pagg. 184
97. BOCCIOLINI PALAGI L., **La trottola di Dioniso**. Motivi dionisiaci nel VII libro dell'*Eneide*, pagg. 238
98. **Incontro con Seneca**. Lettere morali di Lucio Anneo Seneca a Lucilio, scelta e traduzione di N. Carandini, nuova edizione a cura di A. Traina, pagg. 382
99. LANDOLFI L. - MONELLA P., *Doctus Lucanus*: aspetti dell'erudizione nella *Pharsalia* di Lucano. Seminari sulla poesia latina di età imperiale, pagg. 198
100. LÖFSTEDT E., **Commento filologico alla Peregrinatio Aetheriae**. Ricerche sulla storia della lingua latina, traduzione, note e appendice a cura di P. Pieroni, pagg. 472
101. BELLANDI F., *Lepos e Pathos*. Studi su Catullo, pagg. 504
102. DEGL'INNOCENTI PIERINI R., **Il parto dell'orsa**. Studi su Virgilio, Ovidio e Seneca, pagg. 302
103. STRAMAGLIA A., **Giovenale, Satire 1, 7, 12, 16**. Storia di un poeta, ristampa corretta, pagg. 400
104. CUGUSI P. - SBLENDORIO CUGUSI M.T., *Carmina Latina Epigraphica Moesica (CLE-Moes)*. *Carmina Latina Epigraphica Thraciae (CLEThr)*, pagg. 192
105. PETRONE G., **Quando le Muse parlavano latino**. Studi su Plauto, pagg. 240
106. LANDOLFI L. - ODDO R., *Fer propius tua lumina*. Giochi intertestuali nella poesia di Calpurnio Siculo, pagg. 158
107. NOSARTI L., **Forme brevi della letteratura latina**, pagg. 288
108. GIANNOTTI F., **Nei pensieri degli uomini**. Momenti della fortuna di Ambrogio, Girolamo, Agostino, pagg. 256
109. ARAGOSTI A., **Frammenti plautini dalle commedie extravarroniane**, pagg. 330
110. CAMARDESE D., **Il mondo animale nella poesia lucreziana tra topos e osservazione realistica**, pagg. 382
111. LENTANO M., *Signa culturae*. Saggi di antropologia e letteratura latina, pagg. 238
112. CICERONE M.T., **Ortensio**, testo critico, introduzione, versione e commento a cura di A. Grilli, pagg. 272
113. NONNI C., *Interpres ut poeta*. La *Farsaglia* di Francesco Cassi, pagg. 318

114. BERTINI F., *Attila, Optimus Princeps*, pagg. 68
115. LANA I., *Lucio Anneo Seneca*, ristampa anastatica dell'edizione del 1955 a cura di E. Lana, con aggiornamenti di A. Balbo e E. Malaspina, pagg. XXIV-334
116. LANDOLFI L., *Itaque conabor opus versibus pandere*. Tra prosa e poesia: percorsi intertestuali nei *Satyrica*, pagg. 132
117. NICOLINI L., *Ad (L)usum lectoris: etimologia e giochi di parole in Apuleio*, pagg. 220
118. ALBINI G., *Carmina Inedita*, a cura di A. Traina, pagg. II-102
119. COMMODIANO, *Carmen de duobus populis*, a cura di I. Salvatore, pagg. 242
120. **Le parole della passione**. Studi sul lessico poetico latino, a cura di P. Mantovanelli, F. R. Berno, pagg. 308
121. TOSI R., **La donna è mobile e altri studi di intertestualità proverbiale**, pagg. 356
122. *Ibo, ibo qua praerupta protendit iuga / meus Cithaeron*. Paesaggi, luci e ombre nei prologhi tragici senecani, a cura di L. Landolfi, pagg. 138
123. PIERI B., *Intacti saltus*. Studi sul III libro delle *Georgiche*, pagg. 212
124. BRESCIA G., *Anna Soror e le altre*. Coppie di sorelle nella letteratura latina, pagg. 322
125. RACCANELLI R., *Cicerone, post reditum in senatu e ad Quirites*, pagg. 160
126. CUGUSI P., SBLENDORIO CUGUSI M.T., **I Carmina Latina epigraphica non-bücheleriani delle province africane**, pagg. 184
127. LANDOLFI L., *Simulacra et pabula amoris*. Lucrezio e il linguaggio dell'eros, pagg. 226
128. RICCI R., *In summis divitiis inops: Ambrogio e il ricco infelice*, pagg. 246
129. TURPILIO S., **I frammenti delle commedie**. Tradotti e annotati da A. Traina, pagg. 82
130. MANTOVANELLI P., **Patologia del potere**. Studi sulle tragedie di Seneca, pagg. 334
131. *Lupus in fabula*. Fedro e la favola latina tra antichità e medioevo. Studi offerti a Ferruccio Bertini, a cura di C. Mordeglia, pagg. 340
132. CICERONE, *Aratea*. Parte I: Proemio e Catalogo delle costellazioni, introduzione, testo e commento a cura di D. Pellacani, pagg. 221
133. MORDEGLIA C., **Fedro e dintorni**, pagg. 148
134. **Le Declamazioni minori attribuite a Quintiliano I (244-292)**. Testo, traduzione e commento a cura di L. Pasetti, A. Casamento, G. Dimatteo, G. Krapinger, B. Santorelli, C. Valenzano, pagg. XLII-508
135. BOCCIOLINI PALAGI L., **La Musa e la Furia**. Interpretazione del secondo proemio dell'*Eneide*, pagg. 136
136. BALBO A., **Materiali e metodi per una didattica multimediale del latino**, pagg. 148
137. CALABRESE E., **Aspetti dell'identità relazionale nelle tragedie di Seneca**, pagg. 192
138. ZIOSI A., **Il fantasma del modello**. Studi su Seneca e il teatro inglese (in preparazione)
139. PIROVANO L., *Donatus Alter*. Studi sulla tradizione manoscritta e sulla fortuna di Tiberio Claudio Donato, pagg. 238
140. SENECA, **Il libro delle comete (Naturales Quaestiones, VII)**, introduzione, testo, traduzione e commento a cura di D. Pellacani (in preparazione)
141. PIANEZZOLA E., **Traduzione e ideologia**, a cura di G. Baldo, pagg. X-140
142. **Modalità della comunicazione in Roma Antica**, a cura di L. Ricottilli, pagg. 206
143. PIERI B., *Narrare memoriter temporaliter dicere*. Racconto e metanarrazione nelle **Confessioni** di Agostino, pagg. 352
144. DEGL'INNOCENTI PIERINI R., **Pomponio Secondo: profilo di un poeta tragico 'minore' (e altri studi su poesia latina in frammenti)**, pagg. 164
145. FUNARI R., *Lectissimus pensator verborum*. Tre studi su Sallustio. Fonti sulla vita e fortuna, a cura di G. Duursma, pagg. 326
146. CALABRESE E., **Prospettive relazionali della gestualità nel Satyricon**, pagg. 158
147. TRAINA A., **Il latino identikit di una cultura**, pagg. 160

148. DIMATTEO G., *Audiat et altera pars*. I discorsi doppi nelle *Declamationes minores* e in Calpurnio Flacco, pagg. 148
149. BEGHINI G., **Il latino colloquiale nell'Eneide**. Tipologie, rielaborazione artistica ed effetti, pagg. 380